

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 851

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

21/04/2024 - 06:22

Indice

1. DDL S. 851 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 851	4
1.2.2. Relazione 851, 113, 231, 682, 772 e 849-A	8
1.2.3. Testo approvato 851 (Bozza provvisoria)	20
1.3. Trattazione in Commissione	24
1.3.1. Sedute	25
1.3.2. Resoconti sommari	26
1.3.2.1. 2 [^] (Giustizia) e 10 [^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	27
1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 23/11/2023	28
1.3.2.1.2. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 29/11/2023	32
1.4. Trattazione in consultiva	36
1.4.1. Sedute	37
1.4.2. Resoconti sommari	38
1.4.2.1. 1 [^] (Affari Costituzionali)	39
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (ant.) del 22/11/2023	40
1.4.2.2. 4 [^] (Politiche dell'Unione europea)	43
1.4.2.2.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 108 (ant.) del 29/11/2023	44
1.4.2.3. 5 [^] (Bilancio)	53
1.4.2.3.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 152 (ant.) del 22/11/2023	54
1.4.2.4. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	62
1.4.2.4.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 161 (pom.) del 05/12/2023	63
1.4.2.5. 6 [^] (Finanze e tesoro)	69
1.4.2.5.1. 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 98 (ant.) del 22/11/2023	70
1.4.2.6. 9 [^] (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	74
1.4.2.6.1. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 84 (ant.) del 22/11/2023	75
1.5. Trattazione in Assemblea	79
1.5.1. Sedute	80
1.5.2. Resoconti stenografici	81
1.5.2.1. Seduta n. 132 del 05/12/2023	82

1. DDL S. 851 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 851

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 851

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **MARROCCO**, **CAPELLACCI**, **D'ATTIS**, **BARELLI**, **BATTILOCCHIO**, **BATTISTONI**, **BENIGNI**, **Deborah BERGAMINI**, **CASASCO**, **DALLA CHIESA**, **DE PALMA**, **GATTA**, **MAZZETTI**, **MULÈ**, **PATRIARCA**, **PITTALIS**, **ROSSELLO**, **Paolo Emilio RUSSO**, **SACCANI JOTTI**, **SORTE**, **TASSINARI**, **TENERINI** e **TOSI** (249); **BOSCHI**, **GUERINI**, **ROSSELLO**, **CATTOI**, **STEGER**, **RICHETTI**, **BONETTI**, **BONIFAZI**, **Enrico COSTA**, **D'ALESSIO**, **DEL BARBA**, **DE MONTE**, **FARAONE**, **GIACHETTI**, **GRUPPIONI**, **RUFFINO**, **SOTTANELLI**, **GADDA** e **MADIA** (413); **RIZZETTO**, **CARETTA**, **FOTI**, **LUCASELLI**, **VARCHI**, **ZUCCONI** e **VIETRI** (690); **BICCHIELLI**, **LUPI**, **CAVO**, **Alessandro COLUCCI**, **PISANO**, **ROMANO**, **SEMENZATO** e **TIRELLI** (744); **FURFARO**, **MALAVASI**, **BOLDRINI**, **CIANI**, **GIRELLI** e **STUMPO** (885); **SPORTIELLO** (959); **GARDINI**, **SCHIFONE**, **CIOCCHETTI**, **COLOSIMO**, **TRANCASSINI**, **KELANY**, **URZÌ**, **CARETTA**, **Gaetana RUSSO**, **DONDI**, **ZURZOLO**, **MATTEONI**, **MATTIA**, **MANTOVANI**, **Fabrizio ROSSI**, **FRIJIA**, **AMORESE**, **DI GIUSEPPE**, **DE CORATO**, **IAIA**, **CONGEDO**, **MAULLU**, **VOLPI**, **BUONGUERRIERI**, **PADOVANI**, **MACCARI**, **POZZOLO**, **MALAGOLA**, **MALAGUTI**, **LA SALANDRA**, **MAERNA**, **MORGANTE**, **LUCASELLI**, **CIABURRO**, **VIETRI**, **CANGIANO**, **MARCHETTO ALIPRANDI**, **LA PORTA**, **RIZZETTO**, **RAMPELLI**, **MESSINA**, **GIORDANO**, **LOPERFIDO**, **FURGIUELE**, **LOIZZO**, **MATONE**, **BRUZZONE**, **CAPELLACCI**, **D'ATTIS**, **DE PALMA**, **BAGNASCO**, **TASSINARI**, **BENIGNI**, **PATRIARCA**, **NEVI**, **BARELLI**, **CESA**, **ROMANO**, **PISANO**, **TIRELLI**, **CAVO** e **SEMENZATO** (1013);

(V. Stampati Camera nn. 249, 413, 690, 744, 885, 959 e 1013)

di un disegno di legge d'iniziativa del (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

(V. Stampato Camera n. 1066)

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati **PANIZZUT**, **MOLINARI**, **LAZZARINI**, **LOIZZO**, **CATTOI**, **BARABOTTI**, **Davide BERGAMINI**, **BISA**, **BOF**, **BRUZZONE**, **CAVANDOLI**, **CECCHETTI**, **FURGIUELE**, **GIAGONI**, **MONTEMAGNI**, **MORRONE**, **NISINI**, **PIERRO**, **PRETTO** e **ZINZI** (1182); **ZANELLA** (1200)

(V. Stampati Camera nn. 1182 e 1200)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 agosto 2023*

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto, finalità e definizione)

1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final), del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)

1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.

4. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.

5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione.

6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del

procedimento.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

« Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e ».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 4.

(Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale)

1. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera *a*), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 851, 113, 231, 682, 772 e 849-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 851, 113, 231, 682, 772 e 849-A

Relazione Orale

Relatori Scalfarotto e Zampa

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLE COMMISSIONI
PERMANENTI 2^a e 10^a RIUNITE
(2^a - GIUSTIZIA)
(10^a - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 4 dicembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (n. 851)

*approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **MARROCCO**, **CAPPELLACCI**, **D'ATTIS**, **BARELLI**, **BATTILOCCHIO**, **BATTISTONI**, **BENIGNI**, **Deborah BERGAMINI**, **CASASCO**, **DALLA CHIESA**, **DE PALMA**, **GATTA**, **MAZZETTI**, **MULÈ**, **PATRIARCA**, **PITTALIS**, **ROSSELLO**, **Paolo Emilio RUSSO**, **SACCANI JOTTI**, **SORTE**, **TASSINARI**, **TENERINI** e **TOSI** (249); **BOSCHI**, **GUERINI**, **ROSSELLO**, **CATTOI**, **STEGER**, **RICHETTI**, **BONETTI**, **BONIFAZI**, **Enrico COSTA**, **D'ALESSIO**, **DEL BARBA**, **DE MONTE**, **FARAONE**, **GIACHETTI**, **GRUPPIONI**, **RUFFINO**, **SOTTANELLI**, **GADDA** e **MADIA** (413); **RIZZETTO**, **CARETTA**, **FOTI**, **LUCASELLI**, **VARCHI**, **ZUCCONI** e **VIETRI** (690); **BICCHIELLI**, **LUPI**, **CAVO**, **Alessandro COLUCCI**, **PISANO**, **ROMANO**, **SEMENZATO** e **TIRELLI** (744); **FURFARO**, **MALAVASI**, **BOLDRINI**, **CIANI**, **GIRELLI** e **STUMPO** (885); **SPORTIELLO** (959); **GARDINI**, **SCHIFONE**, **CIOCCHETTI**, **COLOSIMO**, **TRANCASSINI**, **KELANY**, **URZÌ**, **CARETTA**, **Gaetana RUSSO**, **DONDI**, **ZURZOLO**, **MATTEONI**, **MATTIA**, **MANTOVANI**, **Fabrizio ROSSI**, **FRIJIA**, **AMORESE**, **DI GIUSEPPE**, **DE CORATO**, **IAIA**, **CONGEDO**, **MAULLU**, **VOLPI**, **BUONGUERRIERI**, **PADOVANI**, **MACCARI**, **POZZOLO**, **MALAGOLA**, **MALAGUTI**, **LA SALANDRA**, **MAERNA**, **MORGANTE**, **LUCASELLI**, **CIABURRO**, **VIETRI**, **CANGIANO**, **MARCHETTO ALIPRANDI**, **LA PORTA**, **RIZZETTO**, **RAMPELLI**, **MESSINA**, **GIORDANO**, **LOPERFIDO**, **FURGIUELE**, **LOIZZO**, **MATONE**, **BRUZZONE**, **CAPPELLACCI**, **D'ATTIS**, **DE PALMA**, **BAGNASCO**, **TASSINARI**, **BENIGNI**, **PATRIARCA**, **NEVI**, **BARELLI**, **CESA**, **ROMANO**, **PISANO**, **TIRELLI**, **CAVO** e **SEMENZATO** (1013);

(v. stampati Camera nn. 249, 413, 690, 744, 885, 959 e 1013)

di un disegno di legge d'iniziativa del **senatore** (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

(v. stampato Camera n. 1066)

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati **PANIZZUT**, **MOLINARI**, **LAZZARINI**, **LOIZZO**,

CATTOI , BARABOTTI , Davide BERGAMINI , BISA , BOF , BRUZZONE , CAVANDOLI , CECCHETTI , FURGIUELE , GIAGONI , MONTEMAGNI , MORRONE , NISINI , PIERRO , PRETTO e ZINZI (1182); ZANELLA (1200)

(v. stampati Camera nn. 1182 e 1200)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 agosto 2023*

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (n. 113)

d'iniziativa dei senatori **CASTELLONE , PIRRO e MAZZELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (n. 231)

d'iniziativa delle senatrici **ZAMPA e ZAMBITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di « diritto all'oblio oncologico » (n. 682)

d'iniziativa dei senatori **PATTON e SPAGNOLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2023

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono stata affette da malattie oncologiche (n. 772)

d'iniziativa del senatore **SCALFAROTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2023

Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (n. 849)

d'iniziativa del **senatore** (Consiglio regionale della Basilicata)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2023

nella seduta del 29 novembre 2023 assorbiti nel disegno di legge n. 851

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Balboni)

sul disegno di legge n. 851

22 novembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.

PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Zanettin)

sul disegno di legge n. 851

29 novembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato quale testo base dalle Commissioni di merito, recante disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del cosiddetto diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche;

rilevato che il disegno di legge mira a dare attuazione agli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44);

rilevato altresì che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 16 febbraio 2022 sul rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro - Verso una strategia globale e coordinata (P9_TA(2022)0038), « ritiene che le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro; chiede che la legislazione nazionale garantisca che i sopravvissuti al cancro non siano discriminati rispetto ad altri consumatori; prende atto dell'intenzione della Commissione di collaborare con le imprese per elaborare un codice di condotta che assicuri che i progressi compiuti in relazione ai trattamenti oncologici e la loro maggiore efficacia siano rispecchiati nelle pratiche aziendali dei fornitori di servizi finanziari; sostiene, nel contempo, la promozione dei progressi compiuti in Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, dove i sopravvissuti al cancro godono del "diritto all'oblio"; chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età; chiede l'introduzione di norme comuni per il diritto all'oblio nel quadro delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei consumatori del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di superare la frammentazione delle pratiche nazionali nel campo della valutazione del merito di credito e garantire la parità di accesso al credito per i sopravvissuti al cancro; chiede che il diritto all'oblio per i sopravvissuti al cancro sia incluso nella pertinente legislazione UE al fine di prevenire la discriminazione e migliorare l'accesso dei sopravvissuti al cancro ai servizi finanziari »;

valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Testor)

sul disegno di legge n. 851

22 novembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 851

Testo approvato dalla Camera dei deputati

**DISEGNO
DI LEGGE**
Testo degli
articoli
formulato
dalle
Commissioni
riunite
Art. 1.
(Oggetto,
finalità e
definizione)

Art. 1.

(Oggetto, finalità e definizione)

1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final), del 3

Identico.

febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)

Art. 2.
(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)

1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Identico.

2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.

4. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.

5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione.

6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio

della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e ».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 4.

(Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale)

1. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Art. 3.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)
Identico.

Art. 4.
(Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale)

Identico.

Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE N. 113

D'iniziativa della senatrice Castellone
ed altri

Art. 1.

(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione o rinnovo di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)

Identico.

2. In deroga agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, trascorso il periodo di cui al comma 1, in sede di stipulazione o di rinnovo dei contratti di cui al comma 1, il consumatore non è tenuto a dichiarare la pregressa patologia oncologica.
3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 sono nulle le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;
- b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;
- c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

DISEGNO DI LEGGE N. 231

D'iniziativa delle senatrici Zampa e Zambito

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

Art. 2.

(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipula dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipula del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali i termini e i requisiti terapeutici possono variare rispetto a quelli di cui al comma 1.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica progressiva quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;
- b) all'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;
- c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 4.

(Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)

1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.

2. La Consulta:

- a) vigila sull'attuazione della presente legge;
- b) formula al Ministro della salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 5;
- c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza;
- d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;
- e) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;
- f) formula una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), la Consulta può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei principi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.

DISEGNO DI LEGGE N. 682

D'iniziativa dei senatori Patton e Spagnoli

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, e che risultano clinicamente guarite, a non subire discriminazioni nell'accesso ai servizi bancari, finanziari e nell'adozione di minori.

Art. 2.

(Accesso ai servizi per persone guarite da patologie oncologiche)

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni di accesso ai servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi cinque anni dalla guarigione, o cinque anni dal termine del trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono essere raccolte, elaborate o considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore, e non possono essere causa di un aumento del premio assicurativo o dell'esclusione dalle garanzie del contratto assicurativo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti in via generale.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate ogni tre anni le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di requisiti essenziali per l'adozione di minori)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le indagini di cui al comma 4, relative allo stato di salute dei richiedenti, non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa. Il richiedente è esente dal dichiarare la presenza di una malattia oncologica pregressa trascorsi due anni dalla guarigione, ovvero due anni dal termine del trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia. »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « degli aspiranti genitori adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4-bis »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4-bis, ».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 772

D'iniziativa del senatore Scalfarotto

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 2.

(Accesso ai servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi)

1. Ai fini della stipula o del rinnovo di contratti relativi a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, il consumatore non è tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età.
2. In tutte le fasi di accesso dei consumatori a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti.
3. Laddove in precedenza fornite, le informazioni di cui al comma 1 non possono più venire in rilievo, ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del creditore, una volta trascorso il termine di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di cui al primo periodo, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso di tali dati procedono alla cancellazione degli stessi, previa comunicazione al soggetto interessato.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determina la nullità dei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento e di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
5. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi da quelli previsti dal comma 1 ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle sue finalità.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano, con proprie deliberazioni, gli interventi volti a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito, di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario finanziario che ometta di informare il consumatore in merito al suo diritto a non fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età, ovvero trascorso l'eventuale diverso termine stabilito con decreto del Ministero della salute. È considerata altresì scorretta la pratica dei medesimi operatori che, trascorso il termine prescritto, richiedano tali informazioni, ovvero che, sulla base di esse, si rifiutino di contrarre o applichino oneri, garanzie accessorie o altre condizioni contrattuali aggiuntive ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Le indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare non possono avere ad oggetto patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età. Il Ministro della salute individua, con

proprio decreto, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel rispetto delle sue finalità »;

b) all'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Ferma restando la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di tutela del consumatore, il Garante per la protezione dei dati personali vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 849

D'iniziativa del Consiglio regionale della Basilicata

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

Art. 2.

(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipulazione del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali possono variare i termini e i requisiti terapeutici rispetto a quelli di cui al comma 1.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi

- dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;
- b) all'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;
- c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 4.

(Consulta nazionale per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)

1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.

2. La Consulta di cui al comma 1:

- a) vigila sull'attuazione della presente legge;
- b) formula al Ministro della salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 5;
- c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza;
- d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;
- e) promuove l'adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;
- f) predispone una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), la Consulta di cui al comma 1 può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Consulta di cui all'articolo 4, con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se necessario predisponendo formulari e modelli. I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei principi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.2.3. Testo approvato 851 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 851

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 dicembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marrocco, Cappellacci, D'Attis, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Benigni, Deborah Bergamini, Casasco, Dalla Chiesa, De Palma, Gatta, Mazzetti, Mulè, Patriarca, Pittalis, Rossello, Paolo Emilio Russo, Saccani Jotti, Sorte, Tassinari, Tenerini e Tosi; Boschi, Guerini, Rossello, Cattoi, Steger, Richetti, Bonetti, Bonifazi, Enrico Costa, D'Alessio, Del Barba, De Monte, Faraone, Giachetti, Gruppioni, Ruffino, Sottanelli, Gadda e Madia; Rizzetto, Caretta, Foti, Lucaselli, Varchi, Zucconi e Vietri; Bicchielli, Lupi, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato e Tirelli; Furfaro, Malavasi, Boldrini, Ciani, Girelli e Stumpo; Sportiello; Gardini, Schifone, Ciocchetti, Colosimo, Trancassini, Kelany, Urzi, Caretta, Gaetana Russo, Dondi, Zurzolo, Matteoni, Mattia, Mantovani, Fabrizio Rossi, Frijia, Amorese, Di Giuseppe, De Corato, Iaia, Congedo, Maullu, Volpi, Buonguerrieri, Padovani, Maccari, Pozzolo, Malagola, Malaguti, La Salandra, Maerna, Morgante, Lucaselli, Ciaburro, Vietri, Cangiano, Marchetto Aliprandi, La Porta, Rizzetto, Rampelli, Messina, Giordano, Loperfido, Furgiuele, Loizzo, Matone, Bruzzone, Cappellacci, D'Attis, De Palma, Bagnasco, Tassinari, Benigni, Patriarca, Nevi, Barelli, Cesa, Romano, Pisano, Tirelli, Cavo e Semenzato; di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut, Molinari, Lazzarini, Loizzo, Cattoi, Barabotti, Davide Bergamini, Bisa, Bof, Bruzzone, Cavandoli, Cecchetti, Furgiuele, Giagoni, Montemagni, Morrone, Nisini, Pierro, Pretto e Zinzi; Zanella

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Art. 1.

(Oggetto, finalità e definizione)

1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria progressiva condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi)

1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.
4. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.
5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione.
6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta

prima del compimento del ventunesimo anno di età »;

b) all'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e ».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 4.

(Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale)

1. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difforni. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) e 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 23/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2023

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ostellari e per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REDIGENTE

(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(113) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(231) Sandra ZAMPA e Ylenia ZAMBITO. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(682) PATTON e SPAGNOLLI. - Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»

(772) SCALFAROTTO. - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

(849) CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA - Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico.

Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Discussione congiunta e rinvio. Adozione del disegno di legge n. 851 come testo base)

La relatrice per la 10^a Commissione [ZAMPA](#) (PD-IDP) pone innanzitutto in evidenza l'elevato valore etico e civile dei disegni di legge in discussione, anche facendo riferimento al ritardo che ormai caratterizza l'ordinamento italiano rispetto ad altre legislazioni europee, nonché alla recente risoluzione del Parlamento europeo, volta a impegnare gli Stati membri a rimuovere entro il 2025 le discriminazioni a danno dei soggetti guariti da patologie oncologiche.

Si sofferma quindi in modo particolare sul disegno di legge n. 851, il cui oggetto e le cui finalità sono definite dal comma 1 dell'articolo 1, mentre il comma 2 definisce il diritto all'oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, nei casi oggetto del medesimo disegno di legge.

In riferimento alla stipulazione o al rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di

investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, l'articolo 2 stabilisce l'inammissibilità di richiesta e di acquisizione di informazioni relative allo stato di salute qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Termini inferiori possono essere previsti, con provvedimento del Ministro della salute, in riferimento a determinate patologie oncologiche. È inoltre sancito il divieto di applicare al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti, nonché il divieto, per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari. Sono poi recate disposizioni in materia di nullità di clausole contrattuali e di attuazione.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina riguardante le adozioni, in particolare prevedendo che le indagini sulla salute degli aspiranti genitori adottivi non possono concernere patologie oncologiche qualora siano trascorsi più di 10 anni dalla fine del relativo trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Termini inferiori possono essere previsti, con provvedimento del Ministro della salute, in riferimento a determinate patologie oncologiche.

L'articolo 4 estende all'accesso alle procedure concorsuali e selettive, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o comunque concernenti lo stato di salute dei candidati, il divieto di richiedere informazioni concernenti patologie oncologiche. Viene rimessa a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro della salute e sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, la promozione di specifiche politiche attive.

Le disposizioni transitorie e finali sono recate dall'articolo 5.

La relatrice dà infine conto degli altri disegni di legge in titolo, mettendone in evidenza analogie e specificità.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), relatore per la 2^a Commissione, nel rinviare alla dettagliata relazione svolta della relatrice Zampa, esprime a nome di entrambi l'auspicio che l'approvazione di questo disegno di legge rappresenti un'ulteriore occasione per tutte le forze politiche di lavorare insieme nel migliore interesse del Paese. Il provvedimento è infatti atteso da tempo e colma una lacuna dell'ordinamento che interessa le moltissime persone che sono state affette da patologie oncologiche ma che oggi, per fortuna, anche grazie agli straordinari risultati della ricerca scientifica, hanno superato la malattia ed hanno il diritto di vivere nel pieno delle loro possibilità.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di adottare il disegno di legge n. 851, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

Le Commissioni riunite convengono.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) osserva l'elevata qualità del disegno di legge n. 851. Formula quindi l'auspicio di una rapida approvazione del testo base da parte delle Commissioni riunite.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Zambito, auspica una rapida approvazione da parte del Senato del provvedimento. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 851, segnala la possibilità di meglio chiarire, anche attraverso specifici atti di indirizzo che possano essere d'ausilio all'interprete, la portata normativa ed applicativa dell'inciso "anche esclusivamente tra privati", in quanto la determinazione dell'esatto perimetro della disposizione normativa potrebbe evitare, durante la fase applicativa, eventuali contenziosi.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) concorda nel ritenere che tutte le disposizioni del disegno di legge debbano essere di interpretazione chiara ed immediata, in quanto specialmente nei casi in cui si tratta dell'esigibilità di un diritto è assai frequente il sorgere di contenziosi, rispetto ai quali il legislatore ha il dovere di circoscrivere in maniera quanto più puntuale l'ambito applicativo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) ritiene che l'esame del provvedimento in materia di oblio oncologico rappresenti un fondamentale traguardo di civiltà che il Paese attendeva da tempo. Segnala che la trattazione di questo tema era iniziata già nella scorsa legislatura ma che, in ragione

dell'emergenza pandemica prima e dello scioglimento anticipato delle Camere poi, non ha trovato definitiva conclusione. Nel concordare con il senatore Bazoli circa l'opportunità che proprio su un tema così importante il Parlamento definisca tutti gli aspetti rilevanti, segnala al riguardo che in appositi atti di indirizzo unitari potrebbero altresì trovare spazio alcune precisazioni, emerse durante le audizioni svolte presso la Camera dei deputati, funzionali alla migliore formulazione dei decreti attuativi previsti dal provvedimento. Sotto un primo profilo rileva infatti che il termine di cinque o dieci anni senza episodi di recidiva richiesto dal provvedimento per l'applicazione delle misure ivi contenute non sempre risulta coerente rispetto ai diversi tipi di tumore. In particolare, esistono tipologie di tumori, come quelli al seno, che richiedono cure molto lunghe: in questi casi il termine decennale verrebbe calcolato dalla data di conclusione del trattamento attivo e pertanto in questo tipo di patologie i termini si allungherebbero considerevolmente. In conclusione, auspica che anche all'esito del dibattito svolto nelle Commissioni riunite il Governo possa individuare nei decreti attuativi le migliori soluzioni per tenere conto della diversità delle patologie oncologiche ai fini dell'applicazione del disegno di legge.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) nota che la previsione di termini ridotti della metà relativamente ai casi di patologie insorte prima del ventunesimo anno di età rappresenta un miglioramento del testo originario apportato dall'altro ramo del Parlamento. Sottolinea quindi a sua volta l'alta rilevanza dei disegni di legge in discussione.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) esprime il favore della propria parte politica riguardo il disegno di legge in discussione, pertanto meritevole di essere licenziato in tempi brevissimi dalle Commissioni riunite. Dopo aver giudicato sufficientemente chiara la formulazione dell'articolo 2, comma 1, riguardo alla stipulazione di contratti tra privati, richiama l'attenzione sull'importanza della successiva decretazione del Ministro della salute in merito alla definizione delle patologie oncologiche per cui si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2 e 4.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) rileva l'elevata utilità sociale dei disegni di legge in discussione, in special modo in relazione ai progressi della medicina rispetto al trattamento delle patologie oncologiche. Sollecita successivamente una riflessione in merito alle possibilità di efficacia delle specifiche politiche attive per il lavoro previste dal comma 2 dell'articolo 4, in mancanza della disponibilità di risorse dedicate.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) reputa la trattazione dei disegni di legge in discussione particolarmente qualificante per le istituzioni parlamentari. Queste sono infatti chiamate a definire un nuovo assetto legislativo idoneo a rimuovere le discriminazioni di cui hanno risentito numerosi cittadini colpiti da patologie oncologiche e successivamente e guariti, rendendo possibile il completo esercizio dei diritti individuali.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) manifesta l'orientamento favorevole del proprio Gruppo riguardo i testi in discussione, in quanto volti a garantire la piena partecipazione alla vita sociale di un numero elevato di cittadini, finora penalizzati da discriminazioni ingiustificate. In tale ambito, ha un rilievo particolare la finalità di una completa inclusione nel mercato del lavoro. Questa richiede peraltro un impegno mirato all'accompagnamento dei soggetti interessati.

Il presidente [ZAFFINI](#), nell'associarsi agli interventi svolti, sottolinea che la deroga concessa dalla Presidenza del Senato in ordine alla possibilità di svolgimento della discussione congiunta durante la sessione di bilancio è sintomatica dell'ampia e condivisa sensibilità riguardo la materia. Sollecita quindi una riflessione in merito all'opportunità di prevedere la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Questi ultimi, considerati gli spunti di riflessione offerti dal dibattito, potrebbero essere opportunamente connotati da finalità interpretative.

Il sottosegretario GEMMATO coglie la comunanza degli orientamenti espressi, peraltro già registrata nel corso della trattazione presso la Camera dei deputati. Ritiene quindi che la richiamata formulazione del comma 1 dell'articolo 2 sia adeguata a evitare il rischio di ambiguità interpretative.

Quanto all'emanazione dei decreti del Ministro della salute ai fini dell'individuazione dei casi per i quali è congrua l'applicazione di più brevi termini successivi alla conclusione dei trattamenti terapeutici risulterà fondamentale lo stimolo della comunità scientifica.

L'eventuale sussistenza di dubbi di carattere interpretativo inerenti il testo potrà invece essere superata sulla base della verifica dell'andamento dei lavori parlamentari e specialmente sulla base della trattazione di specifici ordini del giorno.

Il presidente [ZAFFINI](#) osserva il possibile determinarsi di dubbi in conseguenza dell'utilizzo nel testo dei termini "recidiva" e "ricaduta". Tenuto conto che il disegno di legge n. 851 interessa anche la materia del lavoro, è particolarmente importante porre attenzione alla necessità di prevenire contenziosi.

Il relatore per la 2a Commissione [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) concorda con le osservazioni del Presidente, ritenendo che certamente la migliore soluzione sia quella di chiarire ogni aspetto segnalato nel corso del dibattito attraverso un atto di indirizzo presentato dai relatori, al fine di scongiurare il rischio di eventuali trappole interpretative in sede di applicazione del provvedimento.

La relatrice per la 10a Commissione [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) si associa.

Su proposta dei relatori, le Commissioni riunite convengono infine di rinunciare alla presentazione di emendamenti e di fissare alle ore 12 di martedì 28 novembre il termine per la presentazione di ordini del giorno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.3.2.1.2. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REDIGENTE

(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(113) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(231) Sandra ZAMPA e Ylenia ZAMBITO. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(682) PATTON e SPAGNOLLI. - Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»

(772) SCALFAROTTO. - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

(849) CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA - Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico.

Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 novembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) da conto del parere favorevole sul disegno di legge n. 851, già adottato quale testo base, trasmesso dalla 4^a Commissione. Informa quindi che i relatori hanno presentato l'ordine del giorno G/851/1/2 e 10 (pubblicato in allegato).

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) illustra l'ordine del giorno presentato dai relatori G7851/1/2a e 10a, pubblicato in allegato, che raccoglie tutte le questioni emerse nel corso della discussione generale al fine sia di orientare l'interprete, sia di impegnare il Governo in vista dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal disegno di legge n. 851. Sottolinea, infatti, che l'orientamento comune di tutti i Gruppi parlamentari è stato quello di privilegiare la rapida approvazione definitiva del provvedimento, atteso da molti cittadini, rinunciando alla presentazione di emendamenti e pertanto a modificare il testo già approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, come segnalato da alcuni

commissari, era necessario chiarire talune questioni interpretative con riferimento ai commi 1 e 6 dell'articolo 2, nonché in relazione agli articoli 4 e 5. Nel dettaglio, l'ordine del giorno chiarisce che l'espressione "anche esclusivamente tra privati" di cui al comma 1 dell'articolo 2 ricomprende sia persone fisiche che giuridiche e che la locuzione "persona fisica contraente", contenuta nel comma 6 dell'articolo 2, si riferisce al titolare del diritto all'oblio. L'ordine del giorno, infine, raccoglie le indicazioni emerse durante il dibattito dirette ad assicurare, anche in considerazione dell'evoluzione della ricerca scientifica, un monitoraggio rispetto alla determinazione di un termine inferiore ai dieci anni in relazione alle diverse patologie oncologiche.

Replicando quindi al senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale chiede chiarimenti ai relatori rispetto al valore giuridico per l'interprete dell'ordine del giorno presentato, rileva come, pur essendo vincolante il solo testo della legge approvata pubblicato in Gazzetta ufficiale, l'ordine del giorno potrà rappresentare un'indicazione chiara per gli operatori del diritto chiamati ad applicare il provvedimento, nonché un impegno per il Governo in sede di definizione dei contenuti dei decreti attuativi.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) dichiara di condividere il contenuto dell'ordine del giorno presentato dai relatori, che chiarisce tutti gli aspetti emersi nel corso della discussione generale. Auspica pertanto che, all'esito dell'esame di un provvedimento condiviso da tutte le forze politiche, anche questo ordine del giorno, parimenti condiviso, possa avere nei fatti un valore vincolante per tutti i soggetti coinvolti. Il presidente [ZAFFINI](#) sottolinea la pregnanza dell'ordine del giorno, in particolare in riferimento alla successiva emanazione dei decreti ministeriali.

Il sottosegretario GEMMATO prende atto della scelta compiuta dalle Commissioni riunite di privilegiare l'esigenza di una conclusione in tempi rapidi dell'*iter* rispetto alla possibilità di procedere alla fase emendativa. Fa presente quindi la volontà del Governo, in sede di predisposizione dei successivi provvedimenti, di attenersi alle indicazioni fornite dalle Commissioni riunite. Verrà altresì tenuto conto degli spunti emersi dal dibattito svolto, sia in questa sede che nella Camera dei deputati, nonché delle aspettative della società civile.

Propone infine una modifica al testo dell'ultimo capoverso dell'ordine del giorno precedentemente presentato, consistente nell'inserimento della formula "valutare l'opportunità di".

La relatrice per la 10ª Commissione [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal sottosegretario Gemmato. Si sofferma quindi sull'utilità dell'ordine del giorno proposto al fine di prevenire ambiguità interpretative, specialmente in riferimento alla locuzione "persona fisica contraente", necessariamente riferita al titolare del diritto all'oblio. Il richiamo all'espressione "anche esclusivamente tra privati" risulta a sua volta fondamentale in relazione al futuro operato degli interpreti. Rivestono inoltre particolare rilevanza in relazione alla successiva attività di normazione del Governo gli impegni riferiti agli articoli 4 e 5.

L'ordine del giorno G/851/1/2 e 10 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi posto in votazione su richiesta del senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*), il quale preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, giudica infatti il testo proposto soddisfacente, anche in considerazione degli impegni volti alla promozione di specifiche politiche attive per il lavoro e alla possibilità di determinazione di termini inferiori a quelli decennali di cui agli articoli 2 e 4.

Previa verifica della presenza del numero legale, le Commissioni riunite approvano quindi, all'unanimità, l'ordine del giorno G/851/1/2 e 10 (testo 2).

In esito a successive e distinte votazioni risultano poi approvati all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge n. 851.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che si passerà alla votazione del mandato ai relatori.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) manifesta soddisfazione per l'andamento celere dei lavori, che ha dimostrato la sussistenza di una forte e comune sensibilità nei confronti del tema dell'oblio oncologico. Dichiara quindi il voto favorevole del Gruppo.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) pone in evidenza il buon andamento dei lavori e la sensibilità dei relatori, solleciti nell'accogliere gli orientamenti offerti dal dibattito. Espressa fiducia nei confronti del recepimento da parte del Governo delle indicazioni fornite dalle Commissioni riunite, osserva l'importanza della certezza nei rapporti giuridici riguardanti le persone guarite da patologie

oncologiche. Dichiaro in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprime il voto favorevole di Forza Italia sul provvedimento.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega, sottolinea come il testo tenti di superare definitivamente, anche da un punto di vista delle dinamiche contrattuali, la malattia oncologica. Il provvedimento tocca infatti aspetti davvero delicatissimi per chi, pur guarito, è stato affetto da una patologia oncologica e, fino ad ora, nella valutazione dei contratti da sottoscrivere, è stato costretto a effettuare valutazioni sulla propria possibilità di sopravvivere. Anche per questa ragione, auspica in futuro una possibile estensione delle previsioni del disegno di legge anche ad altre patologie, sottolineando come un ulteriore aspetto da affrontare non può che riguardare, in generale, la tutela del diritto alla riservatezza in relazione alle proprie condizioni di salute in sede di stipulazione di alcuni rapporti contrattuali.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS) esprime, a nome del proprio Gruppo, un voto convintamente favorevole sul provvedimento, atteso da molto tempo da una larga parte della popolazione.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) ritiene lo svolgimento dei lavori del tutto soddisfacente. In particolare, è da apprezzare l'impegno dei relatori, che hanno saputo recepire gli orientamenti delle Commissioni riunite. Inoltre, il disegno di legge in discussione è conseguente ad aspettative sociali di ormai lunga durata; è dunque essenziale che la successiva decretazione ministeriale sia sollecita e, pertanto, in sintonia con lo sforzo compiuto per abbreviare i tempi dell'*iter*. È altresì di grande rilevanza la prospettiva di riduzioni del richiamato termine decennale, alla luce della varietà delle patologie oncologiche e dell'evoluzione delle terapie. Le Commissioni riunite, all'unanimità, conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 851, con contestuale assorbimento dei disegni di legge n. 113, 231, 682, 772 e 849, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 11,10.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [851](#)

G/851/1/2 e 10 (testo 2)

I Relatori

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 851, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche,

apprezzate le finalità cui è volto il disegno di legge in parola,

considerato il dibattito svolto e le convergenze registrate nel corso di esso tra tutti i Gruppi parlamentari,

impegnano il Governo

con riferimento all'articolo 2, a valutare l'opportunità di interpretare l'espressione "anche esclusivamente tra privati", di cui al comma 1, nel senso di ricomprendere tutti i soggetti privati, sia persone fisiche sia persone giuridiche, nonché di considerare la locuzione "persona fisica contraente", di cui al comma 6, come riferita al titolare del diritto all'oblio;

con riferimento all'articolo 4, a valutare l'opportunità di assicurare a favore delle persone già affette da patologia oncologica tutte le misure volte alla promozione di politiche attive, in modo da garantire l'eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, a valutare l'opportunità di monitorare, in particolare ai fini della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'evoluzione della ricerca scientifica ai fini della determinazione del termine inferiore ai 10 anni per le persone già affette da patologie oncologiche.

G/851/1/2 e 10

I Relatori

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 851, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche,

apprezzate le finalità cui è volto il disegno di legge in parola,

considerato il dibattito svolto e le convergenze registrate nel corso di esso tra tutti i Gruppi parlamentari,

impegnano il Governo

con riferimento all'articolo 2, a valutare l'opportunità di interpretare l'espressione "anche esclusivamente tra privati", di cui al comma 1, nel senso di ricomprendere tutti i soggetti privati, sia persone fisiche sia persone giuridiche, nonché di considerare la locuzione "persona fisica contraente", di cui al comma 6, come riferita al titolare del diritto all'oblio;

con riferimento all'articolo 4, a valutare l'opportunità di assicurare a favore delle persone già affette da patologia oncologica tutte le misure volte alla promozione di politiche attive, in modo da garantire l'eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, a monitorare, in particolare ai fini della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'evoluzione della ricerca scientifica ai fini della determinazione del termine inferiore ai 10 anni per le persone già affette da patologie oncologiche.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

136ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che il provvedimento, pur condivisibile nelle finalità, risulta insufficiente dal punto di vista delle misure concrete da attuare. Pertanto, annuncia un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare, nella seduta delle ore 9 di domani, l'esame del disegno di legge costituzionale n. 891 (*Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato*), già assegnato alla Commissione, e di abbinarlo ai disegni di legge costituzionale n. 427, n. 731 e n. 888, di cui è già stato avviato l'esame in

sede referente nella seduta pomeridiana del 4 ottobre scorso, che riguardano il medesimo argomento. Si è concordato altresì di incaricare il relatore Della Porta di presentare una proposta di testo unificato, in modo da accelerare l'*iter* delle proposte, su cui si registra un consenso ampio e condiviso. Si è inoltre stabilito di avviare, sempre nella seduta convocata alle ore 9 di domani, giovedì 23 novembre, l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 935 (*Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*), assegnato ieri alla Commissione, e n. 830 (*Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*). A tale riguardo, si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni, stabilendo che ciascun Gruppo potrà indicare quattro nominativi, entro le ore 12 di lunedì 27 novembre. Si è altresì convenuto che, in aggiunta, la Commissione nel suo complesso potrà designare fino a un massimo di dieci tra soggetti istituzionali e parti sociali da audire. In ogni caso, al termine della seduta di domani, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza, per definire nel dettaglio le modalità e i tempi delle audizioni, che potrebbero avere inizio venerdì 1° dicembre. La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 936

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1, comma 1, prevede che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani sia attuata in conformità con il Piano strategico Mattei. Al comma 2, vengono indicati i settori di particolare interesse del Piano, che coprono diversi ambiti: dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale. In base al comma 3, il piano prevede strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano. Il comma 4 fissa in quattro anni la durata del piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della scadenza. Il comma 5 stabilisce che il Piano Mattei costituisca la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza;
 - l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano. Ai sensi del comma 1, la cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio, ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti "della società civile e del terzo settore", individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
 - l'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 2;
 - l'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione per il supporto dell'attività della Cabina di regia, disciplinandone la relativa composizione;
 - l'articolo 5 prevede che il Governo trametta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - l'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4;
- preso atto, altresì, che:
- secondo il preambolo del decreto-legge la straordinaria necessità ed urgenza del decreto in esame risiede nell'esigenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano, oltre che nell'esigenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione e la costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e Stati africani;

considerato, infine, che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia della politica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 108 (ant.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

108ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) Deputato Patrizia MARROCCO e altri. - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella)

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e per la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Presso le Commissioni di merito 2a e 10a riunite, esso è stato congiunto con altri disegni di legge simili e al contempo è stato adottato come testo base per l'esame. I disegni di legge vertono sul cosiddetto diritto all'oblio, essendo tesi a far fronte al fenomeno ricorrente per cui, nonostante l'avvenuta guarigione clinica, una consistente parte di persone guarite dal tumore sperimenta discriminazioni nell'esercizio dei propri diritti, in particolare con riferimento all'accesso a servizi finanziari, bancari e assicurativi. Il disegno di legge n. 851 si compone di 5 articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo, in attuazione anche degli articoli 7(sul rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (sulla protezione dei dati personali), 21 (sulla non discriminazione), 35 (sulla protezione della salute) e 38 (sulla protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44.

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che non è ammessa la richiesta - in sede di stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati - di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone che le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscano alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

Il comma 3 aggiunge che, in tali casi, non possono essere applicati costi o oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti.

Il comma 4 sancisce il divieto per i soggetti prima citati di richiedere alla controparte l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma, ed è prevista la nullità delle clausole difformi da tale divieto.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge sulle adozioni, stabilendo che le indagini concernenti la salute dei richiedenti non possono avere ad oggetto patologie oncologiche qualora siano trascorsi più di dieci anni dalla fine del relativo trattamento terapeutico, senza recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

L'articolo 4 introduce, nell'ambito delle procedure selettive, il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute dei candidati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e guariti da più di dieci anni, ovvero da più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

L'articolo 5, infine, detta le disposizioni transitorie e finali.

Il Relatore presenta, quindi, un conferente schema di parere favorevole, in cui si richiama la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 febbraio 2022, sul rafforzamento in Europa della lotta contro il cancro e in cui si chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere, analogamente alla posizione assunta alla Camera. Ricorda tuttavia che l'Italia arriva in ritardo, rispetto ad altri Paesi europei, su un provvedimento che completa la guarigione fisica anche con quella sociale. Prospetta, infine, la possibilità di stabilire in futuro norme analoghe anche per la guarigione da altre malattie specifiche.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (n. 90)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), relatore, riepiloga i contenuti principali dello schema di osservazioni già illustrato in precedenza che, in attuazione a una parte della delega fiscale, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, che recepisce l'accordo sul cosiddetto Secondo pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, per l'introduzione della cosiddetta *global minimum tax*.

Propone quindi di formulare osservazioni non ostantive, evidenziando due rilievi di natura formale. In particolare, all'articolo 9, comma 1, le parole "Direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022", andrebbero sostituite con le parole "direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022", al fine di tenere conto della rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE L 013, del 16 gennaio 2023, pag. 9; all'articolo 9, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il riferimento alla versione dell'11 marzo 2022 del Commentario alle regole OCSE, essendo già stata annunciata la prossima pubblicazione di una versione aggiornata, alla stessa stregua delle Guide amministrative, ivi citate senza riferimento temporale, sebbene una prima versione sia già stata pubblicata a febbraio 2023.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) ([COM\(2023\) 416 definitivo](#))

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, sulla proposta di direttiva in titolo, relativa al monitoraggio sullo stato del suolo, in cui si ritiene la proposta in linea con il principio di sussidiarietà, ma suscettibile di miglioramento con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento a una serie di punti specifici, elaborati anche alla luce dell'intervento svolto dalla senatrice Murelli.

In particolare, rileva la necessità di un migliore coordinamento tra la proposta in esame e la proposta di "legge europea sul ripristino della natura" (COM(2022) 304). Rileva, inoltre, aspetti relativi al coinvolgimento delle regioni, alla presenza naturale di inquinanti in alcune zone, alla necessità di chiarire meglio le definizioni di servizi ecosistemici, siti potenzialmente contaminati, suolo sano e suolo non sano.

Propone di rilevare, inoltre, la necessità di una maggiore coerenza normativa tra più requisiti sovrapposti dettati da altre normative e tra il riferimento agli eventi scatenanti e un approccio basato sul rischio, nonché di limitare il ruolo dell'autorità competente alla supervisione e approvazione della valutazione del rischio in funzione del sito, e di limitare il registro pubblico ai soli siti contaminati, distinguendoli da quelli potenzialmente contaminati.

Ritiene opportuno anche rilevare che le sanzioni dovrebbero essere proporzionate alla natura e alla gravità della condotta illecita e non al fatturato della persona giuridica o della persona fisica che ha commesso la violazione, e che le procedure di bonifica relative al ripristino dei suoli contaminati dovrebbero essere maggiormente uniformate a livello europeo. Rileva infine l'opportunità di alcune modifiche agli allegati.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede anzitutto di poter rinviare la votazione. Chiede inoltre chiarimenti sui possibili oneri amministrativi connessi con l'introduzione di un meccanismo volontario di certificazione della salute del suolo, nonché sul riferimento alle attività che consentono di individuare un sito come potenzialmente contaminato.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di rinvio del voto. Nel prendere atto del lavoro svolto dal Relatore nel merito dei diversi aspetti che compongono la proposta di direttiva, si dissocia dalla posizione assunta, che non si limita a integrare o mitigare la proposta, ma si spinge sino a depotenziarne gli effetti. Ciò rispecchia l'approccio politico generale della maggioranza sui temi ambientali, ritenuti un ostacolo allo sviluppo delle attività imprenditoriali.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) replica riaffermando l'impegno dell'attuale maggioranza di governo nei confronti dei temi ambientali, ritenendo al contempo opportuno evitare inutili oneri burocratici e finanziari per le amministrazioni pubbliche e per i privati, in linea con il principio di proporzionalità. Si dichiara peraltro disponibile ad accogliere eventuali indicazioni concrete per trovare una linea su cui poter convenire.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(936\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 161 del 2023, che prevede il cosiddetto "Piano Mattei", finalizzato alla costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Tale cooperazione è attuata attraverso la condivisione e la partecipazione degli Stati africani all'individuazione, definizione e attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali, perseguendo obiettivi di interesse

condiviso quali la promozione di una crescita comune, la creazione di opportunità di lavoro, il miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale.

L'articolo 1 del disegno di legge enuncia i settori di cooperazione entro i quali verrà attuato il Piano, per il quale è prevista una durata quadriennale (fatta salva la possibilità di essere aggiornato prima della scadenza). I settori interessati dal Piano sono molteplici e vanno dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale, dalla promozione delle esportazioni e degli investimenti all'agricoltura, alla sicurezza alimentare. Il partenariato tra Italia e Paesi africani verrà attuato nel solco di strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano.

L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per l'implementazione del Piano. La Cabina è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.a., uno della società SACE S.p.a. e uno della società Simest S.p.a. Fanno parte della Cabina di regia anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del mondo universitario e della ricerca, rappresentanti di enti pubblici o privati, oltre che esponenti della società civile e del terzo settore. Ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento, che spettano al Presidente del Consiglio, l'articolo 3 elenca i compiti della Cabina di regia, tra cui: coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche; "finalizzare" il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti; monitorare la sua attuazione, anche ai fini del suo aggiornamento; approvare la relazione annuale al Parlamento; promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

L'articolo 4 reca l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, di un'apposita struttura di missione a supporto del Presidente del Consiglio e del Ministro degli esteri, con funzioni relative alla cura del segretariato e alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento.

Riguardo agli oneri relativi al personale composto da 19 unità, la relazione tecnica specifica che sono utilizzati i medesimi criteri di quantificazione valevoli per la struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ogni anno. La relazione al Parlamento dovrà stabilire le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano medesimo e ad aumentarne l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi fissati.

L'articolo 6 reca la disposizione finanziaria e quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4 e provvede alla relativa copertura. Gli oneri previsti per l'istituzione della suddetta struttura di missione ammontano a euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a partire dal 2024.

Infine, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) esprime la propria contrarietà nei confronti del provvedimento in esame, che prevede una Cabina di regia, struttura pletrica che dovrebbe svolgere funzioni non del tutto chiare, e su cui chiede al Relatore una integrazione di istruttoria per mettere maggiormente in luce le funzioni, i compiti e in particolare gli oneri finanziari. Ritiene inoltre necessario approfondire quali risorse finanziarie siano impiegate nella strategia di coinvolgimento dei paesi africani, relativamente ai quali evidenzia peraltro l'avvicinamento politico ad altre realtà statali.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ribadisce che il decreto-legge fissa una cornice procedurale che richiederà successivamente ulteriori risorse. Esprime quindi piena condivisione e sostegno all'approccio avviato dal Governo sull'Africa e sottolinea come il contingente italiano in Niger sia stato l'unico a cui sia stato chiesto di restare nell'area, così confermando la bontà dell'approccio complessivo, di partenariato, portato avanti con i paesi africani.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl) sottolinea l'importanza di un approccio che tenga conto della necessità di favorire e promuovere lo sviluppo dei Paesi africani e ritiene che la linea incentrata sul cosiddetto Piano Mattei ne sia una chiara espressione, in grado di rafforzare il ruolo che l'Italia potrà esplicare per la stabilità della regione e per gli interessi nazionali ed europei.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene che il provvedimento sul Piano Mattei andrebbe reso coerente con le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e con i fondi che tale settore ha a disposizione. Il rischio è che altrimenti si creino profili di evidente sovrapposizione di funzioni, con grave pregiudizio per le finalità che il testo in esame mira a perseguire e con le concrete possibilità che si producano effetti opposti a quanto ottimisticamente affermato dal Governo.

Il relatore [SATTA](#) (Fdl) ricorda che il decreto in conversione costituisce solo un tassello di un quadro complessivo relativo a un piano strategico pluriennale che si dovrà strutturare e sviluppare. Conviene peraltro sulla necessità di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 851

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato quale testo base dalle Commissioni di merito, recante disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del cosiddetto diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche;

rilevato che il disegno di legge mira a dare attuazione agli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44);

rilevato altresì che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 16 febbraio 2022 sul rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro - Verso una strategia globale e coordinata (P9_TA(2022)0038), *"ritiene che le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro; chiede che la legislazione nazionale garantisca che i sopravvissuti al cancro non siano discriminati rispetto ad altri consumatori; prende atto dell'intenzione della Commissione di collaborare con le imprese per elaborare un codice di condotta che assicuri che i progressi compiuti in relazione ai trattamenti oncologici e la loro maggiore efficacia siano rispecchiati nelle pratiche aziendali dei fornitori di servizi finanziari; sostiene, nel contempo, la promozione dei progressi compiuti in Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, dove i sopravvissuti al cancro godono del "diritto all'oblio"; chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età; chiede l'introduzione di norme comuni per il diritto all'oblio nel quadro delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei consumatori del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di superare la frammentazione delle pratiche nazionali nel campo della valutazione del merito di credito e garantire la parità di accesso al credito per i sopravvissuti al cancro; chiede che il diritto all'oblio per i sopravvissuti al cancro sia incluso nella pertinente legislazione UE al fine di prevenire la discriminazione e migliorare l'accesso dei sopravvissuti al cancro ai servizi finanziari";* valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo, recante norme in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario italiano;

considerato che:

- il titolo I (articoli da 1 a 7) introduce norme volte alla revisione della residenza fiscale in relazione con l'estero, nonché a conformare il sistema d'imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche con norme per i lavoratori impatriati e per il *reshoring* di imprese o attività produttive che tornano a investire in Italia;

- l'articolo 4 dispone un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato;

- il titolo II (articoli da 8 a 60) reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, che recepisce, nel mercato unico, l'accordo sul cosiddetto Secondo pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, per l'introduzione di un livello d'imposizione fiscale minimo pari al 15 per cento, in tutti i 145 Stati aderenti, per i grandi gruppi multinazionali d'impresa, cosiddetta *global minimum tax*, in forza della legge delega fiscale 9 agosto 2023, n. 111, che fissa procedure e criteri di delega sul modello della legge di delegazione europea;

ricordato che:

- nell'ambito del Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS (*OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS - Base Erosion and Profit Shifting*), che conta oggi 145 Stati ed è volto a contrastare le strategie di pianificazione fiscale che sfruttano le lacune e le discrepanze nelle norme fiscali per spostare artificialmente i profitti verso luoghi con aliquote fiscali più basse, che procurano perdite di gettito annuale per i governi pari a 100-240 miliardi di dollari l'anno (4-10 per cento del gettito fiscale globale sul reddito delle società), 140 Paesi hanno aderito alla Soluzione dei Due Pilastri, dell'8 ottobre 2021, relativa all'Azione n. 1 sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, in cui il Primo pilastro riguarda la corretta allocazione dei profitti soggetti a tassazione e il Secondo pilastro l'introduzione della tassazione minima del 15 per cento (alla cui attuazione, ad oggi, più di 50 giurisdizioni fiscali nazionali hanno dato concreto avvio), e alle "regole GloBE" (*Global Anti-Base Erosion Model Rules*) del 14 dicembre 2021, con il relativo Commentario del 14 marzo 2022, a cui ha fatto seguito l'adozione della Guida amministrativa il 13 luglio 2023;

- la direttiva (UE) 2022/2523, entrata in vigore il 23 dicembre 2022 e che deve essere attuata negli Stati membri entro il 31 dicembre 2023, ricalca sostanzialmente il modello impositivo del citato accordo OCSE/G20 dell'ottobre 2021, salvo alcune differenze tra cui quella di estendere la disciplina anche ai gruppi nazionali di imprese (sempre con un fatturato consolidato minimo di 750 milioni di euro) e quella di assoggettare ad imposizione integrativa (*top-up tax*) tutte le imprese localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, incluse le controllanti capogruppo che applicano l'imposta minima integrativa, in relazione alle controllate non residenti;

- la stessa direttiva afferma, ai considerando nn. 6, 11, 22, 24 e 27, che gli Stati membri, nell'applicare la direttiva, devono tenere conto di tutti i documenti e orientamenti adottati dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, come fonte illustrativa e interpretativa delle norme stabilite dalla direttiva, e che gli Stati membri possono scegliere di recepirli nei propri ordinamenti nazionali;

valutato che lo schema di decreto legislativo, al titolo I, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE e, al titolo II, reca una corretta ed esaustiva attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, alla luce di tutti i documenti e orientamenti adottati dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS in relazione al Secondo pilastro dell'Azione 1 sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

[all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole "Direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022", con le seguenti "direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022", al fine di tenere conto della](#)

[rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE L 013, del 16 gennaio 2023, pag. 9;](#)

all'articolo 9, comma 3, si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla versione dell'11 marzo 2022 del Commentario alle regole OCSE, essendo già stata annunciata la prossima pubblicazione di una versione aggiornata, alla stessa stregua delle Guide amministrative, ivi citate senza riferimento temporale, sebbene una prima versione sia già stata pubblicata a febbraio 2023.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 416 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4a Commissione permanente,

esaminata la proposta di direttiva COM(2023) 416 relativa al monitoraggio sullo stato del suolo e la sua resilienza, la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea; considerato che:

- il processo di degrado del suolo non si arresta ai confini nazionali, ma li trascende, inficiando il potenziale di fertilità dello stesso, la biodiversità, la salute umana e la risposta agli eventi meteorologici estremi, ai rischi legati al clima e agli incendi, e che il perdurante stato di degrado del suolo evidenzia la presenza di significative lacune normative e operative nelle vigenti politiche nazionali e dell'UE;
- la proposta integra la legislazione ambientale europea vigente, come le direttive sulle emissioni industriali, sui rifiuti, sulle discariche, sulla responsabilità ambientale, nonché sulla tutela penale dell'ambiente, contemplando tutti i tipi di contaminazione del suolo, compresa quella storica, e definisce un quadro omogeneo di monitoraggio, per la produzione e la valutazione di dati comparabili sulla salute del suolo, aumentarne la resilienza e di garantirne un uso sostenibile, con l'obiettivo di ottenere suoli sani in tutta l'UE entro il 2050;

tenuto conto della relazione del Governo, del 5 ottobre 2023, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

È necessario che vi sia un coordinamento tra la proposta in esame e la proposta di "legge europea sul ripristino della natura" (COM(2022) 304), su cui il Consiglio e il Parlamento europeo, il 9 novembre scorso, hanno raggiunto un accordo politico. In particolare, occorre delineare chiaramente i rapporti fra l'obbligo di aumento del *trend* di incremento degli spazi verdi urbani a partire dal 2031 (articolo 6 della legge europea sul ripristino della natura), l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero nel 2050 (stabilito dalla Strategia dell'UE per il suolo COM(2021) 699) e i principi sulla mitigazione e compensazione della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici (articolo 11 della proposta di direttiva in esame).

In relazione alla nuova *governance* del suolo, si rileva che l'istituzione dei distretti del suolo e delle relative autorità competenti (articoli 4 e 5 della proposta), non potrà prescindere dal coinvolgimento pieno delle regioni, sia per le competenze legislative e amministrative, sia per la programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti delle stesse in tema di governo del territorio (anche in materia di bonifica di siti inquinati);

Si ritiene anche opportuno tenere conto delle diffuse eterogeneità nella composizione del suolo e sottosuolo del territorio come quello italiano, in cui la presenza di inquinanti in talune zone (come l'arsenico o altri metalli) dipenda non da emissioni antropiche ma dalla particolare composizione storica o geologica del suolo e del sottosuolo.

Riguardo alle definizioni, si evidenzia la scarsa chiarezza di quella di "servizi ecosistemici" enunciata nell'articolo 3, numero 3), della proposta di direttiva. Con riferimento all'articolo 11, recante principi di mitigazione del consumo di suolo, si ritiene preferibile migliorarne la definizione con una formulazione più generica, anche per il rapporto sinergico che questo articolo ha con la "gerarchia del consumo di suolo", prevista nella già citata Strategia dell'UE per il suolo per il 2030.

Inoltre, la lettera *b)* del medesimo articolo 11 potrebbe essere integrata con la locuzione "entro i limiti

della fattibilità tecnica ed economica", analogamente alla lettera *a*), per indicare una compensazione effettiva della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici, ossia fattibile sotto il profilo sia tecnico sia economico.

Sempre sulle definizioni di cui all'articolo 3, sarebbe opportuno distinguere i "siti potenzialmente contaminati" da quelli "contaminati", utilizzando due distinte definizioni. Conseguentemente, la definizione di "contaminazione del suolo" dovrebbe tenere conto della presenza di prove sul fatto che la sostanza o l'agente chimico nel suolo comporta un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.

Inoltre, la definizione di "suolo sano" dovrebbe incorporare la distinzione tra i diversi suoli e gli usi del suolo, discriminanti anche per la valutazione del rischio e la definizione di salute.

All'articolo 9 la definizione di "suolo non sano" prevede che, se uno dei criteri non è soddisfatto, il suolo sarà considerato automaticamente non sano (come nella valutazione dello stato dei corpi idrici nella direttiva delle acque), escludendo a prescindere la capacità di fornire determinati servizi ecosistemici. Tale fattispecie rischia di eccedere gli obiettivi della proposta, considerata anche la problematicità dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque.

Inoltre, l'introduzione di un meccanismo di certificazione della salute del suolo per le transazioni fondiarie, anche se volontaria, potrebbe aggravare di oneri amministrativi supplementari il trasferimento dei siti, che non soddisfano la definizione di "suolo sano".

L'articolo 13 della proposta definisce i siti potenzialmente contaminati come i luoghi, individuati dagli Stati membri, in cui si sospetta una contaminazione del suolo sulla base di prove raccolte in linea con una serie di criteri. Tali criteri sembrano tuttavia anticipare eccessivamente la tutela nei confronti della potenziale contaminazione, in quanto si stabilisce che è sufficiente l'esercizio di un'attività, conclusa o in corso, a rischio di essere potenzialmente contaminante, indipendentemente dal verificarsi di un qualsiasi incidente o altro evento che possa aver provocato una contaminazione del suolo o il superamento di valori limite di inquinamento, per identificare il sito come potenzialmente contaminato. Sarebbe opportuno, quindi, una migliore e più puntuale definizione dei casi, in presenza dei quali poter stabilire la sussistenza di un rischio o pericolo di contaminazione concreto e a cui ricondurre gli obblighi e adempimenti che ne conseguono.

In merito, si ricorda che il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), definisce un sito come potenzialmente contaminato quando sia accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali, tale da rappresentare un potenziale rischio per la salute umana, da cui fa discendere specifici obblighi di adempimento.

Per quanto riguarda ancora gli articoli 13 e 14, la legislazione nazionale e quella dell'Unione europea dovrebbero essere coerenti per evitare i doppi requisiti (ad esempio, le disposizioni sul suolo per i siti di produzione industriale contenute nella direttiva sulle emissioni industriali IED); l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati dovrebbe basarsi sulla caratterizzazione del sito stesso e non dall'esercizio di una certa attività sul sito; l'introduzione di "eventi scatenanti" non risponde pienamente al contesto dei siti potenzialmente contaminati per i quali la proposta stessa prevede un approccio basato sul rischio.

Riguardo l'articolo 15, il ruolo dell'autorità competente dovrebbe essere quello di garantire che la valutazione del rischio sia eseguita in modo appropriato e di approvare tale valutazione, piuttosto che effettuare una valutazione specifica del sito, lasciando le valutazioni del rischio specifiche per sito alla parte responsabile, sulla base della metodologia di valutazione e del rischio definita dallo Stato.

L'introduzione del registro pubblico, prevista dall'articolo 16, dovrebbe limitarsi ai soli siti contaminati e non anche ai siti potenzialmente contaminati o in subordine predisporre due sezioni separate del registro, con la possibilità di rimozione, in entrambi i casi, dalla lista quando siano condotte le attività di bonifica.

Nell'allegato I, parte B, i criteri indicanti la buona salute del suolo dovrebbero essere chiariti al fine di collegarsi alla metodologia di valutazione del rischio, che tiene conto della finalità e dell'uso del suolo. Nell'allegato II, parte B, sarebbe opportuno ampliare il numero di metodologie di analisi per ottenere dei risultati analitici che, considerando i diversi tipi di suolo, permettano di ottenere valutazioni

complete ed accurate.

Le sanzioni, previste dall'articolo 23, dovrebbero essere proporzionate alla natura e alla gravità della condotta illecita e non al fatturato della persona giuridica o della persona fisica che ha commesso la violazione.

Nell'Allegato I (parte B e C), considerato che il suolo è una risorsa fondamentale per l'agricoltura, si dovrebbe considerare non solo l'eccesso di nutrienti nel suolo, ma anche la loro carenza. Sarebbe opportuno aggiungere tra i principi di gestione sostenibile del suolo, elencati nell'Allegato III, anche la *Nutrient Use Efficiency* (c.d. NUE), il cui monitoraggio, favorisce le buone pratiche di fertilizzazione. Infine, si ritiene opportuno che le procedure di bonifica, ivi incluse le pratiche burocratiche per l'avvio di tali procedure, relative al ripristino dei suoli contaminati, siano maggiormente uniformate a livello europeo. La proposta, infatti, chiarisce nella sua relazione illustrativa, che per quanto riguarda la bonifica e il ripristino di siti contaminati, l'opzione prescelta è quella che consente un'elevata flessibilità, che però "può comportare un rischio maggiore di non conseguire l'obiettivo di conseguire la salute dei suoli entro il 2050".

1.4.2.3. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 152 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

152^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per evidenziare la rilevanza del tema trattato dal provvedimento, ricordando un proprio disegno di legge già presentato in materia all'inizio della Legislatura. Sottolinea come i malati oncologici debbano affrontare il grave problema della difficoltà o impossibilità a stipulare contratti di mutuo o assicurativi o a procedere a scelte significative come l'adozione di bambini, situazione rispetto alla quale il provvedimento intende permettere una parità di trattamento su tali questioni anche per coloro che sono stati malati oncologici. Sottolinea l'alta percentuale di soggetti, pari a circa 1 milione di persone, che hanno superato una malattia oncologica, mentre circa 3 milioni di malati convivono in modo cronico con la patologia. A queste persone va data una risposta in termini di possibilità di procedere alla stipula di contratti e alle scelte di vita riconosciute a tutti i cittadini. Sottolinea l'importanza di alcune modifiche che andrebbero apportate al provvedimento, che attualmente prevede l'arco temporale dei dieci anni senza la presenza di recidive della malattia, un termine particolarmente lungo che sarebbe opportuno ridurre in sede di Commissioni di merito. Preannuncia quindi l'intervento in tale senso della propria parte politica, ringraziando comunque per la trasversalità dell'appoggio da parte delle diverse componenti politiche sul tema in esame.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) associandosi ai rilievi formulati dalla senatrice Castellone, auspica che venga modificato in sede referente il termine di dieci anni, attualmente previsto dal provvedimento. Sottolinea comunque come il disegno di legge in esame rechi importanti misure per sostenere la praticabilità concreta, in materia di stipula di contratti bancari, assicurativi e di altre scelte contrattuali e inerenti alla vita, a favore di coloro che abbiano vissuto una malattia oncologica.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) ricorda l'impegno profuso dalle diverse parti politiche sul tema all'esame, richiamando anche l'*iter* svolto presso la Camera dei deputati, nell'intento comune di colmare un *vulnus* nell'ordinamento. Sottolinea come attualmente le accresciute possibilità di guarire dalla patologia oncologica non giustificano uno stigma a vita, rispetto alla stipula di contratti ovvero rispetto a scelte l'adozione. Conclude quindi preannunciando l'intento della propria parte politica di condividere il provvedimento anche in sede di esame di merito.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea come la patologia oncologica si differenzi in diversi tipi di malattie con caratteristiche variegata, rilevando comunque il tema dell'arco temporale previsto per il cosiddetto oblio oncologico. A tale riguardo sottolinea come il termine di dieci anni senza recidive corrisponda alla avvenuta guarigione dalla malattia oncologica, occorrendo comunque trovare degli equilibri rispetto alla questione del termine temporale. Evidenzia la necessità di garantire alle persone che abbiano avuto tale patologia gli stessi diritti di tutti i cittadini, condividendo in tale senso i rilievi evidenziati dalla senatrice Castellone.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa ai rilievi emersi dal dibattito svolto sul provvedimento, soffermandosi altresì sull'importanza di riflettere su alcuni dei profili più sensibili tra cui quello dell'arco temporale individuato come termine per il riconoscimento dell'oblio oncologico.

Non essendovi altre richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione in sede referente non ha apportato modifiche, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento la relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

1. garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
2. conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, evidenzia in via generale, con riferimento al provvedimento nel suo

complesso, che lo stesso non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto espressamente previsto dalla legge di contabilità. Se ne richiede pertanto l'acquisizione.

Sempre con riguardo al provvedimento nel suo complesso, rammenta che la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un articolato sistema di disposizioni finanziarie e di copertura sul quale ha inciso, mediante apposite condizioni, la Commissione bilancio della Camera dei deputati che ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli "effetti sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente": detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. In proposito, andrebbero dunque fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, fa presente che andrebbero forniti elementi informativi circa lo sviluppo per cassa degli effetti finanziari stimati, considerato che, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1, non si tiene conto, in sede di determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e che pertanto gli effetti IRPEF indicati per gli anni 2025 e 2026 dovrebbero interamente derivare dalla revisione della disciplina delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 2.

Con riguardo agli articoli 4 e 5, osserva che le disposizioni prevedono, rispettivamente, la maggiorazione per il solo 2024, del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l'abrogazione, a decorrere dal 2024, della disciplina relativa all'Aiuto alla crescita economica (ACE). A tale proposito, evidenzia che all'ultimo intervento normativo di ripristino della disciplina relativa all'ACE, effettuata dall'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, furono ascritti effetti di minore entrata pari a circa 1,3 miliardi annui (all'abrogazione in esame sono invece ascritti effetti di maggiore entrata pari a circa 2,8 miliardi annui). Sarebbe utile pertanto che il Governo fornisse elementi e dati quantitativi (come ad esempio il rendimento nozionale dichiarato dalle imprese e relativo capitale rilevato ai fini IRES e IRPEF) che permettano di verificare la stima effettuata. A tale riguardo, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha evidenziato come l'annuncio dell'abolizione dell'ACE potrebbe spingere le imprese ad anticipare incrementi di capitale programmati per i prossimi anni per ottenere il beneficio della deduzione ACE ancora nel 2023 (da riportare agli anni successivi per le imprese non capienti), determinando, rispetto alle stime della relazione tecnica, possibili effetti di minor gettito nel 2024 e un corrispondente minore recupero negli anni successivi. Su tale aspetto, appare opportuno acquisire chiarimenti del Governo.

In relazione all'articolo 6, rileva che risulta opportuno che, in assenza di indicazioni specifiche nell'ambito della relazione tecnica, il Governo chiarisca se le disposizioni di cui all'articolo 2, recante la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, siano suscettibili di determinare anche effetti onerosi, verosimilmente riferiti all'anno 2026, oltre a quelli di minore spesa utilizzati con finalità di copertura dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo in esame.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 100 e della Camera dei deputati n. 135.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (n. 91)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere d) ed e) e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che attua la delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022, recando modifiche all'ordinamento giudiziario militare e alle disposizioni concernenti il Consiglio della

magistratura militare. La norma di delega, dopo aver disciplinato i principi e criteri direttivi alle lettere da a) a f) del comma 1, stabilisce al comma 3 che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione devono essere trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, ovvero, nel caso in esame, entro il 7 gennaio 2023.

L'articolo 1 dello schema introduce la figura del Procuratore militare "aggiunto" presso ciascun Tribunale militare.

L'articolo 2 modifica la composizione del Consiglio della magistratura militare (CMM), nonché la composizione e la tempistica di rinnovo della Commissione uffici direttivi dello stesso CMM.

La relazione tecnica (RT) presenta un'ipotesi di quantificazione degli oneri derivanti dall'aumento dei componenti del Consiglio indicando i fondi destinati alla relativa copertura. Al riguardo, come osservato dal Servizio del bilancio andrebbe confermata la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima di erogazione dell'indennità di seduta per 11 mesi. Andrebbero inoltre forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate di 17 riunioni "plenarie" complessive all'anno e di sole 4 riunioni "disciplinari" annuali. A tal fine, si richiede di fornire i dati inerenti alle riunioni del "Plenum" e a quelle "disciplinari" tenute annualmente negli ultimi 5 anni. Inoltre, pur considerando che la relazione tecnica esplicita gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione a titolo di IRAP, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate su tutti gli emolumenti e rimborsi, anche ai fini contributivi e fiscali, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In relazione all'articolo 3, posto che la norma prevede, in ciascuno degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli, l'istituzione di una posizione di procuratore militare aggiunto e la soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare, andrebbero fornite rassicurazioni sulla piena neutralità di tale rimodulazione dell'organico degli uffici citati e dell'adeguatezza di tali modifiche in relazione ai carichi di lavoro, confermando che il conferimento di funzioni semi direttive requirenti non comporti il riconoscimento anche di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, né determini riflessi sulle spese di funzionamento degli stessi uffici.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria delle disposizioni del provvedimento a carico degli stanziamenti già previsti in bilancio: al riguardo, andrebbero fornite conferme riguardo alla capienza dei capitoli identificati nella relazione tecnica a fronte degli oneri quantificati e forniti chiarimenti in merito ai criteri di formulazione delle previsioni, che dovrebbero essere calibrati sui soli fabbisogni determinati ai sensi della legislazione vigente, con particolare riferimento alla copertura delle spese di missione.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 96 e della Camera dei deputati n. 131.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo e ai relatori per le eventuali rispettive repliche.

La sottosegretaria SAVINO dichiara di rinunciare alla replica sul provvedimento.

I RELATORI si associano rinunciando altresì alla replica.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare, sull'ordine dei lavori, la forte criticità della prassi della rinuncia alla replica, già invalsa su diversi provvedimenti all'esame della Commissione, con particolare riferimento ad un disegno di legge così importante come quello di bilancio, che costituisce lo strumento di programmazione economico finanziario più importante dell'anno. Formulando quindi osservazioni fortemente critiche su tale rinuncia alla replica da parte dei relatori e della rappresentante del Governo, evidenzia come tale scelta mostri l'inadeguatezza dell'attuale maggioranza su tali rilevanti profili.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) interviene altresì evidenziando come l'avvenuta rinuncia alla replica delinea un vuoto di elementi nell'attuale compagine di Governo in relazione al provvedimento all'esame.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per chiedere alcuni chiarimenti sull'ordine dei lavori, in particolare chiedendo elementi sulle successive fasi dell'esame.

Il PRESIDENTE chiarisce che a seguito della rinuncia alle repliche si passerà alla fase della illustrazione degli emendamenti relativi al provvedimento.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(912\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato.

Ricorda che nella settimana in corso si svolgerà l'illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge, invitando quindi i Commissari a intervenire anche nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [912](#)

Coord.1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

alla rubrica, dopo la parola: «Anticipo» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «centosettantamila euro» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «premi assicurativi INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»;

al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e a» e dopo le parole: «e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023»;

al comma 3, le parole: «L'articolo 4, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 1 dell'articolo 4».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022»;

alla lettera b), le parole: «al comma 4: 1) al» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4,»;

al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla rubrica, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022».

All'articolo 9:

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 841, le parole: «ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre 2023»;

alla lettera c), capoverso 843, le parole: «di bilancio.» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio.»;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,»;

alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «per riscaldamento.» sono sostituite dalle seguenti: «per riscaldamento.»;

al comma 4, dopo le parole: «104 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 6, dopo le parole: «3-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al»;

al comma 7, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

al comma 11, dopo le parole: «previa intesa in» sono inserite le seguenti: «sede di»;

al comma 12, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «del decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «di co-finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cofinanziamento», le parole: «n. 388. con» sono sostituite dalle seguenti: «n. 388, con» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,»;

al comma 2, dopo le parole: «già concluse» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 3, dopo la parola: «ammissibili» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: «pari 1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.000 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «è autorizzata la somma» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa».

All'articolo 14:

alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: «indebitamento netto, derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al».

All'articolo 17:

al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: «prestazione lavorativa» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera c), le parole: «della loro caratteristiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle loro caratteristiche», le parole: «legge. 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 marzo» e le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 2, lettera b), le parole: «di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di 37.259.690 euro» e le parole: «di euro 51.886.624» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di euro 51.886.624»;

al comma 4, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

al comma 6, alinea, le parole: «Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91»;

al comma 8, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

al comma 12:

all'alinea, le parole: «7, 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 9,», le parole: «di euro» sono soppresse e le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024,»;

alla lettera a), le parole: «quanto a euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla rubrica, le parole: «immigrazione, sicurezza e per prosecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione».

All'articolo 22:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3:

alla lettera a), le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

alla lettera b), alle parole: «disponibile nell'Indice» sono premesse le seguenti: «all'indirizzo», le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPR»;

alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR», le parole: «, che non rientrano» sono sostituite dalle seguenti: «e che non rientrano», le parole: «punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022» e le parole: «l'Istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'ISTAT";»;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «al comma 3."» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3".».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge»;

al comma 6, le parole: «per l'anno 2033,», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2033 e»;

al comma 7:

alla lettera n), le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003»;

alla lettera q), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.».

All'allegato 2, le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato 1» e le parole: «dello Stato.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato.".».

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 161 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

161ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(851, 113, 231, 682, 772 e 849-A\)](#) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni di merito.

Il sottosegretario FRENI esprime parere conforme alla relatrice.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) esprime grande soddisfazione per l'approvazione del provvedimento, che rappresenta un grande passo di civiltà, frutto di un importante lavoro trasversale svolto negli anni.

Non essendovi ulteriori interventi e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

[\(952\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 reca disposizioni volte alla predisposizione di un Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. In relazione agli oneri recati dal comma 3, sebbene essi siano configurati come limite di spesa, considerato che la relazione tecnica originaria si limita a fornire elementi di natura descrittiva, sarebbe comunque opportuno acquisire i dati quantitativi sottostanti la stima.

Con riferimento alle risorse stanziare per l'anno 2004 dalla lettera c) del comma 3, posto che si tratta di risorse in conto capitale, il Governo dovrebbe escludere che dall'impatto di tali spese possa determinarsi un'alterazione degli effetti sui saldi già stimati nei tendenziali.

Per quanto concerne gli oneri per il personale della struttura temporanea di supporto, osserva che la relazione tecnica originaria non reca l'indicazione dei profili di inquadramento e retributivi interessati dall'attivazione dell'istituto del fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile: a tale riguardo il Governo dovrebbe fornire indicazioni ed elementi di quantificazione più precisi in merito ai profili professionali ipotizzabili.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, relativo al piano di comunicazione

alla popolazione, per l'anno 2023, e di cui all'articolo 4, concernente la pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo, per l'anno 2023, che ragionevolmente recano un profilo temporale di spesa anche per l'esercizio 2024, appare opportuno chiarire come possano prodursi effetti coerenti con quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali.

In relazione al comma 2-bis dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi, al fine di escludere che dalle disposizioni introdotte possano derivare per l'ANAS e per gli enti locali interessati nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 6, recante misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, il Governo dovrebbe chiarire i motivi per cui le risorse, pari a 2,8 milioni di euro, aggiunte nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, per effetto dell'estensione da 12 a 24 mesi del rapporto di lavoro di unità di personale a tempo determinato di cui al comma 1, lettera a), sono state ripartite in misura preponderante per l'anno 2025, in misura di euro 2.333.000, e solo in minima parte per l'anno 2024 in misura di 467.000 euro.

Rileva inoltre che, alla medesima lettera a) del comma 1, viene prevista anche l'attivazione e il presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata (ventiquattro ore): considerato che la relazione tecnica originaria non reca indicazioni su tale punto, appare necessario che il Governo fornisca elementi informativi idonei a valutare la congruità dell'autorizzazione di spesa.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessaria l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 103.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica di aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, che viene resa disponibile, reputando così superati i rilievi del relatore.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(952) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione, nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° dicembre.

Il PRESIDENTE dà atto della trasmissione del parere della 1ª Commissione sugli emendamenti approvati.

Comunica poi che i relatori hanno presentato la proposta Coord.2, pubblicata in allegato.

Chiede quindi se vi sono interventi in dichiarazione di voto sul mandato ai relatori.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) manifesta in via preliminare forti perplessità, anche dal punto di vista formale, su un decreto-legge che presenta un carattere "*omnibus*", non in linea con i requisiti richiesti a un provvedimento d'urgenza. Tale criticità, più in generale, è ravvisabile nel complesso della manovra di finanza pubblica.

Nel merito, non ravvisa sul caro vita e sul caro mutui misure di contrasto soddisfacenti, pur avendo il Partito democratico presentato al riguardo diverse proposte, a partire dalla possibilità di impiegare parte degli extraprofiti delle banche non solo come riserve ma anche per rafforzare il credito.

A livello complessivo, a suo giudizio il provvedimento non presenta alcuna misura dotata di un effetto positivo di moltiplicazione della crescita, ovvero in grado di sostenere le categorie in difficoltà: manca infatti un respiro di programmazione.

Reputa ciò preoccupante, soprattutto perché questo è l'ultimo anno di applicazione della clausola generale di salvaguardia, a livello di valutazione europea dei conti pubblici, e si prospetta quindi in futuro una riduzione degli spazi fiscali di manovra.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), riservandosi di intervenire più ampiamente nella discussione in Assemblea, richiama innanzitutto l'attenzione sui contrasti interni alla maggioranza che hanno caratterizzato l'esame del decreto-legge, tali da richiedere la continua mediazione della Presidenza. Giudica quindi il provvedimento vuoto di contenuti rilevanti, analogamente peraltro alla legge di bilancio. In realtà, non ricorda nei 400 giorni del Governo Meloni l'adozione di alcunché di significativo per il Paese.

Ringrazia infine il Presidente per l'imparzialità assicurata nella conduzione dei lavori in Commissione ma ribadisce il netto giudizio negativo sul decreto-legge.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nel riservarsi di sviluppare la propria posizione in Aula, ritiene che il decreto-legge non dia risposta ai problemi del Paese e teme che lo stesso avverrà per la legge di bilancio, auspicando tuttavia che in quella sede il Governo risulti più aperto a valutare le proposte dell'opposizione.

Sottolinea, in particolare, la mancanza nel provvedimento in esame di misure in favore dei giovani e a sostegno del mondo femminile.

In conclusione, riconosce al Presidente una corretta gestione dei lavori ma, nel merito, ribadisce la propria contrarietà al decreto-legge.

Non essendovi ulteriori interventi, si passa alla votazione delle proposte di coordinamento Coord.1 e Coord.2.

Al riguardo, il sottosegretario FRENI esprime un avviso favorevole.

Poste separatamente ai voti, le proposte Coord.1 e Coord.2 risultano approvate.

La Commissione conferisce quindi mandato ai relatori a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come modificato in Commissione, autorizzandoli a chiedere alla Presidenza del Senato di svolgere la relazione oralmente.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° dicembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 47.0.1 (testo 2), 50.0.18 (testo 2), 70.0.26 (testo 2) e 85.29 (testo 2), pubblicate in allegato.

Dichiara inoltre inammissibile l'emendamento 30.4 (testo 2), per problemi di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (n. 90)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) e 9, comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*) della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 30 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota istruttoria recante risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE si riserva di convocare una seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori sul disegno di legge di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

Art. 47

47.0.1 (testo 2)

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis

(Misure in materia di medici specializzandi)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. L'articolo 14 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è abrogato.

3. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, dopo le parole "possono procedere" sono inserite le seguenti "fino al 31 dicembre 2025"..".

Art. 50

50.0.18 (testo 2)

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

"Art. 50-bis

(Riconoscimento di un contributo per i medici di ruolo unico di assistenza primaria e dei pediatri e disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)

1. In via sperimentale per il 2024, è riconosciuto un contributo *una tantum* pari a 150 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2024, in favore dei medici di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e dei pediatri di libera scelta per l'acquisto di servizi o soluzioni digitali per la gestione degli studi professionali al fine di ridurre il carico burocratico, rendere più efficiente la comunicazione con i pazienti e per agevolare la diffusione di prestazioni base in telemedicina, quali ad esempio la televisita.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° aprile 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in misura non superiore a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

4. Per il 2025, al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall' articolo 1, comma 264, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

Art. 70

70.0.26 (testo 2)

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e altre misure in materia di cooperazione)

1. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre malattie è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
3. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 85

85.29 (testo 2)

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Con riferimento alle rotte aeree nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di

un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di particolare congestione stagionale del traffico. Con il medesimo decreto sono definite le ulteriori risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, opportunamente incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - ----;

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Coord. 2

I Relatori

Al subemendamento 1.0.1000/5 (testo 2), alla lettera d, sostituire la cifra: "190.170,35" con la seguente: "190.171".

All'emendamento 8.0.25 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituito dal seguente:

"112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio, costituiti ai sensi del comma 101 salvo i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio, costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. **L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione">>.**

All'emendamento 11.5 (testo 2), al comma 3-ter, dopo la parola: "stanziamento" inserire le seguenti: "di parte corrente".

1.4.2.5. 6[^] (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6^a(Finanze e tesoro) - Seduta n. 98 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**
MERCLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

98^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA FASE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 88, 90 E 93

Il PRESIDENTE comunica che in relazione alla fase istruttoria degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale, in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di segnalare nominativi e soggetti per l'acquisizione di documentazione scritta e che nella giornata di lunedì sono stati indicati alcuni soggetti relativamente agli Atti del Governo nn. 88, 90 e 93. Avverte fin d'ora che il gruppo Controesodo e la fondazione Migrantes, segnalati dalla senatrice Tajani, parteciperanno ad un'audizione informale sul tema della fiscalità internazionale. Per gli altri soggetti è stata richiesta la presentazione di una documentazione scritta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella (Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORSOMARSO (FdI) introduce il disegno di legge n. 851, approvato dalla Camera dei deputati, per le parti di competenza, sottolineando come i disegni di legge ad esso abbinati recano tutti disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, finalizzate alla prevenzione delle discriminazioni e alla tutela dei diritti di queste ultime. Specifica che il parere è espresso solo sul disegno di legge in titolo nel presupposto che esso sia assunto come testo base.

In particolare, tutte le proposte prevedono: il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute - e, in particolare, patologie oncologiche pregresse - in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando sia trascorso un determinato numero di anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia (il riferimento all'assenza di recidive/ricadute è contenuto in tutti i disegni di legge in esame, fatta eccezione per l'Atto Senato n. 772). È opportuno rilevare che l'Atto Senato n. 851, già approvato dalla Camera dei deputati, reca un ambito di applicazione più ampio: il divieto infatti trova applicazione pure con riguardo alla "stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati"; inoltre, si individua il soggetto tutelato nella "persona fisica contraente", mentre gli altri disegni di legge si riferiscono al "consumatore" (per la definizione di consumatore vedasi infra, scheda su

disegno di legge n. 113); anche le modifiche alla disciplina in materia di adozione volte ad escludere che le indagini sullo stato di salute degli adottanti possano avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando sia trascorso un determinato periodo dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia.

In relazione alla competenza della Commissione finanze e tesoro il relatore fa presente che, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, l'articolo 2 stabilisce che non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. L'inammissibilità della richiesta anzidetta è riferita alle situazioni in cui, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni in questione sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini. Viene poi chiarito che le citate informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali (comma 1). In tutte le fasi di accesso ai predetti servizi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari devono fornire alla controparte adeguate informazioni circa il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute come indicato al precedente comma 1: di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti (comma 2). Viene poi espressamente sancito il divieto di applicare al contraente, nei casi previsti ai commi 1 e 2, limiti, costi ed oneri aggiuntivi, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per la generalità dei contraenti (comma 3), nonché il divieto - valevole per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi - di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti ivi indicati (comma 4). Se precedentemente fornite, le informazioni di cui al comma 1, peraltro, non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, una volta trascorso il termine di cui al medesimo comma. A tal fine il contraente deve comunicare tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata) la certificazione della sussistenza dei requisiti per l'applicazione del provvedimento in esame, di cui all'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, i destinatari della stessa in possesso dei dati procedono alla relativa cancellazione (comma 5). Si prevede che nei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento o di assicurazione, nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determini la nullità delle singole clausole difformi dai principi di cui al comma 1 e di quelle ad esse connesse, senza che ciò determini la nullità dell'intero contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (comma 6). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - CICR, con propria delibera, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità di attuazione del comma 1 eventualmente predisponendo formulari e modelli. Entro il medesimo termine analogo provvedimento è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (comma 7).

Conclusivamente propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*),

presentatore di uno dei disegni di legge abbinati, il quale auspica l'introduzione di alcune modifiche migliorative al testo, che è comunque condiviso.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore, posto ai voti è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (n. 90)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettere *c*), *d*), *e*) e *f*), 9, comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame contiene disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge n. 111 del 2023 di "Delega al Governo per la riforma fiscale", il quale reca i principi e criteri direttivi per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, di cui dà analiticamente conto, soffermandosi sull'adeguamento dei principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria. Sulle necessità di assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*base erosion and profit shifting*) contro l'erosione della base imponibile, nonché di garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società, e di recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

Da tale recepimento, prosegue la relatrice, discende l'introduzione, tra l'altro, di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 62 articoli raggruppati in tre Titoli. Il Titolo I contiene le disposizioni in materia di fiscalità internazionale e quelle in materia di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche (Capo I, articoli 1 e 2) e altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale (Capo II articoli da 3 a 7). Il Titolo II (articoli da 8 a 60) recepisce le norme in materia di *Global minimum tax*. Il Titolo III (articoli 61 e 62) contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Più in dettaglio, il Titolo I si articola in due Capi. Il Capo I definisce, agli articoli 1 e 2, i criteri per determinare la residenza delle persone fisiche e giuridiche. In particolare l'articolo 1 novella le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche al fine di ampliare il novero dei contribuenti Irpef. In particolare, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Inoltre, viene introdotto un nuovo concetto di "domicilio" che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona nonché una presunzione di residenza, salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

L'articolo 2 novella le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone giuridiche, ai fini del novero dei soggetti all'Ires, imposta sul reddito delle società. Con le modifiche introdotte, si considerano residenti in Italia - oltre alle società e agli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la propria sede legale - anche quelli aventi in Italia la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale, in luogo di riferirsi al vigente concetto di "sede dell'amministrazione" e di "oggetto principale".

Le disposizioni del Capo II contengono un intervento di semplificazione in materia di società estere controllate, che contiene la modifica dell'articolo 167 del TUIR al fine di allineare la tassazione dei soggetti sopra indicati al regime dell'imposizione minima globale di cui al Titolo II (articolo 3), la disciplina quadro per la fruizione di incentivi fiscali compatibili con i principi europei in materia di

aiuti di Stato (articolo 4), un nuovo regime incentivante per i lavoratori impatriati (articolo 5), un incentivo fiscale, per lo stabilimento in Italia di produzioni che erano state delocalizzate o che sono comunque svolte all'estero, per un importo pari al 50 per cento del reddito prodotto che non viene computato nella base imponibile dell'imposta sui redditi e dell'IRAP (articolo 6), la decorrenza delle sopra indicate disposizioni (articolo 7).

Il Titolo II dello schema di decreto legislativo contiene le norme di recepimento della direttiva UE 2022/252, la quale si fonda su un triplice livello di imposizione: 1) un'imposta minima nazionale, che gli Stati hanno la facoltà di introdurre sulla base della direttiva, e che colpisce le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano assoggettate ad un livello di tassazione effettiva inferiore alla aliquota minima di imposta del 15 per cento; 2) un'imposta minima integrativa (prevista dall'articolo 13) cui è assoggettata la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è soggetta ad una tassazione effettiva inferiore al 15 per cento ovvero che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolide; 3) un'imposta minima suppletiva (prevista dall'articolo 19) cui sono soggette, in forma tra loro solidale e congiunta, tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, nel caso in cui la controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero è una entità esclusa. Tale imposta è di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano.

L'Italia ha inteso introdurre (all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo) un'imposta minima nazionale che rappresenta l'unica imposta a cui vengono prudenzialmente riconosciuti effetti di gettito, in quanto l'imposta minima integrativa (IIR) sarà effettivamente dovuta dalla controllante italiana solo nel caso in cui le giurisdizioni estere in cui sono localizzate le società controllate non dovessero introdurre un'imposta minima nazionale equivalente. Allo stesso modo l'imposta minima suppletiva sarebbe applicabile, e produrrebbe quindi gettito, solo alla duplice condizione che il Paese in cui si trovano imprese di un gruppo multinazionale non introduca un'imposta minima nazionale qualificata e che nel Paese della capogruppo non venga applicata l'imposta minima integrativa (IIR).

Il Titolo III contiene solo gli articoli 61 e 62.

L'articolo 61 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della delega fiscale la cui copertura è effettuata a valere sulle entrate stimate dell'imposta minima nazionale di cui all'articolo 18, del Titolo II.

L'articolo 62 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su tale schema saranno svolte martedì prossimo le audizioni già citate in apertura di seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#), avendo la Commissione esaurito i punti all'ordine del giorno, comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 23 novembre alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.6. 9[^] (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 84 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Generazione Cibo, il dottor Filippo Gallinella, portavoce, nonché per Assosementi, la dottoressa Silvia Giuliani, responsabile ricerca e innovazione.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di Generazione Cibo e Assosementi
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità e cedendogli contestualmente la parola.

Il dottor GALLINELLA, portavoce di Generazione Cibo, dopo aver consegnato una documentazione e accennato alle attività della piattaforma che riunisce le associazioni da lui rappresentate, si sofferma sulla lotta al cambiamento climatico, ritenendo che l'azienda agricola possa diventare parte attiva nel processo di contrasto a tale fenomeno. Ripercorre quindi l'evoluzione normativa, avviata dagli anni Novanta del secolo scorso, per il monitoraggio delle emissioni di carbonio al fine di contenere il riscaldamento globale e giungere, nel 2050, all'azzeramento delle stesse. Al riguardo, ritiene che stoccare l'anidride carbonica nel mondo agricolo sia fondamentale, tanto più che il suolo rappresenta un importante serbatoio.

Dopo aver accennato a ulteriori modalità di stoccaggio della CO₂, rammenta che la gestione del rischio in agricoltura è nata già negli anni Settanta del Novecento, ma si trattava di interventi di carattere passivo. Afferma quindi che, trasferendo l'anidride carbonica come sostanza organica nel suolo, l'azienda agricola può diventare più resiliente.

Riepiloga altresì la normativa europea sui crediti di carbonio, legata anche alla cosiddetta *carbon tax* e alle quote di scambio di CO₂, sottolineando il rilievo di misure nazionali, in modo da incentivare le

imprese. Pone poi l'accento sulla capacità di stoccaggio del carbonio a lungo termine, sollecitando un corretto rapporto tra la certificazione del carbonio e la vendita del credito, tanto più che l'agricoltore può contribuire a tale processo, si può generare un mercato e si potrebbe qualificare la vendita del credito come attività connessa.

Enfatizza altresì la possibilità di trasferire il credito di carbonio lungo la filiera, anche nella prospettiva di assicurare la sostenibilità sociale. In proposito, nel richiamare le iniziative dell'Esecutivo sul *made in Italy*, ritiene che, ove esso diventi effettivamente sostenibile, si potrebbe garantire competitività all'Italia, considerato che alcuni mercati richiedono proprio certificazioni di sostenibilità.

Si sofferma poi sul cosiddetto *carbon farming*, che potrebbe essere esteso anche ad altre produzioni come strumento per aumentare la resilienza delle aziende agricole. Fa presente inoltre che occorre raggiungere un equilibrio tra la produzione di biometano e quella di mangimi, per evitare improprie distorsioni.

Sollecita infine l'utilizzo di strumenti digitali per controllare le coperture e lo storico del patrimonio agricolo italiano, nella prospettiva di monitorare i comportamenti, tenuto conto che l'aumento della sostanza organica può essere effettivamente verificato solo dopo cinque anni, che rappresentano un tempo eccessivamente lungo anche in rapporto ai costi.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il dottor Gallinella, chiede di far pervenire, anche successivamente, qualsiasi documento possa essere utile all'indagine conoscitiva, che si arricchisce di innovazioni e studi nel frattempo intervenuti. Fa presente infatti che i tempi dell'indagine saranno abbastanza distesi, per approfondire quali possono essere gli strumenti di monitoraggio e di intervento in un processo, ormai inarrestabile, di adattamento al cambiamento climatico.

La dottoressa GIULIANI, dopo aver riepilogato brevemente il profilo di Assosementi, invoca azioni incisive e rapide, sostenendo tuttavia che la concentrazione di CO2 non è di per sé un elemento negativo. Il panorama diventa infatti critico, a suo avviso, se si considera la contestualità di più eventi, come ad esempio l'aumento delle temperature, la variabilità dei fenomeni atmosferici, l'eventuale riduzione dell'impollinazione, l'incremento dei patogeni e l'abbassamento delle rese. Tali elementi, elencati a titolo esemplificativo, si possono tradurre in una instabilità delle rese, generando problemi per la sicurezza alimentare e influenzando sulla stabilità dei prezzi. Afferma peraltro che, pur essendo l'agricoltura vulnerabile ai cambiamenti climatici, essa può essere fondamentale per la sua mitigazione, anche attraverso la riduzione di emissioni dirette di CO2.

Rileva altresì che l'incremento delle rese consente di ridurre l'estensione dei terreni destinati ad uso agricolo. Occorre inoltre ridurre gli sprechi, migliorando la qualità e la conservabilità degli alimenti. Si sofferma indi sul miglioramento genetico e varietale, i cui effetti rendono costante l'aumento delle rese e il miglioramento della produzione, con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e di contenimento della superficie agricola. Con il miglioramento genetico, prosegue, è stata inoltre ridotta la perdita di biodiversità ed è diminuito l'uso di risorse idriche. Fa notare tuttavia che ciò è avvenuto con tecniche di miglioramento genetico tradizionale, che richiedono molti anni e costi elevati. Potrebbe invece essere utilizzata la mutagenesi indotta, a cui si affiancano altre tecniche di rilievo, tra le quali le tecniche di evoluzione assistita (TEA), che risultano più mirate e precise pur riproducendo ciò che accade in natura. Consentire la sperimentazione delle TEA accelera la ricerca di base, con effetti di miglioramento della sostenibilità e di mitigamento dei cambiamenti climatici. Segnala peraltro che generalmente sono più geni responsabili dell'aumento della resistenza e dunque solo attraverso le TEA è possibile intervenire in tempi rapidi. Riepiloga al riguardo i progetti in atto, menzionando altresì l'uso di tali tecniche per la resistenza ai patogeni. In merito, precisa che attraverso l'inibizione di solo un gene è possibile innalzare la resistenza delle piante alle malattie.

Ciò ha, a suo giudizio, conseguenze dirette sulla riduzione di CO2 e sul miglioramento della qualità degli alimenti. Dopo aver sottolineato che le stesse piante possono essere utilizzate per la produzione farmaceutica, rammenta che attualmente i prodotti ottenuti attraverso le TEA sono considerati organismi geneticamente modificati (OGM). Pertanto, Assosementi sostiene la proposta della Commissione europea sulle nuove tecniche genomiche (NGT) COM(2023) 411, reputando necessario che la valutazione di tali prodotti avvenga in maniera scientifica.

Nel ribadire l'importanza di tali tecniche, sollecita investimenti sul trasferimento delle innovazioni in agricoltura, sulla ricerca e sulla sperimentazione pubblica, anche in collaborazione con imprese private, nonché su forme di sostegno contro gli eventi estremi. Consegna infine una documentazione sugli argomenti descritti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) si sofferma sul tema delle assicurazioni, considerate le richieste provenienti dai territori. Domanda altresì se l'evoluzione della normativa sui crediti di carbonio possa permettere la sopravvivenza dei piccoli agricoltori, qualificati anche come difensori del territorio. Chiede altresì di conoscere se il contributo italiano alla filiera attraverso le TEA possa consentire l'autosufficienza e non soltanto rafforzare le piante in termini produttivi, anche nella prospettiva di un mutamento economico di rilievo.

La dottoressa GIULIANI fa presente che, attraverso le tecniche di evoluzione assistita, si migliora non soltanto la resa, ma soprattutto la sua stabilità in presenza di condizioni avverse. Ciò favorisce senz'altro l'autosufficienza e può salvaguardare anche quelle varietà tipiche o locali nel patrimonio italiano, anche rispetto alla presenza di nuovi agenti patogeni.

Il dottor GALLINELLA, richiamando l'evoluzione in termini di gestione del rischio, reputa che le modalità per velocizzare la liquidazione degli indennizzi agli agricoltori debbano essere affrontate sul piano tecnico nelle sedi opportune.

Afferma infine che la possibilità di rendere più resiliente il terreno attraverso il *carbon farming* ne aumenterà di sicuro il valore, trattandosi dunque di investimenti dai molteplici aspetti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia gli auditi per i notevoli spunti offerti alla discussione, rinnovando l'invito a trasmettere ulteriori documenti che dovessero essere disponibili in un secondo momento, e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella
(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, segnalando che il diritto all'oblio oncologico è definito come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. Rileva in particolare che in base all'articolo 2, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. L'inammissibilità della richiesta anzidetta è riferita alle situazioni in cui, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni in questione sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini. Viene poi chiarito che le citate informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Si stabilisce poi espressamente il divieto di applicare al contraente costi ed oneri aggiuntivi, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per la generalità dei contraenti, nonché il divieto - valevole per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi - di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti ivi indicati.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7 (disposizioni attuative in tema di diritto all'oblio nella stipula dei contratti), 3, comma 2 (disposizioni attuative in tema di diritto all'oblio nelle adozioni), e 4, comma 2 (promozione delle politiche attive), i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è approvata dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 132 del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

132a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CENTINAIO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 142 del 9 gennaio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 30 novembre 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei» (952).

Per un'informativa del Ministro della giustizia

PRESIDENTE. Il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha chiesto la possibilità di svolgere un intervento, per il quale ha delegato, a nome del Gruppo, il senatore Verini, a cui do molto brevemente la parola, tassativamente per tre minuti.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, reiteriamo semplicemente la richiesta della presenza del ministro Nordio in Aula. La nostra richiesta era volta a conoscere i motivi per cui a suo tempo ritenne di coprire il comportamento del suo sottosegretario Delmastro e la rinnoviamo oggi perché vogliamo

conoscere le sue attuali valutazioni dopo il rinvio a giudizio. Tengo a dire che non abbiamo chiesto e non chiediamo le dimissioni di Delmastro a causa di questo fatto (fino al terzo grado una persona, anche un Sottosegretario, penalmente è innocente), ma perché un Sottosegretario non può e non deve usare carte a divulgazione limitata come clave contro i parlamentari dell'opposizione. (*Applausi*).

Signor Presidente, lo dico a lei in quanto garante di questa Camera: ieri Delmastro ha detto testualmente che rifarebbe tutto. Che vuol dire? Che continuerebbe a diffondere carte a divulgazione limitata, mettendo magari a rischio indagini, inchieste e intercettazioni? Questa è una cosa seria; in caso di condanna, si chiamerebbe reiterazione del reato.

Inoltre, ha anche usato un gergo nostalgico autoritario, degenerando al punto di citare Mussolini. Addirittura ha detto: «Spezzeremo le reni». Fermatelo, questa deriva devasta decoro e rapporti istituzionali (*Applausi*), e fa degenerare il confronto in un delirio nostalgico. Noi, a differenza sua, non gli ricordiamo gli *influencer* veri, i suoi, come il gruppo nazirock Gesta Bellica, che celebra il boia delle Ardeatine Erich Priebke; non c'è bisogno di ricordarglielo, fa tutto da solo: basta vedere le nostalgie deliranti nel suo profilo Facebook.

Signor Presidente, ci vorrebbero coraggio e serietà per capire i propri limiti e la propria inadeguatezza al ruolo. Noi non li vediamo in Delmastro e per questo chiediamo che si dimetta. Ma il ministro Nordio non può non riferire in Parlamento. (*Applausi*).

MALAN (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Anche lei avrà a disposizione tre minuti.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, penso che ne userò di meno.

Credo che il sottosegretario Andrea Delmastro abbia il diritto che hanno tutti i cittadini e cioè quello di avere un processo, visto che tra l'altro, contrariamente al parere della procura - e questo credo che già dovrebbe essere indicativo -, è stato rinviato a giudizio. Il procuratore riteneva che neppure ci dovesse essere un processo, mentre il giudice ha ritenuto che ci debba essere. I processi servono per stabilire se un individuo è innocente o colpevole. Il senatore Verini ha detto che chiedono le dimissioni del sottosegretario Delmastro, indipendentemente dal fatto che sia colpevole o innocente, per altre ragioni. A questo punto si tratta di ragioni di parte, che posso anche comprendere, ma Andrea Delmastro è stato nominato Sottosegretario per la giustizia e ha svolto il suo incarico con grande impegno e abnegazione, come sempre fa.

Dunque, da parte nostra gli rinnoviamo la fiducia e pensiamo che il processo, visto che ce ne sarà uno, chiarirà assolutamente le cose. Delmastro non ha messo in pericolo la sicurezza dello Stato, non ha violato dei segreti e la pensiamo come il procuratore. Il giudice, colui che decide, ha deciso per il processo, ma quest'ultimo, nell'ordinamento italiano, dove vige lo Stato di diritto, serve a stabilire se una persona sia innocente o colpevole. Noi lo riteniamo innocente e, in ogni caso, crediamo nei processi e non nei processi prima del processo. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario della settimana corrente.

Nella seduta di oggi sarà discusso, dalla sede redigente, il disegno di legge sull'oblio oncologico, approvato dalla Camera dei deputati. Seguirà la discussione del decreto-legge per la prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei, che potrà eventualmente proseguire nella seduta di domani.

Il calendario dei lavori prevede altresì la discussione del decreto-legge su misure in materia economica e fiscale. Gli emendamenti a tale provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 19 di oggi.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che martedì 12 dicembre, alle ore 16,30, avrà luogo la votazione a scrutinio segreto mediante schede di un senatore Segretario, resasi necessaria per le dimissioni di una senatrice Segretario.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi nella giornata di domani, a metà mattinata, per stabilire il calendario della sessione di bilancio.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di

votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(851) Deputato MARROCCO ed altri. - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marrocco e altri; Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Sportiello; Gardini e altri; del disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Zanella)

(113) CASTELLONE ed altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(231) ZAMPA E ZAMBITO. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(682) PATTON e SPAGNOLLI. - Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»

(772) SCALFAROTTO. - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

(849) CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA. - Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Relazione orale) (ore 16,45)

Approvazione del disegno di legge n. 851

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 851, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marrocco e altri, Boschi e altri, Rizzetto e altri, Bicchielli e altri, Furfaro e altri, Sportiello; Gardini e altri; del disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Zanella, 113, 231, 682, 772 e 849.

I relatori, senatori Zampa e Scalfarotto, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zampa.

ZAMPA, relatrice. Signor Presidente, passerò poi la parola, se è possibile, al collega Scalfarotto con il quale abbiamo lavorato d'intesa, come d'altra parte previsto, perché questo provvedimento è stato incardinato nella Commissione affari sociali, ma interessa direttamente e strettamente la Commissione giustizia.

Oggi ci troviamo a discutere in sede redigente, quindi ad esprimere il voto finale su questo provvedimento per farlo diventare legge nel nostro Paese, quando è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati ed è stato discusso nelle Commissioni riunite giustizia e affari sociali. In questa sede si è assunta come prioritaria la decisione di fare in modo che questo disegno di legge fosse approvato al più presto. Parliamo di un provvedimento che ha a che fare strettamente con i diritti umani. È un provvedimento di civiltà a tutti gli effetti, che prevede che le persone che sono state affette da patologie oncologiche - e noi sappiamo quanto larga sia questa platea - possano e debbano essere liberate da ogni forma di discriminazione e vedano tutelato il proprio diritto. Lascerò al collega Scalfarotto qualche considerazione relativa al metodo che abbiamo privilegiato e mi limiterò qui a illustrare molto sinteticamente i cinque articoli che danno corpo al disegno di legge.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento e riguarda la parità di trattamento, la non discriminazione e la garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche. Nello stesso articolo viene definito che cosa sia il diritto all'oblio oncologico e lo si definisce come diritto, riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni, né di essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, laddove - come disciplinato compiutamente negli articoli successivi - la persona che è stata malata, quindi che ha vissuto una patologia oncologica, risulti guarita e per guarigione si intende che siano trascorsi dieci anni dalla

manifestazione della patologia. Quindi, dopo dieci anni, ovviamente in assenza di recidiva, si può considerare guarita questa persona, se la patologia oncologica si è manifestata in età adulta, cioè dopo i ventun anni. Questo periodo di tempo di dieci anni viene ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del ventunesimo anno di età. In questo caso in Italia, grazie all'intervento che la Camera dei deputati ha fatto sul primo testo, abbiamo scelto una versione più favorevole, nel senso che, dalla previsione iniziale del diciottesimo anno di età, siamo passati a ventun anni di età. Ma, come poi dirò (ovviamente invito i colleghi a leggere nel dettaglio questo disegno di legge e queste nuove norme), mentre da un lato si prevedono i dieci anni e i cinque anni, la legge prevede anche contestualmente un decreto attuativo, dando così mandato al Ministero della salute, entro tre mesi di tempo, di individuare le patologie rispetto alle quali si possono fare scelte di tempo, tutte però a scalare, quindi dai dieci anni in giù (perciò più "favorevoli"), con una commissione che poi dovrà decidere caso per caso.

Agli articoli 2, 3 e 4 vengono disciplinate le condizioni per il rispetto del diritto all'oblio oncologico in diversi ambiti. Questi ambiti sono la stipulazione di ogni tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati. L'articolo 2 stabilisce che non sia ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente e che non siano informazioni relative a patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso - come ho già detto - da più di dieci anni alla data della richiesta, senza ovviamente episodi di recidiva. Questo periodo - come ho già accennato - è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Tutti i termini inferiori possono essere previsti con il provvedimento del Ministero della salute, a cui appunto è dato mandato, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Viene chiarito che le informazioni non possono essere né richieste e nemmeno acquisite da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possano essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. In tutte le fasi di accesso ai servizi, comprese le trattative precontrattuali, la stipula o il rinnovo di contratti, banche, istituti di credito, imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari sono tenuti a fornire adeguate informazioni circa il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute, come indicato nel comma 1. Di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli e nei formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti.

Viene anche sancito il divieto di applicare al contraente, nei casi previsti ai commi 1 e 2, limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per la generalità dei contraenti, nonché il divieto, che vale per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi, di richiedere l'effettuazione di visite mediche o di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi a cui si fa riferimento al comma 1 per la stipulazione dei contratti indicati al comma 4. Peraltro, laddove siano già state fornite le informazioni a cui ho fatto riferimento, queste non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, una volta trascorso il termine a cui già ho fatto riferimento.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,56)

(Segue ZAMPA, relatrice). A tale fine il contraente dovrà comunicare tempestivamente alla banca, all'impresa di assicurazione, all'istituto di credito o all'intermediario finanziario e assicurativo la certificazione della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della presente disciplina sull'oblio. Entro trenta giorni dal ricevimento di questa comunicazione, i destinatari in possesso dei dati devono procedere alla cancellazione.

All'articolo 3, comma 1, che apporta modifiche alla legge n. 184 del 4 maggio 1983 - come voi sapete, la legge cosiddetta per l'adozione-affido dei minori - si stabilisce che le indagini sulla salute degli aspiranti genitori adottivi non possono avere ad oggetto patologie oncologiche, qualora siano trascorsi quei famosi dieci anni di cui ho già riferito al fine del relativo trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute. Voglio segnalare alle colleghe e ai colleghi la delicatezza di questo punto che è davvero molto rilevante, su cui interviene in qualche modo anche un ordine del giorno votato e approvato in Commissione di cui riferirò il collega Scalfarotto.

L'articolo 4 estende, all'accesso alle procedure concorsuali e selettive, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psicofisici o comunque concernenti lo stato di salute, ovviamente lo stesso divieto di richiedere informazioni relative alla salute dei candidati, laddove si faccia riferimento alle patologie oncologiche. Si rimette a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sei mesi... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

ZAMPA, relatrice. L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali e rimette al Ministro della salute, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, la disciplina delle modalità e delle forme, senza oneri per l'assistito, della certificazione che sarà necessaria per l'applicazione del provvedimento.

Concludo molto rapidamente: ho cercato di fare in modo che ci si renda conto dell'importanza di questa norma che oggi definisco norma di civiltà (e credo che conveniate con me su questo). Voglio fare anche un sentito ringraziamento alle colleghe e ai colleghi che hanno convenuto con noi su quanto fosse importante licenziare al più presto questa legge. Un ringraziamento al presidente Zaffini, perché ha voluto chiedere una deroga alla sessione di bilancio, proprio per dare la possibilità al nostro Paese di avere finalmente norme di civiltà. Naturalmente rivolgo un ringraziamento a tutto lo *staff* e ai consiglieri della Commissione affari sociali che hanno lavorato davvero con un grande zelo e con un grande impegno alla soluzione dei problemi tecnici e ci hanno accompagnato fino a qui oggi. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico-turistico «Giuseppe Mazzotti» di Treviso, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge

nn. 851 , 113 , 231 , 682 , 772 e 849 (ore 16,58)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Scalfarotto.

SCALFAROTTO, relatore. Signor Presidente, parlerò veramente per pochissimi secondi perché la mia illustre e bravissima collega, Sandra Zampa, ha detto tutto quello che c'era da dire.

Voglio soltanto ricordare, a beneficio dell'Aula, che questa è una legge davvero di civiltà che riguarda più di un milione e mezzo di persone che hanno una malattia oncologica da più di dieci anni; diventano due milioni e mezzo se consideriamo le persone che l'hanno avuta da cinque anni. Grazie alla ricerca scientifica non si tratta più di una condanna irreversibile. Sono sempre di più le persone che, pur avendo avuto una malattia oncologica guariscono ed è giusto ed è necessario che non paghino il prezzo di uno stigma che è ingiustificato e che però è un peso enorme sulla vita di queste persone.

Voglio perciò ringraziare tutti i Gruppi parlamentari per la decisione, presa unanimemente nelle Commissioni giustizia e affari sociali e salute, di non presentare emendamenti. È stato presentato soltanto un ordine del giorno dei relatori poi riformulato in un testo 2 al fine di chiarire un paio di ambiguità testuali e per chiedere al Governo di tener conto del progresso della ricerca scientifica. Abbiamo fissato un termine di dieci anni, che può essere accorciato in caso di alcune patologie, ma ovviamente l'auspicio di tutti noi è che negli anni questo termine vada sempre più abbreviandosi grazie al progresso della ricerca scientifica e al fatto che sempre più nostri concittadini e concittadine guariscono da queste malattie oncologiche.

Credo pertanto sia un'ottima giornata per il Parlamento e per il Paese. Ringrazio anche i colleghi della Camera dei deputati che hanno letto e approvato questo testo prima di noi. Il mio ringraziamento si aggiunge a quello della collega Zampa anche per i consiglieri della 2a Commissione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GEMMATO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, vorrei unirmi anch'io alle felicitazioni dei colleghi relatori rispetto al licenziando provvedimento.

Vi riporto il sentimento della Camera dei deputati che ha espresso, come ricordato, un voto all'unanimità, che peraltro si è raggiunta anche nelle Commissioni congiunte affari sociali e lavoro. Do atto del fatto che tutti i Gruppi parlamentari hanno rinunciato a presentare emendamenti proprio per fare in modo che non vi fosse una terza lettura e che quindi il provvedimento potesse vedere immediatamente la luce per dare risposta ai milioni di italiani che oggi - vivaddio! - hanno superato il

cancro, il tumore e che, quindi, possono e devono ritornare ad una vita normale.

Dico questo anche alla luce del fatto che l'enorme progresso scientifico che la nostra società sta vivendo sta portando alla cronicizzazione anche delle patologie oncologiche. L'approccio del legislatore deve quindi essere diverso; se la patologia si cronicizza, non fa più paura e non porta più alla morte, chi la supera abbondantemente, con l'orizzonte dei dieci anni che poc'anzi si citava, deve avere la libertà.

Voglio ricordare per esempio un dato: il tumore alla mammella ha una percentuale di guarigione ben al di sopra dell'80 per cento dei casi. La diagnosi e la presa in carico precoci assieme alle terapie innovative stanno portando alla cronicizzazione della patologia.

È chiaro ed evidente che alcune carenze, che non è stato possibile compendiare in Commissione e sono state rilevate all'interno di un ordine del giorno che è passato sostanzialmente all'unanimità e con il parere favorevole del Governo, possono e debbono essere compendiate nei tre decreti attuativi che verranno promulgati dal Ministero della salute e da quello del lavoro, dove si potrà trovare la quadra del cerchio e soprattutto rispondere e dare una risposta ai giusti dubbi emersi durante il dibattito in Commissione al Senato, che vedono una possibile soluzione all'interno dell'ordine del giorno.

Ritengo di unirmi alle felicitazioni dei relatori e di tutto il popolo italiano che in questo momento guarda con enorme attenzione l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 851, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Senatrice, non può intervenire. Siamo in fase di votazione di un provvedimento dalla sede redigente.

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE).* Signor Presidente, oggi è una bella giornata per il Parlamento perché, come è stato detto dai relatori, oggi viene approvata una norma di civiltà per oltre un milione e mezzo di persone che hanno attraversato e superato il deserto della malattia oncologica.

Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da un tumore di non fornire informazioni sulla pregressa condizione patologica. Come prima dicevano correttamente la relatrice, senatrice Zampa, e il senatore Scalfarotto si intende guarito colui che, dopo dieci anni, non ha avuto episodi di recidive e quindi è in una remissione completa, a meno che non abbia un'età talmente giovane da poter accorciare il termine a cinque anni.

Questa norma risponde a una risoluzione, approvata nel 2022 dal Parlamento europeo, su "Rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro". Quello che si diceva, all'interno di quella risoluzione, era che i

Paesi, gli Stati membri, cioè ventisette Paesi dell'Unione europea, si dovevano dotare, nella loro legislazione, di una norma che introducesse il diritto all'oblio per tutti i pazienti entro il 2025.

Io credo che sia un risultato importante, da parte di tutti e da parte di tutte le forze politiche, che noi, per una volta, a questo impegno arriviamo non in scadenza del termine, ma ci arriviamo in anticipo, con una grande dimostrazione comune di responsabilità. Questa norma costituisce uno scudo contro le discriminazioni, in linea con quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, che ci invita a rimuovere gli ostacoli che non consentono l'eguaglianza sostanziale tra le persone.

Ciò significa che, per esempio, le compagnie di assicurazione e le banche non dovranno più considerare la storia clinica della persona colpita da cancro. La legislazione nazionale garantisce così, anche agli *ex* malati, che non vengano discriminati. Ed è proprio per questo che il diritto all'oblio ne costituisce una garanzia e uno scudo. Da oggi, essere stato malato di cancro nel nostro Paese non può più essere un indice sintomatico di insolvibilità. Non deve esistere alcuna presunzione di scarsa solvibilità per chi ha contratto una malattia oncologica e questo vale quando si va a chiedere un mutuo, quando si va a chiedere un prestito, quando si va a sottoscrivere un contratto di lavoro.

Credo che questa norma di oggi sia una conquista non solo per i pazienti oncologici che hanno superato il deserto della malattia, ma anche per i loro familiari e per tutte le associazioni che hanno accompagnato e che continuano a accompagnare ancora oggi i pazienti e i loro familiari nella difficile fase di superamento di una malattia oncologica. A questi pazienti, *ex* malati, voglio dire che da oggi la guarigione non è solo un fatto clinico e non è solo un fatto personale, del quale andare giustamente orgogliosi e fieri: da oggi, la guarigione ottiene un riconoscimento sociale attraverso il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare.

Da *ex* paziente oncologico mi sia consentito di aggiungere un elemento che non è giuridico, ma culturale. Il diritto all'oblio non deve essere confuso con il diritto a cancellare la malattia dalla propria memoria. Chi ha superato una malattia oncologica da oggi ha uno strumento in più contro la discriminazione, che è il diritto all'oblio, perché i dati sulla malattia non possono essere utilizzati a fini discriminatori; tuttavia, proprio perché non si ha responsabilità, non si deve avere alcuna vergogna.

(Applausi). Io penso che chi ha avuto la fortuna di superare la malattia grazie alla medicina, grazie alla scienza, grazie alla ricerca, grazie ai medici, grazie ai familiari, grazie alle associazioni, oltre al diritto all'oblio, deve avere anche la libertà e il dovere di testimoniare la gratitudine e il dono della vita.

(Applausi). Questo, infatti, è un messaggio forte, che si accompagna al diritto all'oblio, ma che restituisce il diritto alla speranza a chi invece ancora oggi quella malattia la sta attraversando.

(Applausi).

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, diretti interessati a questo provvedimento, che nella precedente legislatura dormicchiava un po' e che oggi possiamo votare anche per merito del presidente Zaffini, che è alla mia destra, e di tutti i Gruppi, vi dico la verità: sono profondamente commosso nell'annunciare il voto per conto del Gruppo più ampio, che mi ha delegato a parlare. Ciò intanto per le modalità con le quali il Senato ha gestito questo provvedimento: l'unanimità e la voglia di andare avanti, al di là di tanti, spesso insopportabili steccati.

È prevalso di meno il discorso per cui si pensa che quando si parla si ha ragione, mentre quando parlano gli altri hanno torto: meno male; non solo per le persone che hanno subito questa malattia è un segno di liberazione (lo dirò dopo), ma con il modello dell'intervento legislativo, al di là di odiosi - spesso giustificabili, ci mancherebbe altro - preclusioni e pregiudizi, siamo andati avanti.

Certo, questo sull'oblio oncologico è un provvedimento di democrazia e di civiltà. Tutto quello che è contro la discriminazione è un potentissimo antidoto per chi ostacola la democrazia, da quella collettiva a quella individuale.

Se posso permettermi di dirlo, senza nessun vittimismo, anch'io ho subito qualche piccola discriminazione, ma ne sono orgoglioso, perché da soli non si esce dalla malattia della discriminazione, la malattia peggiore che c'è, che forse fa più male a chi discrimina che a chi la subisce. *(Applausi)*. Di questo sono abbastanza convinto.

Questo provvedimento oggi va al di là di valori ampi, spero sempre più condivisi. Va a insistere sulla realtà più intima, più umana e più emozionale del singolo individuo. Ne parlo perché non mi sono negato nulla nella vita, né l'orgoglio, né qualche volta il senso di colpa - ne ho già parlato - di essere maschio disabile. Anche sulla parte oncologica qualche storia bella da raccontare ce l'avrei sia a livello personale, sia con riguardo a qualche persona carissima del mio ambiente di affetti.

Vedete, subire una diagnosi di malattia oncologica fino a qualche anno fa era una condanna a morte. In questo senso, certi pregiudizi negativi mi ricordano quelli legati alla malattia mentale: si può quasi diventare infettivi, in questa disperazione dell'inguaribilità, anche se non è possibile. Diceva un mio collega giornalista, Enzo Aprea - di cui si parla troppo poco, pur essendo un uomo meraviglioso, un poeta e un giornalista - che anche senza braccia e senza gambe, con un uomo fatto a fette, il pregiudizio è l'unica malattia che si contagia con lo sguardo.

Ebbene, credo che questo provvedimento vada prima di tutto a insistere in maniera determinante sulle emozioni della singola persona malata o non più malata o che vive il disagio, forse anche carico di speranza, della malattia silente. Sono convinto, da vecchio, che però non è stanco di fare il medico e lo psichiatra (l'amico Zaffini sorride, perché mi fa un po' da psicoterapeuta da tanti anni), che il percorso della malattia, qualsiasi essa sia (ne abbiamo tanti, di moventi e di tipologie oncologiche), risenta moltissimo, sia nella fase scatenante, sia in quella gestionale, che per fortuna è sempre di più un post-malattia, dell'umore. La depressione, la rabbia, l'incapacità di comunicare e la solitudine sono motivazioni aggravanti la malattia, oltre che tra le cause scatenanti.

Con questa legge, non abbiamo la doppia condanna, quella di avere avuto la malattia e di avere la sospensione della diagnosi per dieci anni e per cinque anni, e non abbiamo più tanti no: il no al lavoro, il no all'assicurazione, il no al fido bancario, il no - pensate! - persino all'adozione di un bambino. Capite quanto fosse penalizzante il non oblio e quanto sia possibile difenderci nella pienezza delle forze che ci restano? Non siamo dei Nembo Kid, non siamo degli Highlander; siamo persone con pregi, difetti e una meravigliosa capacità di esprimere le nostre diversità, non quella di aver subito un tumore.

Io lo considero un esempio di democrazia e di rispetto della persona, ma anche uno strumento scientifico - non lo direbbe nessuno, ma io mi permetto di farlo - di prevenzione per eventuali ricadute o aggravamenti. Davvero, colleghi, rappresentanti del Governo, signor Presidente, questo provvedimento è sacro, nella laicità della nostra funzione. Ne sono convinto e sono davvero contento che questa giornata, per me importante per motivi personali, in questo momento diventi colorata di due termini: rispetto e speranza per il futuro. Dico a tutti i membri della Camera e del Senato che hanno portato avanti questo provvedimento per me meraviglioso un grazie di cuore, davvero, anche con l'anima. *(Applausi)*.

PATTON *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, oggi quest'Assemblea scrive una pagina di grande civiltà. Tante volte qui ci dividiamo e gli scontri sono anche duri: è giusto che sia così, perché questo è il sale della democrazia. È anche importante però che su certe questioni, come quella che affrontiamo oggi, il Parlamento sia unito e compatto, dimostrando un'identica condivisa sensibilità. Non a caso, la legge che ci apprestiamo ad approvare è il testo unificato di dieci proposte che erano state presentate alla Camera e di diverse altre proposte che erano state presentate qui in Senato, una delle quali a firma anche del sottoscritto e del senatore Spagnoli. Insomma, non c'era più un minuto da perdere.

La legge sull'oblio oncologico è già realtà in diversi Paesi europei: è vigente in Francia, Lussemburgo, Portogallo, Olanda e Belgio. Nel 2021 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul diritto all'oblio oncologico dei pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei diciotto anni di età. La legge che oggi approviamo è più avanzata, indicando i ventun anni al posto dei diciotto, ma soprattutto è una legge importante sia per i suoi risvolti materiali sia per quelli simbolici. Il messaggio alla base è che la malattia non è uno stigma e non deve essere un elemento di vergogna. La

malattia fa parte della vita, è una condizione di difficoltà e di sofferenza, nella quale nessuno deve essere lasciato solo. Questo vale ancor di più per chi affronta la difficilissima sfida del cancro.

In Italia 4 milioni di persone sono sopravvissute al cancro: di queste, circa un terzo, il 2 per cento della popolazione italiana, si può considerare completamente guarito dal tumore. Si tratta di persone vogliose di ripartire e di costruire i loro progetti e che invece fino ad ora sono state discriminate nell'accesso a un mutuo, nella stipula di un'assicurazione e nella richiesta di un prestito bancario: una vera e propria ingiustizia, sulla pelle di persone che hanno come unica colpa quella di aver patito una grave sofferenza.

Ancor peggio è quando questo accade sulla pelle dei giovani, che vogliono costruirsi una famiglia e acquistare la loro prima casa, con le banche che, nella migliore delle ipotesi, chiedono loro di stipulare un'assicurazione sulla vita, aggiungendo costi a costi. Eppure, l'articolo 3 della Costituzione dice che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Noi oggi con questo provvedimento stiamo dando significato a uno dei più importanti articoli della Costituzione.

Si tratta di un provvedimento che, è doveroso ricordarlo, punta sul ruolo del terzo settore, da sempre in prima linea nel supporto e nella sensibilizzazione, dal quale in questi anni sono giunte numerose sollecitazioni affinché anche in Italia venisse introdotto il diritto all'oblio oncologico.

In conclusione, signor Presidente, spero davvero che l'esempio italiano spinga anche altri Paesi europei, che ancora ne sono sprovvisti, ad adottare quanto prima una legge del genere e spero anche che da qui possa svilupparsi una sempre maggiore sensibilità del Parlamento sull'importanza della ricerca, della scienza e di un sistema sanitario che sia sempre in grado di offrire cure all'altezza.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in esame.

(Applausi).

[SBROLLINI](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (IV-C-RE). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, un primo ringraziamento va ai relatori, alla senatrice Zampa e al senatore Scalfarotto, ma anche alle Commissioni giustizia e affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato e un ringraziamento non formale ai colleghi e alle colleghe della Camera che hanno portato avanti questo provvedimento in prima lettura in quel ramo del Parlamento.

È un provvedimento importante che - com'è stato sottolineato - ci porta finalmente ad approvare una legge di grandissima civiltà. È un provvedimento che parte da lontano, perché lo avevamo già discusso nella scorsa legislatura, ma non si era arrivati al voto finale. Ed è importante oggi approvare questo testo senza emendamenti, se non quello dei relatori. È importante proprio perché vogliamo dare il segnale, entro la fine dell'anno, di portare a casa questa legge rilevante, così com'è stato sottolineato da tutti i colleghi. È un segnale anche in questo caso non formale, ma di sostanza, che il Parlamento, sia alla Camera sia al Senato, si accinga - così com'è avvenuto durante il lavoro delle Commissioni - ad approvare questo provvedimento all'unanimità.

È un disegno di legge che parte da lontano, che segna un passo culturale per la tutela e la salvaguardia dei diritti. È un lavoro però - lo voglio sottolineare - che è condiviso sia dentro sia fuori dalle Aule parlamentari. Qui voglio ringraziare il mio Gruppo, Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, il mio capogruppo, senatore Enrico Borghi, e tutto il Gruppo parlamentare Italia Viva, perché hanno sempre posto come prioritario questo tema.

È un lavoro, come dicevo, condiviso dentro e fuori dalle Aule parlamentari, perché sono state varie le iniziative prese anche nei Consigli regionali, sempre votate all'unanimità. Addirittura molti enti locali e molti Comuni hanno posto, anche con mozioni specifiche, il tema dell'oblio oncologico.

Arrivare oggi ad un risultato all'unanimità, con un testo unificato che aveva visto diverse proposte di legge, presentate sia dalla maggioranza sia dalla minoranza, ha portato comunque a condividere un messaggio chiaro nei confronti del nostro Paese e anche dell'Europa, che già nel 2022 ci poneva questo tema e chiedeva all'Italia, insieme ad altri Stati membri dell'Unione europea, di portare avanti questa legge di civiltà.

Si tratta di un provvedimento che finalmente - com'è stato detto - elimina ogni discriminazione, che costituiva veramente un'ingiustizia, che finora era stata tollerata dal nostro ordinamento, ma che aveva sempre visto in noi, prima di tutto come parlamentari e come legislatori, e anche nella nostra Costituzione, il faro di una scelta così importante da compiere (basti pensare agli articoli 2, 3 e 32). È un segnale importante di speranza e di sostegno, e qui mi rivolgo al Governo, visto che siamo vicini all'importantissima legge di bilancio di fine anno, affinché si sostenga in tutti i modi la ricerca, perché senza di essa oggi non potremmo parlare della guarigione di molte persone (*Applausi*), quindi andiamo avanti con la ricerca, sosteniamola con risorse e con fondi strutturali.

Oggi parliamo di questo: sappiamo - ed è questa la buona notizia - che si guarisce dalle malattie oncologiche e che si può ricominciare la propria vita, senza sentire più il peso di un'etichetta da portarsi dietro. Un milione di persone è guarito, e anche di più; un milione di persone cui oggi diamo di nuovo una speranza concreta di continuare a vivere.

Ma perché questo? Com'è stato sottolineato, queste persone, fino a poco tempo fa e fino a quando ovviamente non entrerà in vigore la legge, si sentivano trattate in modo diverso quando andavano a chiedere un mutuo per comprare la casa, quando banalmente chiedevano un prestito per acquistare un'auto o, addirittura, se volevano diventare padri e madri, chiedendo l'adozione di un bambino. Finalmente sanciamo quindi l'abolizione di questa ingiustizia. Ecco perché stiamo parlando di un salto culturale, che ci deve vedere in prima linea in leggi di civiltà importanti come questa.

Una volta guariti, ci si può finalmente confrontare con le banche, con le compagnie di assicurazione e con uno Stato che non dovrebbe più ostacolare, ma agevolare. Certamente, com'è stato sottolineato dai relatori, con l'emendamento che è stato presentato dal senatore Scalfarotto e dalla senatrice Zampa sui termini e sui tempi, la legge dà un termine di dieci anni dall'ultimo trattamento per essere considerati del tutto guariti e di cinque anni per chi si è ammalato prima dei ventun anni. Su questo c'è stato un confronto con il Governo in sede di Commissioni riunite e ci auguriamo che si possano prevedere, soprattutto per alcuni percorsi di guarigione, anche tempi più brevi.

Concludo dicendo che ovviamente, oltre ad esprimere il voto favorevole di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, noi saremo sempre a lavorare al fianco del Governo, a lavorare insieme, maggioranza e opposizione, quando scriveremo pagine di civiltà importanti come questa. Avanti quindi con la ricerca, avanti - e qui mi rivolgo al sottosegretario Gemmato - per avere più coraggio in questa manovra finanziaria, perché oltre alle risorse strutturali sulla ricerca - pensando anche al giusto sciopero di oggi, che condividiamo e sosteniamo come Gruppo Italia Viva, perché siamo accanto ai medici e agli infermieri (*Applausi*) - dobbiamo sicuramente rivedere anche quelle norme, considerando gli stipendi e le indennità degli infermieri, nonché le pensioni dei medici, che oggi sono messe in discussione. Dovremmo rivedere anche questo importante trattamento, perché prima li abbiamo trattati da eroi, durante il Covid, e poi li abbiamo completamente abbandonati.

Oggi, purtroppo avete perso il MES sanitario, un grandissimo strumento che avrebbe permesso di assumere medici e infermieri e di fare una riforma organica del sistema sociale sanitario. Approfitto di questi ultimi dieci secondi per rivolgere anche questo appello al Governo, proprio durante un dibattito acceso come quello che avremo anche nelle prossime settimane sul disegno di legge di bilancio. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore e la relatrice. La proposta di legge che oggi ci apprestiamo ad approvare, spero con un voto unanime, è uno di quegli atti che restituiscono, almeno secondo noi, un senso alto al lavoro parlamentare e alla nostra funzione. Si tratta di dare una risposta e una soluzione concreta ed efficace a una questione cruciale, che andava affrontata già da tempo e che, va detto, riguarda una discriminazione forte e insopportabile cui circa un milione di persone sono sottoposte: si tratta di quelle persone definitivamente guarite da una malattia oncologica sui tre milioni e mezzo a cui è stata diagnosticata.

Le discriminazioni sono molto pesanti, come ampiamente illustrato da altri nella discussione, e riguardano i rapporti con gli istituti bancari, finanziari e assicurativi, ma anche quelli affettivi, come la

possibilità di procedere all'adozione di minori. Questo mi pare un dato molto forte, da un punto di vista discriminatorio. Si trattava quindi di un vuoto normativo più volte denunciato e ora, finalmente, colmato.

Lo stimolo è venuto da una risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sull'esigenza di rafforzare in Europa la lotta contro il cancro, verso una strategia globale e coordinata. In particolare, al paragrafo 125, nell'enunciare i campi di azione, il Parlamento europeo chiede che, entro il 2025 al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e dopo cinque anni per i pazienti con diagnosi formulata prima del diciottesimo anno di età.

La prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro sono tra le principali priorità dell'Europa nell'ambito della salute. Dovremmo ragionare sul fatto che, proprio perché dipende dalla salute, sappiamo quanto sia in discussione, nel nostro Paese, questa universalità.

La collega Sbröllini ha citato lo sciopero di oggi, ma in quest'Aula abbiamo discusso molto, ad esempio, della prevenzione e del fatto di avere un sistema sanitario gratuito e universale; questo per dire che bisogna attrezzarsi in tale direzione.

L'Europa, nonostante rappresenti solamente un decimo della popolazione mondiale, conta un quarto dei casi di tumore di tutto il mondo. Anche questo ci pone un problema. È vero che siamo la cosiddetta società occidentale sviluppata, però probabilmente c'è un problema da affrontare con riferimento alla questione ambientale, allo stile di vita e al modo in cui si vive nel nostro continente.

Il rapporto è infatti molto sbilanciato da questo punto di vista. Malgrado però l'incidenza del cancro sulla popolazione sia pesante, siamo anche una società che ha avuto la capacità di intervenire con le cure, mantenendo una sopravvivenza a lungo termine. Il malato oncologico, ormai guarito, può vedersi però ancora negare - non si sa il perché - la stipula di un mutuo o di polizze assicurative e l'adozione di minori.

In queste situazioni infatti gli ex pazienti oncologici in Italia sono costretti a dichiarare la patologia pregressa. È molto importante che la legge riconosca invece al paziente il diritto soggettivo quale persona guarita; in sostanza, non deve esservi l'obbligo di dichiarare quanto avvenuto nella propria vita. Questo è il dato fondamentale. Molto spesso invece ciò viene chiesto e, sulla base della malattia trascorsa, si continuano a negare tali diritti. Il disegno di legge in esame dà il diritto a ogni persona di tornare alla propria vita, anche individuale, senza che essa sia chiamata sempre a dichiarare la propria storia clinica, che dev'essere superata da questo punto di vista.

Per queste ragioni, per questo salto di qualità e di libertà individuale di cui godranno le persone, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, sento in particolar modo il tema che affrontiamo oggi, perché ho attraversato anche io in prima persona, come tante migliaia di nostri cittadini, concittadini e connazionali, il problema oncologico. Capisco bene e sento in prima persona quindi cosa significa affrontare il tema di cui stiamo parlando oggi.

Sono orgogliosa di poter intervenire (*Applausi*), anche perché ho affrontato questo problema ben tre volte e ne sono uscita più forte di prima. Ciò vale a dire che dalle malattie oncologiche, signor Sottosegretario, si guarisce.

La patologia che ha colpito me coinvolge migliaia di donne, ma grazie alla ricerca e all'ampliamento degli *screening*, le patologie oncologiche non sono più invincibili, come ho detto prima, ma fortunatamente, con una diagnosi precoce, si può guarire. La percentuale di persone malate di cancro che guariscono è sempre più alta grazie alle cure, ai farmaci e alla prevenzione. Questo significa non solo dare speranze, ma in alcuni casi dare certezze anche in maniera definitiva.

Proprio per questo voglio ricordare anche lo straordinario mondo dell'associazionismo, dei volontari e di tutti quelli che ci sostengono, che sostengono i malati oncologici in tutto il percorso terapeutico in ospedale e anche a casa.

Grazie anche ai malati che mettono a disposizione l'esito del proprio percorso terapeutico per

migliorare quindi le cure successive. Si tratta di un fatto importantissimo, perché si può avere così una terapia mirata. Questo Governo, in particolar modo il ministro Schillaci, ha affrontato subito i problemi in campo e ha attivato gli strumenti per risolverli. Ha adottato da subito il piano oncologico nazionale.

Il lavoro del Parlamento, sia alla Camera sia qui al Senato, risponderà bene e ringrazio il presidente della Commissione, senatore Zaffini, che lo ha dotato delle opportune risorse finanziarie. Ha poi emanato ulteriori disposizioni sui test genomici, per individuare la familiarità dei tumori, e disposizioni più puntuali sui registri tumorali a livello sia regionale sia nazionale.

Sono tutte norme che quindi fanno fare un passo in avanti a un malato verso la possibilità di essere curato definitivamente, grazie all'incrocio dei dati, alla ricerca che ne consegue e quindi all'applicazione della terapie, che sono sempre più mirate. Ecco perché ora diventa quanto mai opportuno approvare le norme di questo articolato.

Il primo messaggio che questo disegno di legge dona alla società civile è che dal cancro si può guarire e si può guarire definitivamente. E proprio perché si può guarire, cioè quindi tornare sani, nessuno può porre dei limiti a firmare contratti o contrarre polizze a una persona che non è più malata. Il termine di dieci anni scritto nel testo al nostro esame potrà diventare più breve. Quel termine, però, è ridotto alla metà per i giovani, che possono quindi uscirne prima.

Anche poter adottare un bambino, come poc'anzi ha anticipato la collega Sbrollini, diventa possibile, se si è guariti e non si hanno recidive, con termini che, per alcune patologie oncologiche, possono essere ulteriormente ridotti. Nemmeno per accedere a procedure concorsuali e selettive si potranno chiedere dati relativi alle patologie oncologiche.

Si tratta quindi molto semplicemente di norme di civiltà. Nessuno mi ha chiesto che patologia avessi avuto quando mi sono candidata sia al Parlamento regionale in Sicilia sia al Senato: allo stesso modo, il normale cittadino non può subire lo stigma di una malattia. Accogliamo dunque con gioia queste norme e le puntualizzazioni venute dagli ordini del giorno accolti, che inquadreranno ancora meglio questa normativa.

Oggi l'Italia diventa un Paese più civile e adotta disposizioni già presenti in altri Paesi d'Europa. Forza Italia ha contribuito fattivamente alla stesura di queste norme: ringraziamo pertanto Patrizia Marrocco, prima firmataria e relatrice alla Camera di questa legge, che ha seguito con passione e competenza.

Per tutte queste ragioni, i senatori di Forza Italia voteranno a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, finalmente quest'Assemblea si occupa, e con l'unanimità dei presenti, di un problema reale del Paese. Spesso veniamo accusati, noi politici, di vivere su un altro pianeta, di essere completamente scollegati dalla realtà, di non capire le esigenze che i cittadini vivono nella quotidianità e i problemi che hanno. Devo dire che talvolta sono anche d'accordo con loro, perché sembra che ci occupiamo di temi che non sono quelli che la corretta gestione del Paese richiederebbe.

Oggi non è così: stiamo affrontando un tema molto sentito da tanti, com'è stato già detto anche dai colleghi che mi hanno preceduto. Oggi diamo il buon esempio e dimostriamo di essere una classe politica che si interessa della vita pratica dei cittadini. Lo dimostra il fatto che, in questo disegno di legge che oggi ci accingiamo ad approvare, c'è stata l'unificazione di diversi testi che arrivavano dalla Camera, a firma di colleghi della gran parte dei Gruppi parlamentari.

La stessa cosa è avvenuta qui in Senato, dove sono stati raggruppati insieme diversi disegni di legge che abbracciano tutto l'arco parlamentare. Non è la prima volta che capita e capita anche su diversi argomenti. Quello che non capita spesso è che, se andate a guardare i testi, sono tutti molto simili tra di loro. Gli indirizzi che danno sono gli stessi che differivano per dei dettagli e non per questioni sostanziali, come invece spesso accade. Nei nostri lavori si abbinano spesso testi che indicano che un problema va risolto andando in una direzione o in quella diametralmente opposta. Stavolta però non è così. Tutti i testi, questa volta, andavano nella stessa direzione. Il testo finale non è una mediazione al ribasso, come a volte accade, ma è una sinergia positiva con risultati migliorativi, come è stato detto

anche in precedenza. Molti testi, ad esempio, prevedevano che, al di sotto dei diciotto anni di età, il diritto all'oblio scattasse dopo cinque anni: abbiamo alzato tale soglia a ventuno anni, agevolando maggiormente i giovani che dovessero sfortunatamente trovarsi ad affrontare una patologia oncologica prima di quell'età.

Penso che abbiamo fatto un ottimo servizio al Paese e abbiamo anche dato un giusto riconoscimento ai progressi scientifici e medici fatti in questo campo. Tutti noi ci ricordiamo come anche solo vent'anni fa - ma forse anche meno - quando si parlava di malattie oncologiche, si parlava di brutto male, senza neanche osare chiamarlo con il proprio nome, perché si aveva paura di dire un termine che all'epoca rappresentava una condanna a morte quasi sicura. La parola cancro era un tabù e la si usava solo in consessi scientifici, mai quando ci si doveva riferire alla malattia che aveva colpito una persona conosciuta, del proprio nucleo familiare o della propria cerchia di amici o conoscenti.

Grazie alla scienza e alla medicina oggi siamo qui a certificare, anche per la legislazione del nostro Paese, che la guarigione arriva, che si può ottenere e si ottiene in tantissimi casi. È quindi giusto che se ne tenga anche conto quando si affrontano determinati passi della vita. Pensate solo a un ragazzo che in giovane età abbia un tumore e poi, magari dieci anni dopo, si vede rifiutare il mutuo per comprarsi la sua prima casa; egli sarebbe penalizzato due volte: ha dovuto affrontare un percorso difficile e sconfiggere una grave malattia e poi non ha lo stesso diritto di acquistare un immobile come qualsiasi altro coetaneo.

L'argomento tocca sicuramente ciascuno di noi, perché credo che pochi fortunati possano dire di non aver avuto un membro della propria famiglia affetto da una di queste patologie. Colgo l'invito che ha fatto prima il senatore Lombardo a non vergognarsi di parlare di quello che ci è capitato. Mio figlio più piccolo, a pochi mesi di vita, ha avuto una patologia oncologica, che ha felicemente risolto nell'arco di circa un anno e mezzo (*Applausi*). Sono circa sedici anni che è un paziente cosiddetto *off therapy*. Finché non abbiamo affrontato questo disegno di legge, non avevo mai riflettuto sul fatto che, se un domani avesse bisogno di ricorrere a un'adozione per avere dei figli, non avrebbe avuto una tale possibilità senza il provvedimento in esame. Quindi considero importante che ne parliamo.

Approfitto anche dell'occasione per ringraziare i fantastici medici dei reparti dell'ospedale Regina Margherita di Torino, che così bene ci hanno seguito in tutto il percorso e che ancora oggi ci accompagnano nelle fasi della sua crescita. (*Applausi*).

Sono quindi davvero felice di poter essere io oggi in quest'Aula a dichiarare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Bernalda Ferrandina» di Ferrandina, in provincia di Matera, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge

nn. 851 , 113 , 231 , 682 , 772 e 849 (ore 17,54)

MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, oggi ci accingiamo a scrivere una bella pagina di storia, uniti per il riconoscimento di un diritto universale: il ritorno alla vita dopo il cancro, il ritorno alla vita sociale per milioni di persone. Oggi, purtroppo, in Italia ci sono 3,6 milioni di persone malate di tumore, di cui un milione però può considerarsi guarito grazie all'innovazione tecnologica e alla ricerca scientifica. Un grande plauso va sicuramente a tutti i medici, ai professionisti sanitari e a chi fa ricerca, perché grazie al loro operato queste persone sono state dichiarate guarite. (*Applausi*). Tuttavia, il paziente guarito non poteva festeggiare la sua guarigione nella vita sociale, perché era discriminato quando doveva sottoscrivere un servizio bancario, un servizio assicurativo, la stipula di un mutuo, nei processi di adozione o addirittura per l'assunzione del lavoro. Ad esempio, nelle polizze assicurative c'erano delle domande *tranchant*, come le seguenti: "Hai avuto diagnosi di patologie oncologiche? Sì o no?", "Da quanto tempo e con quale esito clinico?". Il concetto era chiaro: se sei stato un malato di cancro, resti un malato di cancro per sempre. Approvando questo disegno di legge, diamo una risposta concreta a migliaia di cittadini che oggi o in

futuro si troveranno nella condizione di essere sopravvissuti a una malattia oncologica. Già nella scorsa legislatura avevamo lasciato sul tavolo della Commissione lavoro alla Camera, di cui facevo parte, questa proposta di legge, insieme anche al diritto di assenza o di permessi per i malati oncologici. La legge che approviamo oggi tocca tutti i punti più problematici che stanno a cuore alle associazioni di pazienti guariti di cancro. Ringrazio l'intergruppo «Insieme per un impegno contro il cancro», di cui faccio parte e, in particolare il collega senatore Liris e la collega onorevole Cattoi, rappresentanti nelle due Camere, per il lavoro fatto. Questo è un esempio che dimostra quanto l'ascolto e il lavoro diretto con le associazioni di pazienti siano fondamentali anche per il nostro lavoro. Sempre come parte dell'intergruppo parlamentare, abbiamo presentato un'altra proposta di legge per la partecipazione delle associazioni dei pazienti ai tavoli decisionali del Ministero della salute. Per il suo tramite, signor Presidente, ne chiedo la calendarizzazione in Commissione e in Aula con il nuovo anno, proprio per dimostrare che questa Assemblea vuole far ascoltare i pazienti nelle istituzioni. *(Applausi)*.

Vorrei quindi fare un plauso a queste associazioni per averci edotto sulle problematiche che i pazienti vivono tutti i giorni e per aver trovato insieme la strada per poterle risolvere. Ci dobbiamo tutti fare un plauso perché oggi mettiamo al centro l'individuo, il benessere delle persone, ma soprattutto perché restituiamo loro la possibilità di programmazione del proprio futuro sia finanziario sia lavorativo, ma soprattutto sociale. Oggi ridiamo dignità ai tanti guariti.

Concludo, signor Presidente, ringraziando tutti i colleghi delle due Camere ed esprimendo il voto favorevole sul procedimento del Gruppo Lega-Salvini Premier e auguro a tutti i guariti, in particolare ad Alessia - la zia mi ha appena scritto che è stata dichiarata guarita oggi - una buona nuova vita. *(Applausi)*.

ZAMBITO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, non posso nascondere la mia soddisfazione e anche la mia gioia per l'approdo in Aula di questo provvedimento, che permetterà a chi si è ammalato di tumore, dopo un certo periodo di tempo, di non essere più discriminato e, quindi, di poter tornare ad avere il diritto di accedere ai servizi bancari, finanziari, assicurativi, alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. Soprattutto - ed è una delle cose che mi preme di più - i malati oncologici guariti potranno avere accesso alle adozioni.

Vi confesso che già nella scorsa legislatura, quando non ero senatrice, mi sono interessata dell'argomento e chiesi alla senatrice Valente se il Parlamento se ne stesse occupando. Anche per questo, come primo atto dopo il mio insediamento decisi di firmare e presentare, insieme alla relattrice di questo provvedimento, la collega Sandra Zampa, che ringrazio tantissimo, una proposta che si occupasse del tema e che era stata già presentata dalla senatrice Paola Boldrini nella precedente legislatura. Si tratta di un tema che mi interessa e di cui mi sono occupata, perché in un periodo non troppo lontano ho avuto occasione, da ammalata, di incontrare moltissime persone malate di tumore come me, ed ho potuto toccare con mano quanto l'obiettivo di questo disegno di legge fosse così sentito. Ma su questo punto tornerò più tardi.

Dal momento che considero il provvedimento così importante e significativo, ci terrei anche a sottolineare alcuni aspetti che - a mio avviso - non sono del tutto positivi. E lo voglio fare anche perché, nel clima idilliaco in cui siamo tutti d'accordo, verranno presi non come una polemica, ma come uno spunto di riflessione. Voglio far notare come nessun disegno di legge di iniziativa parlamentare, come questo di cui stiamo discutendo, e poi approvato definitivamente, sia partito da questo ramo del Parlamento. Di sicuro non sono partiti da questa istituzione quelli di cui si occupa la 10a Commissione, di cui sono componente. È davvero frustrante che il Senato si occupi solo e soltanto di approvare i decreti-legge urgenti del Governo. Ma è ancora più grave che questo accada nella Commissione di cui faccio parte, la quale su questioni che riguardano la salute dei cittadini potrebbe trovare una convergenza tra maggioranza e opposizione, proprio come è successo per questo disegno di legge e per quello - l'unico che sia stato approvato - che ha disposto lo *screening* pediatrico per

l'individuazione precoce di diabete di tipo 2 e celiachia nei minori. Entrambi questi disegni di legge sono partiti dalla Camera dei deputati.

Vorrei quindi rivolgermi soprattutto al presidente Zaffini ed esortare a riflettere. Sono molti i provvedimenti che l'Ufficio di Presidenza della mia Commissione aveva preso l'impegno di incardinare e tra questi c'era anche quello relativo all'oblio oncologico. Io e la senatrice Zampa chiedemmo nel primo Ufficio di Presidenza di occuparcene, ma purtroppo poco è stato incardinato e quasi niente va avanti. Alla luce della trasversalità politica che si riesce a raggiungere, non capisco perché in questo ramo del Parlamento si rinunci a sostenere un tale sforzo.

Il secondo aspetto negativo riguarda il tempo che deve attendere un malato per veder ripristinati i suoi diritti come quelli di una persona che non si è mai ammalata. Questo disegno di legge prevede un massimo di dieci anni dalla guarigione senza recidive: è ciò che è stato stabilito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022, dopo che sono stati sentiti tutti gli esperti d'Europa, e che prevede che tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima dei diciotto anni di età. Noi siamo stati un po' più avanzati e abbiamo previsto un'età di ventun anni.

Voglio dirlo chiaramente: dieci anni sono troppi, specie per alcuni tipi di tumore, e anche in considerazione delle terapie avanzate e dei farmaci innovativi che sono messi a disposizione per la cura di queste patologie e che hanno avuto e stanno avendo risultati importanti. Le aspettative di sopravvivenza a una diagnosi tumorale sono molto aumentate negli anni e l'aumento è stato particolarmente marcato per coloro che vivono da oltre dieci o quindici anni dalla diagnosi. Nel 2020, circa 2,4 milioni di persone, il 65 per cento del totale, hanno avuto una diagnosi da più di cinque anni, mentre 1,4 milioni di persone, pari al 39 per cento del totale, hanno ricevuto una diagnosi da oltre dieci anni. Dal tumore si guarisce, si guarisce sempre di più e non tutti i tumori sono uguali.

È per questo che il provvedimento dispone che il Ministero della salute emani tre decreti attuativi, uno dei quali mi sta particolarmente a cuore, e cioè quello che per ciascun tipo di tumore disponga il tempo minimo necessario perché un malato si possa considerare guarito dalla malattia, andando anche a stabilire tempi inferiori a dieci anni. È molto importante che il Ministero emani rapidamente questo decreto ed è previsto che lo faccia entro tre mesi dall'approvazione di questa legge. Siccome sappiamo tutti quali siano l'*iter* e i tempi della deliberazione dei decreti attuativi, anche qui mi sento di fare un appello al Governo affinché si rispettino le scadenze che il Parlamento sta indicando. Del resto, questo ramo del Parlamento ha dato l'esempio su come impedire che trascorra altro tempo, rinunciando a presentare emendamenti ed evitando così la terza lettura. Una cosa è certa e tutti l'abbiamo capita: i malati oncologici guariti non potevano più aspettare di vedere ripristinati i loro diritti. (*Applausi*).

Dicevo all'inizio del mio intervento che ho incontrato moltissime persone ammalate di tumore e voglio qui raccontarvi alcune delle loro storie, anche se cambierò i loro nomi. Mi ricordo perfettamente di Alba, trentasei anni, che ha scoperto di essere ammalata durante gli accertamenti che stava facendo perché preoccupata di non riuscire a rimanere incinta. La terapia l'ha resa permanentemente infertile e priva della possibilità di adottare un bambino. Ecco, ridurre i tempi e darle la possibilità di accedere all'adozione è un atto di giustizia. (*Applausi*).

Poi c'è Roberto, che ha perso il lavoro per le troppe assenze fatte durante la terapia e che non è riuscito a trovarne un altro, perché i potenziali datori di lavoro potevano consultare la sua cartella clinica e preferivano non assumere un guarito di tumore, quasi fosse condannato a essere un diverso, incapace di lavorare. Poi cito Maria, che durante le terapie ha rotto col marito e dopo la guarigione nessun istituto finanziario le ha consentito di accedere al mutuo per comprarsi una casetta per lei e la figlia. Ricordo anche Teresa, perché per la sua condizione di ex malata di tumore non ha trovato nessuno che le concedesse un finanziamento per l'acquisto dell'auto.

A loro e a tutti coloro che hanno vissuto una situazione simile dico che con questo provvedimento riusciremo a darvi finalmente una risposta: non sarete più costretti a subire discriminazioni e non vedrete più calpestare i vostri sogni e i vostri diritti. Alba, Roberto, Maria, Teresa, anche se qui li cito con nomi diversi, di ognuno di loro ricordo gli occhi lucidi e disperati mentre mi raccontavano le loro

storie. Del resto, bisogna anche tenere presente che - come diceva il professor Veronesi - è più facile far uscire il tumore dal corpo che dalla testa e discriminare queste persone lo rende ancora più difficile. (Applausi).

Ad Alba, a Roberto, a Maria, a Teresa e a tutti i coloro che non ho incontrato e che so esistere da questi banchi voglio solo dire che questa legge è per voi. Scusate se ci abbiamo messo troppo tempo. Per voi e per tutte le ragioni esposte, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge in esame. (Applausi).

[MANCINI](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI (Fdl). Signor Presidente, cari colleghi, sono anch'io molto emozionata di poter intervenire oggi in quest'Aula, perché quello che ci apprestiamo ad approvare oggi è veramente una legge di civiltà, ma per me *in primis* di dignità.

Oggi noi semplicemente schiacciamo il tasto "play" sulla vita, una vita che, alla notizia dell'inquilino che abita senza invito alcuno abusivamente il tuo corpo, in un istante perde tutto il suo equilibrio e le sue certezze, che semplicemente si mette in pausa, una pausa che può essere eternamente lunga, che coinvolge tutto il tuo mondo, un mondo che sembra non appartenerti più, senza progettualità, senza un futuro. L'attore protagonista o al fianco di chi combatte comincia una lotta ad armi impari, una lotta fisica, una battaglia morale, diversa ogni giorno, perché ci sono giorni "sì" e ci sono tantissimi giorni "no"; una guerra che si affronta con vergogna, con coraggio, talvolta con incoscienza o forse anche con troppa coscienza, con paura e con la speranza di avere un pizzico di fortuna; una guerra che non sempre si vince.

Senza più cancro, ma non liberi dal cancro: ecco la situazione sino ad oggi. Coloro che ce la fanno, quelli che vengono definiti "guerrieri fortunati", non vivono, ma sopravvivono, etichettati, limitati e stigmatizzati. Lo stigma della guarigione: un paradosso che pregiudica opportunità economiche e sociali. Allora la domanda che abbiamo sempre cercato di evitare durante la nostra battaglia - perché proprio a me? - consapevoli che si è in buona compagnia, ritorna a farsi sentire proprio quando hai scalato la montagna più alta e hai raggiunto la vetta, perché la discesa è troppo ripida e ti pregiudica scelte economiche, protezioni assicurative, opportunità lavorative e il dono più grande di tutti, ossia l'adozione.

Oggi noi quindi schiacciamo il tasto "play" e diamo un nuovo appuntamento alla vita. Nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno sa quanta vita ci resta. Ma oggi sappiamo che grazie alla scienza, alla ricerca, all'abnegazione dei medici e degli infermieri, a cui va veramente il mio più sincero ringraziamento, la vita dopo il cancro è sempre migliore e le prospettive di vita sono sempre maggiori. Quella che noi abbiamo portato avanti in maniera virtuosa e compatta è davvero una battaglia di civiltà, una vittoria per tutta la nostra comunità.

Questo è l'inizio di un percorso che ci vede protagonisti, anche prima però, con la prevenzione, soprattutto partendo dai giovani. La stima è che nel 2020 in Italia sono state diagnosticate con tumore circa 3,6 milioni di persone, circa il 6 per cento della popolazione italiana, con un aumento del 36 per cento rispetto alle stime prodotte nel 2010. La stima interessa un incremento pari a tre punti percentuali per anno. Ma, a fronte dell'aumento dei casi di patologie tumorali, cresce l'aspettativa di vita, proprio grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, come ho già accennato prima. E su questo oggi dobbiamo confrontarci.

Ci tengo a ringraziare particolarmente il presidente Zaffini, il mio presidente, per aver fortemente voluto velocizzare l'*iter* di approvazione del provvedimento in esame, che giunge solo ora al capolinea, in questa legislatura, dopo essere stato lasciato per troppo tempo dormiente; un successo unanime, frutto di un confronto continuo con tutte le parti politiche, senza prevaricazioni, attraverso l'ascolto e la condivisione, con sensibilità, proprio con l'obiettivo di ridare dignità a tutti coloro che sono inciampati e si sono rialzati. Grazie ai relatori, che hanno condiviso la volontà di accelerare l'*iter* del provvedimento, senza apportare alcuna modifica al testo, ma solo con la presentazione di un ordine del giorno unitario. Su temi come questo ci troverete sempre pronti al dialogo e alla costruzione.

Annuncio con tanta emozione il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, certa che Andrea stia

brindando in cielo, lui che ha giocato la sua partita più importante con la grinta che lo contraddistingueva. Oggi splende il sole e fa sì che non torneremo mai come prima, ma meglio di prima, convinti che il bello debba ancora arrivare. *(Applausi. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 851, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(All'unanimità). (v. Allegato B)*.

Complimenti al Senato, perché abbiamo votato una grande legge.

Penso che i nostri Capigruppo dovrebbero chiedere ai loro addetti stampa di comunicare il più possibile che cosa abbiamo votato oggi, all'unanimità. *(Applausi)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 113, 231, 682, 772 e 849.

Discussione del disegno di legge:

(952) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,16)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 952, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore De Priamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE PRIAMO, relatore. Signor Presidente, il provvedimento in esame vede la conversione in legge, con modificazioni, apportate alla Camera, del decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140 recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. È un intervento, quindi, evidentemente importante su un'area che presenta elementi di fragilità dal punto di vista del rischio sismico come quella in oggetto. Il decreto-legge reca quindi misure urgenti da questo punto di vista.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, che è quello appena definito dell'area dei Campi Flegrei. L'articolo 2 prevede l'adozione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate dal fenomeno bradisismico, che è finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica e l'edilizia esistente e anche a individuare priorità di intervento sul patrimonio sia pubblico che privato.

Il piano si compone di cinque punti: il primo è uno studio di microzonizzazione sismica di livello tre. Il secondo è un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, in particolar modo finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario. Il terzo dei cinque punti è un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione con un apposito cronoprogramma.

Infine, l'ultimo punto del piano straordinario è quello che riguarda un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture. Vi è poi l'articolo 3 che riguarda un piano di comunicazione alla popolazione ritenuto strategico e importante proprio come elemento fondamentale laddove si ritiene importante una comunicazione capillare sia dei rischi che delle buone pratiche di protezione civile, quindi potenziamento e sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata, ma anche avvio di nuove iniziative. Viene posta particolare attenzione da questo articolo sul tema delle esigenze delle persone con disabilità per quanto riguarda la comunicazione e l'informazione anche di comportamenti relativi rispetto al rischio.

Il piano può prevedere la realizzazione di iniziative - come detto - relative alla conoscenza delle buone pratiche di protezione civile presso le popolazioni delle aree interessate; un'attenzione specifica agli istituti scolastici e la previsione di incontri periodici con la popolazione e di corsi di formazione continua nell'ambito della comunicazione, nonché l'installazione sul territorio di una segnaletica di protezione civile, prestando un'attenzione particolare alle persone con disabilità.

L'articolo 4, che riguarda il tema della pianificazione, demanda al Dipartimento della protezione civile l'elaborazione di un piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, che contiene le procedure

operative da adottare, anche tenendo conto - come già richiamato - delle esigenze delle persone con disabilità e, in caso, della recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi, che sappiamo essere sempre a notevole rischio nell'area in oggetto.

La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile che - elemento particolarmente innovativo di questo provvedimento - acquisisce un ruolo costante sul territorio. Tali attività esercitative sono promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la Regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della prefettura di Napoli nonché dei Comuni interessati, con particolare attenzione alle aree di fragilità e alle problematiche specifiche dei Comuni stessi.

L'articolo 5 riguarda poi il tema delle misure per la verifica della funzionalità delle infrastrutture, un tema sensibile in questo quadro. Tale articolo prevede in particolar modo che la Regione Campania coordini le attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità specifiche per quanto riguarda la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nell'attuale rete infrastrutturale, nonché di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo.

Ricordiamo a questo proposito che al Presidente della Giunta regionale della Campania, che già dalla legge n. 887 del 1984 ha competenza e qualifica di Commissario straordinario di Governo, con questo provvedimento viene affidata la realizzazione di un programma per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. Il Presidente della Regione deve trasmettere al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del suddetto programma, nella quale deve essere compresa l'indicazione delle risorse disponibili, di quelle impegnate e di quelle erogate, anche al fine di individuare ulteriori ed eventuali misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai rispettivi interventi di adeguamento.

La Regione Campania, tra le risorse che devono essere indicate nella relazione appena citata, deve altresì individuare quelle da destinare al Comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura delle gallerie di collegamento dal porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e quelle relative alla manutenzione delle medesime gallerie per l'annualità 2024.

L'articolo 6 interessa invece la Città metropolitana di Napoli, prevedendo che la stessa debba coordinare la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei Comuni interessati per quanto riguarda il reclutamento di unità di personale a tempo determinato da impiegare per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile nell'ambito dell'acquisizione dei materiali dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione nelle attività di protezione civile e l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'eventuale accoglienza della popolazione anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli, per le quali i Comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.

L'articolo in questione prevede inoltre che il personale della Regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al decreto-legge in esame, nel limite massimo di dieci unità, possa essere utilizzato a effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, fino a un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.

L'articolo 7 reca invece la copertura finanziaria complessiva degli oneri quantificati in 55 milioni di euro.

Infine l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che coinvolge dunque - come è giusto che sia - tutti gli enti locali, la Regione e i Comuni, dando al contempo un coordinamento strategico, attivo e operativo al Dipartimento di protezione civile nazionale, che noi riteniamo essere un indirizzo fondamentale.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, il decreto che ci accingiamo a votare è un provvedimento che - come sempre - tradisce l'atteggiamento, la risposta, l'approccio che questo Governo ha nei

confronti di quelli che sono i fenomeni di origine naturale, sia che si tratti di fenomeni conosciuti, che esistono da parecchio tempo, come nel caso dei Campi Flegrei, sia che si tratti di fenomeni purtroppo impreveduti, come le alluvioni e gli incendi che abbiamo avuto in questo primo anno di legislatura.

In entrambi i casi, in sostanza, questo Governo agisce sempre con un approccio emozionale, con un intervento che non è mai sistemico; con l'adozione di misure che, pur apprezzandone lo spirito e il tentativo di voler apportare un rimedio, uno strumento per affrontare la situazione contingente, finiscono poi per tradursi, sistematicamente, in una visione miope, in un'assenza di strategia e di visione.

Soprattutto, con riferimento all'ambiente, emerge sempre più chiaramente l'incapacità di questo Governo di voler assumere una responsabilità con riferimento a quelle che sono le emergenze ambientali e soprattutto il rischio del dissesto idrogeologico, sul quale sarebbe il caso di intervenire in maniera precisa e puntuale.

Il fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei è antico, che esiste da più di 80.000 anni. È un fenomeno che comporta un movimento continuo del terreno, al quale si accompagnano fenomeni anche di scosse sismiche. Quindi, è un fenomeno che mette continuamente sotto pressione il territorio che lo interessa e, in particolar modo, i Comuni di Pozzuoli e di Bacoli.

È un fenomeno conosciuto da moltissimi anni che ha già originato degli interventi da parte di precedenti Governi. Negli anni Settanta (tra il 1970 e il 1972) vennero fatti dei primi interventi, e altri tra il 1983 e il 1984. Furono emanate due leggi speciali, stanziati centinaia di milioni di euro, in termini di investimenti - risorse pubbliche - e soprattutto in opere infrastrutturali, per la realizzazione delle necessarie vie di fuga di terra e per la riqualificazione del famoso Rione Terra.

I Campi Flegrei sono, dal punto di vista storico, quel territorio che, in qualche modo, diede origine alla Protezione civile, quella di cui si occupò l'allora ministro Zamberletti, che poi è il fondatore, il padre putativo, della Protezione civile italiana. A lui dobbiamo un sincero ringraziamento per la sua intuizione, per avere capito che, per gestire il territorio, nel momento in cui è stata costituita la Protezione civile, bisognava avere un approccio sistemico, prevedendo, sì, misure urgenti per l'intervento sul territorio, ma dotando la Protezione civile delle risorse necessarie per poi intervenire in maniera strutturale.

Ed è proprio l'intervento strutturale quello che manca nei provvedimenti adottati fino ad oggi, come anche in questo. Di fatto, normalmente, c'è la necessità di gestire la situazione ambientale, necessità alla quale questo Governo si sottrae, come si sottrae anche stavolta.

Di fatto, Italia Viva - come già è stato nel dibattito alla Camera - non vuole avere un atteggiamento di critica pura, strumentale, di contrapposizione. Non è questo il senso del mio intervento. D'altro canto, pur apprezzando determinati elementi del decreto-legge in esame, determinati tentativi di approccio, non possiamo non censurare quella che è una visione che tradisce sempre un'assenza di strategia.

Pertanto, non posso che plaudire alla volontà di redigere un piano straordinario di analisi della vulnerabilità degli edifici pubblici e privati. Ben venga, è una giusta iniziativa che consentirà di fare un censimento del territorio, anche se - come già emerso nel dibattito alla Camera - nel piano non sono stati coinvolti i siti archeologici. E ce ne sono ben ventisei nel territorio di riferimento. È strano non considerarli, anche perché sono oggetto di visite e di un notevole afflusso turistico. Quindi, non prevederli espone in qualche modo anche i turisti a un rischio e, comunque, è indice sempre di una visione settoriale del problema, certamente non corretta.

Ben venga anche l'adozione di un piano di comunicazione per le popolazioni, perché questa è sicuramente la strada verso la quale si deve muovere la protezione civile; anche in questo caso, però, come abbiamo visto in occasione del piano per contrastare le emergenze incendi di quest'estate, questo piano di comunicazione deve avere una portata che superi la responsabilità e la gestione dei soli Comuni, e che coinvolga tutti gli enti territoriali e tutte le strutture, anche governative, altrimenti finisce per essere una comunicazione demandata semplicemente ai centri operativi comunali (COC) di protezione civile, che poi scontano la carenza di risorse, in termini sia umani che economici, finendo poi per non avere efficacia sul territorio.

Vorrei poi osservare che non si verifica la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e delle vie di

fuga dei servizi essenziali. Anche su questo il Governo adotta una premessa corretta, alla quale però non fa seguire uno strumento efficace. Dico questo perché per quanto riguarda la redazione di un piano di verifica della vulnerabilità sismica, volendo fare un esempio (*mutatis mutandis*, con le debite eccezioni), è come quando il sindaco di un territorio si pone il problema della vulnerabilità di un edificio, di un'area, di un quartiere e di fronte ad esso, se è rapido e tempestivo nel pensare di volere fare un'indagine per la sicurezza per la pubblica incolumità, deve essere altrettanto rapido, tempestivo e soprattutto concreto nel pensare alle misure che poi dovrà porre in essere.

Ben venga, quindi, l'adozione degli strumenti per redigere un piano, ben vengano le risorse previste dal decreto-legge in esame, ma non aver pensato e non aver previsto nel testo in discussione (e neanche nel disegno di legge di bilancio ve ne è traccia) le conseguenze delle verifiche di questa vulnerabilità significa avere alla fine un approccio miope. Infatti non stiamo infatti parlando di edifici abusivi, ma di edifici regolari che purtroppo sorgono in un territorio funestato da un fenomeno naturale che ne mette in pericolo l'incolumità e la resistenza. Bisogna dunque ragionare su cosa fare su questi territori e su come garantire una casa alle persone la cui abitazione potrà essere oggetto di un provvedimento di sgombero. Allo stesso modo, se verificiamo la vulnerabilità statica degli edifici pubblici, non possiamo non domandarci perché non andiamo a verificare immediatamente la vulnerabilità statica delle scuole, delle strutture dove i nostri ragazzi trascorrono la maggior parte della giornata.

In questo senso, signor Presidente, vorrei ricordare che di tutto ciò di cui sto parlando il Governo Renzi si era già occupato con la missione Italia sicura, che poi è stata soppressa dal primo Governo Conte, in cui era stato previsto un approccio sistemico, con un'indagine su tutto il territorio italiano con risorse adeguate proprio per affrontare questi problemi.

Siamo nuovamente a parlare degli stessi temi perché sono rimasti irrisolti; sono rimasti temi che conosciamo, ma che non vengono poi sviscerati nel senso pratico e concreto del termine, cioè non si provvede poi a dare le risorse per affrontarli e per risolverli.

Per quanto riguarda poi il piano di comunicazione con i cittadini, anche in questo caso è necessario che venga garantito un livello di coordinamento regionale, perché, come ho detto prima, affidare la comunicazione semplicemente ai Comuni significa non soltanto scontare la difficoltà e l'esiguità delle risorse territoriali, ma molto spesso anche un difetto di raccordo tra i Comuni e gli enti territoriali, che molto spesso non riescono a raccordarsi e non danno una comunicazione coerente ed efficace al territorio. Di ciò abbiamo avuto riprova proprio negli ultimi mesi con gli ultimi fenomeni, che hanno messo molto in allarme la popolazione, nei cui confronti è mancata anche una comunicazione istituzionale che riuscisse a garantire una sicurezza quantomeno sul tipo di interventi che venivano fatti.

Infine, per quanto riguarda le vie di fuga, denunciando, così come è già successo nel dibattito alla Camera, che, pur avendo previsto la redazione di un piano di comunicazione, rimane sul piatto irrisolta la questione della via di fuga strategica, cioè di quel tunnel che è stato realizzato a Pozzuoli con risorse pubbliche, che però non è stato aperto e che continua a restare chiuso. Io mi sarei aspettata un decreto-legge che prevedesse l'apertura immediata di un *tunnel* che già esiste e che prevedesse le risorse per la sua gestione. Infatti certamente non si può pensare che sia il Comune di Pozzuoli a gestirlo con le risorse comunali. E poi mi sarei aspettata un disegno di legge di ampio respiro che organizzasse tutto il problema del dissesto idrogeologico sul territorio nazionale. Ma così non è e, come sempre, assistiamo a un provvedimento di tipo emergenziale e soltanto a interventi *spot*, che toccano soltanto la cima del problema che riguarda una determinata zona territoriale, senza risolvere le vere questioni.

Per tutto quello che ho detto e con la consapevolezza della necessità di un intervento di tipo sistemico e strutturale, il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe annuncia il proprio voto di astensione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il provvedimento è già stato esaminato alla Camera, che ha apportato alcune modifiche, anche se il testo rimane sostanzialmente uguale a quello proposto dal Governo. Si tratta di norme molto tecniche che riguardano il fenomeno del bradisismo nell'area campana dei Campi Flegrei. È un intervento molto vasto di protezione civile che va a interessare

un'area sottoposta alle eruzioni vulcaniche da circa ottantamila anni e che negli ultimi cinquant'anni ha purtroppo continuato la sua attività. L'ultima, esattamente quarant'anni fa, nel 1983, costrinse a evacuare una vasta area del rione Terra di Pozzuoli, mettendo in sicurezza e ospitando migliaia di persone nel litorale domizio. Il rischio era allora che la crisi bradisismica evolvesse in un'eruzione. Nel tempo, ci sono stati circa diecimila eventi sismici che hanno modificato l'assetto di quel territorio, con un tasso di sollevamento di tre millimetri al giorno fino a 180 centimetri di sollevamento. Consci di quanto già successo negli anni, si sono poste in atto attività di monitoraggio e prevenzione. Ora questo decreto interviene in modo molto puntuale, attraverso un piano straordinario di vulnerabilità, con uno studio di microzonazione sismica, attraverso un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata per individuare le misure che possono mitigare gli effetti, con un'analisi anche dell'edilizia pubblica che possa individuare i piani per mitigarne gli effetti nel caso che sia ritenuta vulnerabile e un programma che vada a integrare il monitoraggio esistente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. È inoltre previsto un piano di comunicazione alla popolazione per diffondere la conoscenza dei rischi e delle pratiche di protezione civile necessarie. Viene poi integrato il piano di emergenza sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche sulla pericolosità con indicazioni operative ed esercitazioni. Sono previste attività di verifica da parte della Regione Campania insieme ai Comuni interessati per ottimizzare le reti di trasporto e dei servizi di emergenza in caso di necessità, per superare le criticità. Viene inoltre potenziata la risposta operativa della Protezione civile sul territorio. In questo senso, si prevede il coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile, sempre fondamentale per diffondere la conoscenza dei rischi, così come è importante coinvolgere i tecnici professionisti per una puntuale valutazione delle vulnerabilità degli edifici. La Protezione civile sta adeguando e aggiornando il precedente documento di pianificazione, che è datato 2001.

Insomma, si è deciso di non sottovalutare affatto questa grande caldera, considerata in stato di quiescenza, anche perché di recente ci sono state delle manifestazioni di bradisismo che è bene non sottovalutare. Ecco perché si intende, con un decreto-legge, dare il via nei tempi più stretti al complesso piano di interventi di cui abbiamo parlato e anche perché, attraverso un atto di Governo, si riesce a dare il giusto coordinamento di tutte le istituzioni del territorio, dalla Regione Campania ai Comuni dell'area flegrea. La Campania è nota al mondo per il Vesuvio e per quella grande eruzione che coprì la città di Pompei. In quel tempo sarebbe stato impossibile operare i monitoraggi che però la scienza oggi ci consente, così come oggi è più realizzabile un piano emergenziale di sgombero in caso vi sia un deteriorarsi della situazione. Accogliamo quindi con favore un intervento che investe 53 milioni di euro e pianifica eventuali piani di emergenza. Forse, se ci fosse stata una maggiore consapevolezza dei rischi in Campania, ma anche nel resto d'Italia, si sarebbero potute evitare tragedie spesso legate al clima, agli eventi naturali, ma anche al mancato monitoraggio del territorio. Quindi ben venga questo intervento normativo e le sue previsioni. Spero che si vada verso un sempre più puntuale controllo di tutto il territorio italiano, così fragile e suscettibile agli eventi naturali. *(Applausi)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando nel cuore della notte del 27 settembre, alle ore 3,35, uno sciame sismico seguito da una scossa di magnitudo 4.2 scosse la popolazione dei Campi Flegrei e dell'intera Provincia di Napoli, questo Governo si accorse dell'esistenza dei rischi connessi a questa vasta area vulcanica attiva, situata a pochi chilometri da una delle città più popolate d'Europa. Eppure le ricerche e le osservazioni scientifiche degli ultimi mesi hanno evidenziato un aumento dell'attività sismica e del sollevamento del suolo che, unitamente alle 5.000 scosse di terremoto verificatesi negli ultimi due anni, avrebbero dovuto richiamare molto prima l'attenzione sulla necessità di comprendere e affrontare la problematica, fornendo informazioni precise e agendo con tempestività.

Sotto questo profilo, voglio rassicurarvi che ho seguito attentamente diverse dirette televisive di emittenti locali intese a testimoniare la preoccupazione delle popolazioni accorse in strada a seguito delle scosse più violente. Ebbene, innanzi alle telecamere, i cittadini, stremati e impauriti, chiedevano

a gran voce di sapere cosa stesse accadendo e come dovessero comportarsi, e soprattutto che futuro avrebbero avuto i propri figli. In questi frangenti di panico che un po' rievocano gli scenari vesuviani descritti dalle epistole tra Plinio il Giovane e Tacito, l'informazione è essenziale. Le preoccupazioni della popolazione riguardano principalmente la propria incolumità, la protezione delle abitazioni e delle infrastrutture, nonché la continuità delle attività economiche e sociali in caso di emergenza. È comprensibile che tali preoccupazioni siano al centro delle loro menti, pertanto è doveroso assicurare un costante dialogo con la cittadinanza, fornendo informazioni chiare e accessibili sul rischio vulcanico, sulle misure di prevenzione e sui piani di emergenza previsti.

Allo stesso modo, un'altra parola chiave, dopo "informazione", è "prevenzione". La partecipazione attiva delle comunità locali e la sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione sono elementi chiave per affrontare il rischio vulcanico in maniera efficace. La formazione, l'informazione e la consapevolezza della popolazione possono contribuire significativamente a ridurre l'impatto di un'eventuale emergenza e a favorire una pronta organizzazione per le risposte alle criticità.

La prevenzione, in questo contesto, non significa però solo adottare misure reattive in caso di emergenza, come fa il decreto-legge in discussione, ma piuttosto implica anticipare, monitorare e agire in modo proattivo per ridurre al minimo l'impatto di un'eventuale eruzione. Inoltre, è fondamentale sviluppare e testare i piani di emergenza ben strutturati che prevedano evacuazioni ordinate, rifugi sicuri e assistenza alle persone in pericolo. È un impegno collettivo che richiede consapevolezza, preparazione e un'azione costante da parte delle istituzioni.

Onorevoli colleghi, accompagnato da roboanti dichiarazioni, il 17 ottobre 2023 fu pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* questo decreto-legge, l'ennesimo. È indiscutibile però - voglio affermarlo - che il testo in esame preveda delle misure importanti, come un piano straordinario di analisi della vulnerabilità rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, un piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, una programmazione straordinaria di interventi per la mitigazione del rischio sismico sugli edifici pubblici, nonché una strategia comunicativa rivolta alla popolazione.

Il problema è uno solo e cioè il fatto che un provvedimento che dovrebbe programmare la vita di centinaia di migliaia di campani e delle future generazioni metta sul piatto le stesse risorse che l'Esecutivo ha stanziato per le gite scolastiche. (*Applausi*). E qui lo abbiamo appreso: 53 milioni. Facendo un po' i conti della serva - qui infatti non ho sentito parlare ancora di cifre - apprendiamo che, di questa dotazione, 200.000 euro verranno utilizzati per implementare il monitoraggio sismico delle strutture e 200.000 euro per le misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto. In pratica questi interventi - ripeto, circa 400.000 euro - serviranno anche per l'evacuazione di mezzo milione di cittadini: il costo di un appartamento dietro il Senato.

Entrando nel merito, questo monitoraggio reca l'obiettivo di individuare le criticità presenti sulla rete di trasporto e dei servizi esclusivamente nell'area ristretta. Onorevoli colleghi, Sottosegretario, al netto dell'importo, queste misure risultano ridicole. Sarebbe stato logico estendere l'analisi ad un'area più estesa che riguarda tutti i Comuni della zona rossa: questo significa programmare le vie di fuga.

Invece, per quanto concerne i fondi previsti per l'attività di comunicazione, si è appostato un milione di euro. Sembra una grossa cifra, ma in realtà è ancora sottodimensionata rispetto a quello che si deve fare, cioè pianificare l'informazione di migliaia di cittadini che dovranno poi affrontare il rischio eruzione.

Andiamo avanti: l'articolo 4 disciplina un piano speditivo di emergenza per la zona ristretta relativa ai Campi Flegrei. Tuttavia, questa previsione, che prevede anche esercitazioni disposte sul territorio, si prevede solamente per il 2023. Quindi per gli anni successivi non è prevista alcuna esercitazione, ma ne basta una, palesandosi ancora una volta la carenza di una visione strutturale che vada oltre la contingenza.

Relativamente all'analisi della vulnerabilità degli edifici pubblici sono stati stanziati 3 milioni di euro e 3,5 milioni per gli edifici privati. In pratica, la sicurezza di milioni di abitanti vale meno della metà degli importi che il ministro Lollobrigida ha stanziato qualche settimana fa per sostenere la filiera del kiwi ed è esattamente la metà della dotazione prevista per affrontare la problematica del granchio blu. A questo punto faccio un invito ai miei conterranei dei Campi Flegrei: quello di immettere nel lago di

Lucrino dei crostacei azzurrini e coltivare i frutti esotici nelle caldere, così finalmente potranno avere più finanziamenti. *(Applausi)*.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo proposto delle soluzioni, abbiamo detto che bisognava riattivare il superbonus al 110 per cento e avete detto ancora di no. Avete detto di no a tutte le nostre proposte, ma vi dico anche di più. La Protezione civile è stata finanziata per 4 milioni di euro. Bene, a voi sembrano molti 4 milioni di euro? Non crediamo che questo sia uno stanziamento sufficiente per poter garantire l'evacuazione di mezzo milione di persone.

Voglio ricordare che abbiamo provato anche a migliorare il testo, cercando in tutti i modi di presentare emendamenti e tutti, tranne qualche concessione caritatevole, sono stati bocciati. Ancora, ricordo - come ha fatto anche una mia collega - che i siti archeologici non sono stati assolutamente considerati. Ebbene, in conferenza stampa sui Campi Flegrei era presente il ministro Sangiuliano, che però non ha detto niente in merito alla protezione dei beni culturali, a quanto è stato appostato in questo provvedimento per proteggere i beni culturali. Stiamo parlando di protezione dei beni culturali: zero.

Onorevoli colleghi della maggioranza, ricordo che appena qualche mese fa vi stracciavate le vesti per il mancato finanziamento della pista di bob di Cortina. Per quell'opera la Lega era pronta a stanziare 120 milioni di euro. Adesso sappiamo che forse verrà spostata. Ebbene, da campano spiace constatare che la sicurezza di mezzo milione di cittadini e millenni di storia per voi valgono meno della metà delle risorse che volevate stanziare per una pista di slittini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantalamessa. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, parto dal tranquillizzare per il suo tramite il collega, senatore Mazzella, perché trovo che sia poco serio criticare il Governo per un decreto-legge che - com'è stato detto - è un inizio ed è una risposta pronta, efficiente ed efficace per risolvere un problema neanche esplosivo nella sua interezza. I 53 milioni sono quello che il Governo ha stanziato al momento per provvedere a delle cose che il Governo di centrosinistra in Regione Campania non ha fatto da venticinque anni; ed entrerà nel merito.

Il Governo ha varato questo provvedimento e si è mosso rapidamente in modo efficace, perché lo sciame sismico del bradisismo è iniziato il 5 ottobre e in quella data il Governo si è mosso, creando un'azione su tre fasi. La prima è stata quella di andare a verificare le vie di fuga, che la Regione Campania, con grosse responsabilità, ancora non aveva provveduto a individuare per alcuni Comuni. Lo aveva fatto solo per il Comune di Pozzuoli, ma la zona dei Campi Flegrei riguarda sei Comuni, quindi altri cinque Comuni erano sprovvisti di vie di fuga. Era stato fatto - e ringrazio il ministro Musumeci, perché ho presentato un'interrogazione parlamentare su questo punto - un calcolo di quelli che possono essere stati i danni che hanno subito gli edifici pubblici, le scuole, le strutture, le gallerie e i viadotti a seguito dello sciame sismico che c'è stato per il bradisismo. Si vanno poi a mappare i problemi che potrebbero nascere qualora queste scosse non si dovessero fermare.

Qualcuno dice che 55 milioni sono pochi; peccato che il Governo precedente, quando ha avuto la possibilità, ha speso 460 milioni di euro per i banchi a rotelle, invece che spenderli per queste cose. *(Applausi)*. Non ci sono state al Governo solo e sempre le stesse persone; peccato che le persone che oggi dicono che 55 milioni sono pochi siano le stesse che hanno speso 460 milioni per i banchi a rotelle. Credo quindi che il Governo abbia fatto la sua parte e trovo estremamente pericoloso l'atteggiamento assunto dal governatore De Luca, che è quello di essere sempre contro tutti. Può essere contro il PD e infatti ha pubblicato il libro "Nonostante il PD", facendo parte del PD; ma questa è una cosa interna al PD. Ma che il governatore della terza Regione d'Italia rifiuti un colloquio con il Governo per motivi elettorali, perché ha cominciato la campagna elettorale, trovo che sia una di una gravità inaudita.

E non è solo questo. Il governatore De Luca dovrebbe spiegare perché, dopo nove anni, ha speso solo il 54 per cento dei fondi europei di sviluppo regionale. La Regione Campania dal 2014 ha 339 milioni per preparare un piano di prevenzione dei rischi idrogeologici, ma, ad oggi, ne ha speso il 26 per cento. Il governatore De Luca dovrebbe dire perché non c'è stata informazione e comunicazione in merito alle mancate esercitazioni che ci sarebbero dovute essere. Per cui affrontiamo questo discorso, che è un discorso serio, in maniera più seria.

Sono sei i Comuni interessati: il Comune di Napoli, il Comune di Pozzuoli, il Comune di Giugliano, il Comune di Bacoli, il Comune di Monte di Procida e il Comune di Quarto. Chi ha governato prima dice che abbiamo fatto e abbiamo fatto poco. Ebbene, ricordo che l'ultimo provvedimento varato da un Governo su quella zona è datato 1984. Credo che questo denoti l'attenzione e l'importanza che questo Governo, questa maggioranza e la Lega attribuiscono a questo territorio, visto che non se ne parlava in un provvedimento dal 1984. Probabilmente non sarà sufficiente. È servito moltissimo per iniziare e per tamponare un problema che è nato; qualora ce ne dovesse essere bisogno, certamente il Governo, la Lega e la maggioranza non lasceranno indietro nessuno, quindi gli amici dell'opposizione possono essere tranquilli.

Questo provvedimento, come mi è stato confermato da persone che hanno incontrato i membri del Governo che sono state in quei Comuni, ha due meriti. Il primo è quello di intercettare e recepire gli *input* che venivano dai territori. Il secondo, ancora più importante, è che si inizia a parlare, dopo tanti e tanti anni, di prevenzione in questo provvedimento. Se purtroppo ci sono tanti morti ogni volta che si verifica un'emergenza, è perché in questo Paese per molti anni si è considerato che la prevenzione non facesse fatturato politico. Se un Governo spende 50 o 100 milioni per mettere in sicurezza qualcosa, i cittadini non ne hanno la percezione e questo fa sì che chi ha gestito il potere politico in Italia negli ultimi decenni e negli ultimi anni non si sia preoccupato di fare prevenzione.

In questo decreto è la prima volta che si riparla di prevenzione. Credo che questo sia un indirizzo che questo Governo, la Lega e la maggioranza vogliono avere: non più subire determinati discorsi, ma provare a prevenirli e a mantenerli. Infatti, quando vediamo che ci sono degli eventi climatici, degli eventi atmosferici che si abbattano su due Regioni e in una provocano danni e nell'altra no, è chiaro che significa che nella Regione dove non hanno provocato danni c'è stata manutenzione. Quindi manutenzione e prevenzione sono le due parole chiave per evitare che ci siano catastrofi che vadano a rovinare la nostra vita e quella dei nostri figli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

[FINA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, per il suo tramite, vorrei dire al collega Cantalamessa che sono meravigliato e invidio la capacità che ha avuto di fare un intervento in cui in parte è stato consigliere regionale di opposizione alla Giunta regionale campana e in parte (*Commenti*) è stato parlamentare di opposizione ai Governi precedenti, di cui peraltro il suo partito ha fatto parte. Ma la capacità di far dimenticare che la Lega ha fatto parte di almeno due dei tre Governi della precedente legislatura devo dire che è davvero invidiabile.

Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano e una parte importante della città di Napoli: è questa l'estensione del territorio oggetto degli interventi normativi che oggi discutiamo, un'area vulcanica ad ovest della città di Napoli denominata Campi Flegrei, caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, attiva da circa 80.000 anni, come ricordava anche la senatrice Musolino.

Nel corso dell'estate, e comunque negli ultimi mesi, sono stati registrati più di 1.100 terremoti, il più intenso dei quali nella notte tra il 26 e il 27 settembre, con una magnitudo pari a 4,2. Una situazione che ha molto allarmato le popolazioni locali e ovviamente ha allertato le istituzioni. Un allarme comprensibile che merita grande attenzione, del quale il presente decreto è solo in parte una risposta, non perché il livello di emergenza contemplato non sia sufficiente, tutt'altro. Lo abbiamo ben compreso all'indomani delle dichiarazioni del ministro Musumeci, che potremmo definire quantomeno improvvide. Infatti, quando lo scorso 31 ottobre il Ministro ha affidato alla stampa dichiarazioni in merito all'imminente passaggio dal livello di allerta giallo a quello arancione, non ha certamente aiutato. Le sue parole hanno scatenato una comprensibile reazione di preoccupazione per un provvedimento che, se confermato, avrebbe portato a una qualche forma di militarizzazione dell'area e all'evacuazione delle strutture sanitarie. Le dichiarazioni sono state successivamente ridimensionate, ma hanno comunque lasciato nell'opinione pubblica, giustamente, comprensibilmente, perplessità e dubbi sul livello di rischio vulcanico e sulle azioni da mettere in campo, perplessità purtroppo non superate dal decreto che discutiamo.

Il contenuto di questo provvedimento, infatti, prevede due ordini di intervento: anzitutto misure che potremmo definire di lungo periodo e che consistono principalmente in un piano straordinario di

analisi della vulnerabilità sismica degli edifici ricadenti nelle zone interessate dal fenomeno. Un piano che, nelle intenzioni della norma, vorrebbe restituire un quadro chiaro sulla sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato, precondizioni per immaginare un successivo piano di interventi. Inoltre, il decreto prevede, tra le ulteriori misure strutturali, un piano di verifica sulle infrastrutture di trasporto al fine di avere anche in questo secondo caso uno scenario attinente alla realtà in caso di necessarie vie di fuga. Per tali interventi, però, il provvedimento si limita a stanziamenti che, per quantità e qualità, non sono sufficienti. Debbo riconoscere che anche nella discussione in Commissione, il Governo ha detto una qualche verità, asserendo che si poteva fare di più e si dovrebbe fare di più. Il senatore Mazzella lo ha detto nel suo intervento, anche facendo dei paragoni significativi per far capire di che cosa stiamo parlando, di quale dimensione di intervento stiamo parlando.

Dobbiamo ricordare che parliamo di un territorio che coinvolge 85.000 persone e 15.000 edifici. Bastano questi numeri per far capire che servono risorse molto più importanti. Aver stanziato fondi in parte corrente pari a circa 14 milioni di euro per il 2023 e 800.000 euro per il 2024, nonché fondi di parte capitale per 37 milioni di euro per il 2024 per realizzare le opere e le misure mitigazione, non può evidentemente ritenersi adeguato. Manca una previsione stabile e pluriennale che renda concretamente attuabile ogni previsione contenuta nelle norme in discussione, come ad esempio la misura, che potremmo annoverare tra quelle non strutturali, che riguarda un piano di comunicazione alla popolazione, capillare e in grado di rendere maggiormente efficace la risposta di protezione civile sul territorio in caso di calamità. Una misura non strutturale per l'appunto, ma non per questo meno importante e quindi meno bisognosa di risorse. Non diciamo che il decreto-legge sia irricevibile in ogni sua parte; anzi, abbiamo già riconosciuto, anche nel dibattito svoltosi alla Camera, che le norme introdotte potranno in qualche misura aiutare a fare un passo avanti, ma quello delle risorse e della loro ricorrenza e stabilità nel tempo resta un tema fondamentale che non è debitamente affrontato.

Il PD ha provato, attraverso diverse proposte emendative, a migliorare il testo, ma Governo e maggioranza hanno per lo più respinto le nostre modifiche. Anche quando ne hanno riconosciuto la bontà, abbiamo notato un certo imbarazzo da parte della maggioranza nei confronti delle insufficienze del Governo. Avremmo voluto un super sisma *bonus* per il patrimonio immobiliare delle aree interessate che consentisse, attraverso sconto in fattura e cessione del credito, di intervenire sulle situazioni più gravi. È inutile infatti verificare la vulnerabilità degli edifici senza prevedere anche meccanismi di incentivazione all'adeguamento.

Abbiamo chiesto fondi al Governo per la realizzazione delle opere previste dalla legge n. 887 del 1984, in particolare in materia di infrastrutture per le vie di fuga; opere che dopo quaranta anni dall'ultimo fenomeno severo di bradisismo non sono ancora realizzate, come nel caso delle gallerie tra Napoli e il porto di Pozzuoli, per le quali abbiamo richiesto una pronta messa in esercizio attraverso due specifici emendamenti, purtroppo bocciati.

Abbiamo chiesto ancora di consentire agli enti locali assunzioni per far fronte alle esigenze operative, che il quadro generale delle norme in discussione renderà molto impegnative e dispendiose, rafforzamenti delle piante organiche degli enti locali in particolare nei settori dedicati al presidio del territorio, negli uffici tecnici e nei corpi di polizia locale, con deroghe ai tetti di spesa.

Ogni proposta dei nostri colleghi e delle nostre colleghe alla Camera è stata corredata dalle dovute coperture, individuando le risorse necessarie a carico del bilancio dello Stato, in particolare a valere del Fondo sviluppo e coesione già assegnato alla Regione Campania, ma non ancora erogato. Voglio sottolineare questo aspetto perché a me pare la cosa più grave; si tratta di risorse molto importanti, alle quali la Campania e il Sud hanno diritto, che però non sono state ancora erogate. Ecco, questa è una misura per la quale noi possiamo dire che c'erano delle fonti di finanziamento a cui attingere, invece che dire che è solo un primo passo e poi vedremo. Possiamo vedere già adesso, guardando a queste risorse che spettano al territorio e che non sono di altri.

Nonostante il conforto delle coperture, non tutte le nostre proposte sono state accolte e questo ha certamente impedito di rendere il decreto-legge uno strumento più adeguato all'emergenza, alle richieste dei sindaci e degli enti locali. Speriamo che nel dibattito odierno e per il futuro possano essere davvero riprese, almeno in parte, le principali priorità segnalate dal Partito Democratico, rese

patrimonio utile, frutto di un confronto più aperto e maggiormente consapevole della crisi che abbiamo di fronte.

In ogni caso, come per il dibattito già svolto nell'altro ramo del Parlamento, anche in questa sede siamo chiamati a una discussione responsabile e ad una sostanziale convergenza delle forze parlamentari, come richiesto dalla delicatezza della tematica in discussione e dalle comunità locali, giustamente preoccupate per il futuro di una terra che merita serietà e attenzione.

Noi saremo, come sempre, conseguenti rispetto a questa esigenza, ed auspichiamo che possano esserlo anche le forze di maggioranza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, in data 28 novembre, presso la sede del Mimit, è stata presentata una risoluzione alla vertenza Almaviva che interessa 621 lavoratori e lavoratrici tra le sedi di Palermo (318), Catania (163), Rende (22), Napoli (48), Roma (32), Segrate (38). Torno ad occuparmi di questa vicenda, perché l'offerta con cui si è arrivati alla chiusura di questa vertenza è quella che prevede nove mesi più tre di cassa integrazione, durante i quali i lavoratori dovranno partecipare, a pena di decadenza dal diritto all'ammortizzazione sociale, a dei corsi formativi obbligatori, finalizzati alla ricollocazione, realizzati da ANPAL e dalle Regioni.

Ebbene, è chiaro ed evidente che questa non può essere la soluzione da prospettare a dei lavoratori. Mi riferisco in particolare agli operatori del servizio 1500, che durante la pandemia hanno prestato un servizio a tutta la collettività e oggi, per aver prestato quel servizio, hanno perso la clausola sociale, nella indifferenza, fino ad oggi, delle istituzioni.

Si è partiti dalla prospettiva di salvaguardare duecento posti di lavoro, dichiarati dal Ministero della salute a fine 2022. Si è arrivati, ad oggi, alla conferma del numero 1500, attivato ad ottobre, che però non è stato pubblicizzato. Quindi, non vi è stato un numero consistente di chiamate, tali da giustificare la possibilità di impiego di questi duecento lavoratori FTE (*full-time equivalent*). Si parla di venti o trenta, quindi poche decine di persone. Anche l'attività di *moral suasion* sulle maggiori committenze di *customer care* è andata deserta.

Forse si può cogliere l'occasione per approfittare dell'annullamento della gara per l'affidamento del servizio del numero 1522, per dare un'opportunità a questo bacino di operatori, lavoratori che non meritano di essere abbandonati dalle istituzioni. Mi faccio anche carico di richiedere alla Presidenza, confidando nell'attenzione che vorrà darmi, l'autorizzazione per un affare assegnato in Commissione lavoro, al fine di cercare di trovare rapidamente una risposta vera, che non sia quella del palliativo della cassa integrazione, che poi naturalmente porterà alla cessazione dal lavoro di questi lavoratori. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 6 dicembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (**851**)

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Oggetto, finalità e definizione)

1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final), del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Art. 2.

Approvato

(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)

1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.

4. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.

5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione.

6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore

della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

Approvato

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e ».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 4.

Approvato

(Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale)

1. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera *a*), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche ([113](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione o rinnovo di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età.

2. In deroga agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, trascorso il periodo di cui al comma 1, in sede di stipulazione o di rinnovo dei contratti di cui al comma 1, il consumatore non è tenuto a dichiarare la pregressa patologia oncologica.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 sono nulle le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;

b) all'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera *c*), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di

quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 851
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche ([231](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

Art. 2.

(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipula dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipula del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali i termini e i requisiti terapeutici possono variare rispetto a quelli di cui al comma 1.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 4.

(Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)

1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni

quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.

2. La Consulta:

- a) vigila sull'attuazione della presente legge;
- b) formula al Ministro della salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 5;
- c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza;
- d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;
- e) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;
- f) formula una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), la Consulta può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei principi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 851

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico» ([682](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, e che risultano clinicamente guarite, a non subire discriminazioni nell'accesso ai servizi bancari, finanziari e nell'adozione di minori.

Art. 2.

(Accesso ai servizi per persone guarite da patologie oncologiche)

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni di accesso ai servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi cinque anni dalla guarigione, o cinque anni dal termine del trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono essere raccolte, elaborate o considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore, e non possono essere causa di un aumento del premio assicurativo o dell'esclusione dalle garanzie del contratto assicurativo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti in via generale.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate ogni tre anni le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di requisiti essenziali per l'adozione di minori)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le indagini di cui al comma 4, relative allo stato di salute dei richiedenti, non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa. Il richiedente è esente dal dichiarare la presenza di una malattia oncologica pregressa trascorsi due anni dalla guarigione, ovvero due anni dal termine del trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia. »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « degli aspiranti genitori adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4-bis »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4-bis, ».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 851

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche ([772](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 2.

(Accesso ai servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi)

1. Ai fini della stipula o del rinnovo di contratti relativi a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, il consumatore non è tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età.

2. In tutte le fasi di accesso dei consumatori a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti.

3. Laddove in precedenza fornite, le informazioni di cui al comma 1 non possono più venire in rilievo, ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del creditore, una volta trascorso il termine di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di cui al primo periodo, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso di tali dati procedono alla cancellazione degli stessi, previa comunicazione al soggetto interessato.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determina la nullità dei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento e di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

5. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto, le eventuali patologie oncologiche per le

quali si applicano termini diversi da quelli previsti dal comma 1 ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle sue finalità.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano, con proprie deliberazioni, gli interventi volti a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito, di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario finanziario che ometta di informare il consumatore in merito al suo diritto a non fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età, ovvero trascorso l'eventuale diverso termine stabilito con decreto del Ministero della salute. È considerata altresì scorretta la pratica dei medesimi operatori che, trascorso il termine prescritto, richiedano tali informazioni, ovvero che, sulla base di esse, si rifiutino di contrarre o applichino oneri, garanzie accessorie o altre condizioni contrattuali aggiuntive ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Le indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare non possono avere ad oggetto patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel rispetto delle sue finalità »;

b) all'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Ferma restando la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di tutela del consumatore, il Garante per la protezione dei dati personali vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 851

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche ([849](#))

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, di cui alla legge

4 agosto 1955, n. 848, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

Art. 2.

(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipulazione del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali possono variare i termini e i requisiti terapeutici rispetto a quelli di cui al comma 1.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;
 - b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;
 - c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 4.

(Consulta nazionale per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)

1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.
2. La Consulta di cui al comma 1:
 - a) vigila sull'attuazione della presente legge;
 - b) formula al Ministro della salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 5;
 - c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza;
 - d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;

- e) promuove l'adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;
- f) predisporre una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), la Consulta di cui al comma 1 può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Consulta di cui all'articolo 4, con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se necessario predisponendo formulari e modelli. I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei principi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 851

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 851, 113, 231, 682, 772 e 849

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 851:

sull'articolo 4, il senatore Gasparri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Campione, Cantu', Castelli, Cattaneo, Damante, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Floridia Barbara, Garavaglia, La Pietra, Martella, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Paita, Pirovano, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 16*); Cataldi e Ternullo, per attività della 1^a Commissione permanente; Petrucci e Sironi, per attività dell'8^a Commissione permanente; Loreface, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floridia Aurora e Spinelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Castellone, Losacco, Malpezzi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Giacobbe, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Sono state trasmesse alla Presidenza le seguenti risoluzioni della 10a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), approvate nella seduta del 30 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE (COM(2023) 192 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 6);

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006 (COM(2023) 193 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 7).

I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 4 dicembre 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 25 novembre 2023, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Roberto Gualtieri, Ministro dell'economia *pro tempore*.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (952)

(presentato in data 30/11/2023)

C.1474 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Garavaglia Massimo, Spelgatti Nicoletta, Testor Elena, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania

Disposizioni in materia di minori in comunità (953)

(presentato in data 30/11/2023);

senatori Sallemi Salvatore, Della Porta Costanzo, Spinelli Domenica, Petrenga Giovanna, Salvitti Giorgio, Iannone Antonio, Zullo Ignazio, Sigismondi Etelwardo, Fallucchi Anna Maria, Marcheschi Paolo

Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile (954)

(presentato in data 30/11/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Versace Giusy ed altri

Istituzione dell'Albo delle associazioni e della figura dell'operatore specializzato contro la violenza sessuale e di genere nonché disposizioni per l'assistenza delle vittime (326)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/12/2023);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Fina Michele, Sen. Mirabelli Franco

Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (697)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/12/2023);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Disposizioni concernenti la centrale di committenza e la stazione unica appaltante Sisma 2016 (926-quater)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

Derivante da stralcio art. 72 c. 24 del DDL S.926

(assegnato in data 05/12/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Amidei Bartolomeo

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (779)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/12/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Trevisi Antonio Salvatore, Sen. Naturale Gisella

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali (928)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 05/12/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di salute e sicurezza degli operatori del trasporto pubblico (945)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/12/2023);

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze)

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (926-ter)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Derivante da stralcio art. 22 del DDL S.926

(assegnato in data 05/12/2023);

9^a (Industria e agricoltura) e 10^a (Sanità e lavoro)

Sen. Renzi Matteo ed altri

Disposizioni per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori (864)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 05/12/2023).

In sede referente

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci Nello ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (952)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1474 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 30/11/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 05/12/2023 la 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in

favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (912)

(presentato in data 18/10/2023)

In data 04/12/2023 le 2^a (Giustizia) e 10^a (Sanità e lavoro) hanno presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge: -

-Dep.-Marocco Patrizia ed altri "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" (851)

(presentato in data 04/08/2023) *C.249 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati* (T.U. con C.413, C.690, C.744, C.885, C.959, C.1013, C.1066, C.1182, C.1200) -

-Sen. Castellone Maria Domenica, Sen. Pirro Elisa "Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche" (113)

(presentato in data 13/10/2022) -

-Sen. Zampa Sandra "Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche" (231)

(presentato in data 25/10/2022) -

-Sen. Patton Pietro, Sen. Spagnoli Luigi "Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»" (682) (presentato in data 03/05/2023) -

-Sen. Scalfarotto Ivan "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" (772)

(presentato in data 21/06/2023) "Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche" (849)

(presentato in data 03/08/2023).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 28 novembre 2023, ha trasmesso il parere motivato concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 final), approvato, nella seduta del 23 novembre 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-*bis*, n. 19) (Atto n. 305).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Giuseppe Ippolito, dirigente medico di ruolo dell'Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro Spallanzani".

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 4 dicembre 2023, ha inviato un nuovo testo della relazione sull'applicazione della legge n. 219 del 2017, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, aggiornata al 31 dicembre 2022, che sostituisce il testo già inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in data 10 novembre 2023, di cui è stato dato annuncio nella seduta del 14 novembre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente (*Doc. CL*, n. 1).

Con lettere in data 4 dicembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Pineto (Teramo) e Lequio Berria (Cuneo).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge

21 aprile 2023, n. 41, gli allegati al disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926) nei quali è data evidenza delle spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche nonché delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

Nello scorso mese di novembre 2023, sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'università e della ricerca, per l'esercizio finanziario 2023, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 28 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. LXXX-bis*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti (COM(2023) 715 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 al 30 novembre 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 30 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere *f*) e *g*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, la segnalazione approvata, con delibera n. 546 del 25 ottobre 2023, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni mediante la Piattaforma Unica della Trasparenza Amministrativa.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 306).

Corte dei Conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 4 dicembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Acquedotto Pugliese (AQP) S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 158);

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 159).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della Regione Abruzzo concernente la "Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 recante «Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei». Indirizzi in materia europea per l'annualità 2023 relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo".

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (n. 10).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 4 dicembre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (Koordinaciona uprava) (COM(2023) 733 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 dicembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Interrogazioni

[RANDO](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il 22 novembre 2008 crollò a Rivoli (Torino) il controsoffitto del liceo "Darwin": morì sul colpo uno studente di 17 anni, Vito Scafidi, mentre restarono feriti, alcuni gravemente, altri 17 studenti della stessa scuola;

nel 2015 la Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dai 6 imputati confermando integralmente le condanne emesse dalla Corte d'appello di Torino il 28 ottobre 2013, rendendo definitiva la condanna degli imputati;

considerato che:

nel 2015 con la legge n. 107 (detta "la buona scuola") è stata prevista l'istituzione della giornata nazionale per la sicurezza;

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 914 del 2015, tale giornata è stata prevista per il 22 novembre di ogni anno e dedicata a tutte le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane; a decorrere dall'attuazione di tale decreto, il Ministero nel corso di questi anni ha sempre promosso, insieme alle scuole, una serie di eventi finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza e alla gestione e prevenzione dei rischi: sono infatti state diverse le iniziative (e i relativi bandi di gara) volti a promuovere il protagonismo degli studenti e degli insegnanti su questi temi (ideazione di loghi, sviluppo di pensieri sulla scuola che desiderano, eccetera);

com'è noto agli addetti ai lavori, nel corso degli anni al tavolo per la condivisione delle attività proposte dal Ministero per la giornata sono sempre state invitate le associazioni che si occupano del tema, spesso anche con la convocazione dell'osservatorio sull'edilizia scolastica; la stessa partecipazione alla giornata è sempre stata veicolata per tramite di una circolare, al fine di stimolare le scuole ad attivarsi per celebrarla in autonomia;

nel 2023, da quanto è stato possibile verificare, il Ministero dell'istruzione e del merito, a differenza di quanto accaduto dalla data di istituzione della giornata del 22 novembre, non ha veicolato alcuna circolare né ha proposto alcuna iniziativa istituzionale in merito alle tematiche, e neppure ha indetto alcuna riunione dell'osservatorio per l'edilizia scolastica (che, nel caso specifico, non si riunisce da due anni), nonostante il tema della sicurezza scolastica resti centrale, come si evince dagli ultimi rapporti

che parlano, solo per l'ultimo anno, di 61 crolli e incidenti nelle scuole di tutta Italia, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda chiarire le ragioni per cui, nell'anno in corso, vi sia stato un cambio di prassi rispetto a circolari del passato riguardanti indicazioni per preparare la giornata nazionale per la sicurezza istituita dal Ministero;

se non ritenga che, nel contempo, l'assenza di iniziative istituzionali sul tema rappresenti una colpevole dimenticanza e una mancanza di rispetto per le vittime (il cui sacrificio dovrebbe essere al centro di questa giornata) e per le loro famiglie;

se non ritenga opportuno convocare, quanto prima, una riunione dell'osservatorio per l'edilizia scolastica.

(3-00806)

[FURLAN](#), [CAMUSSO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 27 novembre 2023 la Cesare Fiorucci S.p.A., azienda con sedi a Pomezia (Roma) e Parma, ha annunciato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 217 lavoratori su un totale di circa 450 dipendenti, nel quadro di un piano di ristrutturazione aziendale che prevede esternalizzazioni e chiusura di alcuni reparti non ritenuti più redditivi;

con tale piano, a parere degli interroganti, si rende evidente il proposito inaccettabile della società Fiorucci S.p.A. di abbattere i costi del personale mediante ricorso a rapporti di lavoro flessibili e precari in sostituzione degli attuali occupati;

considerato che:

la Cesare Fiorucci S.p.A. rappresenta un marchio storico del *made in Italy*, la sua storia è lunga ben 173 anni, fatta di un continuo sviluppo e crescita che parte dalla sua fondazione a Norcia nel 1850 da parte della Famiglia Fiorucci, passa per la sua trasformazione in IRCA, e poi con l'aiuto della Cassa del Mezzogiorno vede una crescita esponenziale che culmina con la costruzione di uno stabilimento (quello di Santa Palomba) all'avanguardia per l'epoca e che oggi è ancora il cuore del gruppo;

nel corso dell'ultimo decennio sono avvenuti diversi passaggi di proprietà dello storico marchio, un ricorso frequente all'utilizzo degli ammortizzatori sociali ed una forte riduzione del personale dipendente, che nel 2002 era superiore a mille lavoratori;

il 1° agosto 2023 alla multinazionale spagnola Campofrio sono subentrati nella proprietà della Fiorucci S.p.A. due fondi di investimento esteri, Navigator Group e White Park Capital;

questo piano di ristrutturazione avrà anche forti ricadute sulle numerose cooperative che già lavoravano con la Fiorucci, nonché su tutto l'indotto che ruotava intorno allo stabilimento;

nei giorni scorsi i rappresentanti sindacali hanno annunciato l'apertura dello stato di agitazione, con una mobilitazione che ha già visto uno sciopero ed una manifestazione davanti ai cancelli dell'azienda di Pomezia, bloccando la strada di accesso all'azienda,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete ed urgenti il Governo intenda assumere, al fine di evitare i licenziamenti preannunciati dalla Fiorucci S.p.A. e come intenda tutelare il diritto al lavoro degli occupati a rischio;

se i Ministri in indirizzo intendano convocare le parti per l'apertura di un tavolo di concertazione finalizzato ad evitare le procedure di mobilità annunciate dall'azienda.

(3-00807)

[VERINI](#), [MIRABELLI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [BASSO](#), [GIACOBBE](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [ALFIERI](#), [VERDUCCI](#), [TAJANI](#), [D'ELIA](#), [CAMUSSO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [ZAMPA](#), [MALPEZZI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

sabato 2 dicembre 2023 si svolgerà ad Orvieto, come annunciato attraverso *card* pubblicate sui *social network*, l'assemblea dei quadri del movimento politico Forza nuova;

nel corso dell'assemblea è previsto l'intervento del segretario Roberto Fiore;

Forza nuova è un'organizzazione politica di stampo neofascista fondata nel 1997, e Roberto Fiore e

Massimo Morsello sono stati condannati nel 1985 per associazione sovversiva e banda armata, sfuggendo all'arresto perché latitanti nel Regno Unito;

Fiore insieme ad altri dirigenti e militanti di Forza nuova ha partecipato il 9 ottobre 2021 all'assalto della sede della CGIL a Roma ed in data 16 ottobre 2023 il pubblico ministero del processo ha chiesto la condanna a 10 anni e sei mesi per lui e pene diverse per gli altri partecipanti. L'accusa mossa a Fiore è di devastazione aggravata in concorso e di istigazione a delinquere;

risultano agli atti giudiziari, nel corso degli anni, diverse condanne a militanti di Forza nuova, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'iniziativa;

se non ritenga di valutare, a tutela dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla nostra Costituzione, il divieto di svolgimento dell'assemblea;

quali misure siano state adottate per tutelare l'ordine pubblico, anche per dare riscontro positivo alla coscienza democratica della comunità orvietana e umbra non disposta a dare spazio a quelle forze che si richiamano agli anni dolorosi della dittatura nazifascista.

(3-00808)

[MARTELLA](#), [LORENZIN](#), [BASSO](#), [VALENTE](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [FRANCESCHELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [CAMUSSO](#), [VERINI](#), [GIORGIS](#), [D'ELIA](#), [ROJC](#), [ALFIERI](#), [SENSI](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [TAJANI](#), [MANCA](#), [CASINI](#), [VERDUCCI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:

la vicenda dell'ex ILVA di Taranto, dopo ormai diversi mesi di *governance* a giudizio degli interroganti irresponsabile, è giunta ad un punto di crisi talmente grave da richiedere un tempestivo e definitivo intervento del Governo volto a garantire un futuro certo agli stabilimenti di produzione dell'acciaio, ai lavoratori e alle imprese dell'indotto di Acciaierie d'Italia;

nell'assemblea dei soci di ADI, riunitasi in data 29 novembre 2023, Arcelor Mittal, il socio privato che controlla il 62 per cento di ADI, non avrebbe manifestato l'intenzione di procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di 1,5 miliardi di euro, così come richiesto dal consiglio di amministrazione, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta, indispensabile per la prosecuzione dell'attività aziendale e all'attuazione degli investimenti futuri;

in conseguenza di tale posizione, l'assemblea dei soci è stata riconvocata il 6 dicembre per affrontare nuovamente la situazione di grave crisi di liquidità dell'azienda e la questione della necessaria ricapitalizzazione da parte dei soci;

Arcelor Mittal, nonostante i comunicati stampa orientati a smentire le conclusioni dell'assemblea del 29 novembre, non ha finora assunto alcuna iniziativa per procedere alla ricapitalizzazione di ADI a fronte della grave crisi di liquidità che si protrae ormai da mesi e non ha programmato alcun investimento per il futuro dell'azienda, nonostante l'aiuto da 680 milioni di euro ricevuto agli inizi del 2023 da parte dello Stato italiano;

considerato che:

sulla situazione di grave crisi degli stabilimenti dell'ex ILVA gravano anche le scelte del Governo adottate nel corso dell'ultimo anno;

con il decreto-legge n. 2 del 2023, il Governo ha sbloccato risorse per 680 milioni di euro in favore di Arcelor Mittal per garantire liquidità all'azienda, senza che tale intervento abbia prodotto risultati apprezzabili sulla ripresa produttiva ed occupazionale di ADI, con grave pregiudizio per gli interessi dei lavoratori, delle imprese dell'indotto, della città di Taranto, della tutela della salute dei cittadini e dell'interesse nazionale a preservare un importante sito di produzione di acciaio;

nel mese di settembre 2023, il ministro Fitto ha sottoscritto un *memorandum* con l'amministratore delegato di ADI e Arcelor Mittal, finalizzato a garantire lo stanziamento di risorse per oltre 2 miliardi di euro a valere sul REPowerEU ma senza alcuna chiarezza sugli impegni finanziari a carico del gruppo Mittal. Tale accordo, oltre a confermare la posizione del Governo in favore di Arcelor Mittal, ha finora archiviato l'ipotesi di portare Invitalia al 60 per cento del capitale di ADI e di cambiare definitivamente la *governance* dell'azienda;

tenuto conto che:

alla luce della situazione di grave crisi di ADI, l'assemblea dei soci convocata per il 6 dicembre 2023 rappresenta un passaggio fondamentale per far emergere in tutta evidenza la strategia di Arcelor Mittal orientata da ormai diversi mesi al totale disimpegno finanziario nei confronti della controllata italiana e ad ottenere un ulteriore intervento finanziario di salvataggio degli stabilimenti ex ILVA a carico del bilancio pubblico italiano;

al disegno di legge di bilancio in discussione al Senato sono già stati depositati diversi emendamenti orientati a risolvere definitivamente la situazione di crisi dell'ex ILVA, che prefigurano il superamento della gestione di Arcelor Mittal con ritorno dell'azienda sotto il controllo pubblico, in attesa di nuovi investitori, il sostegno necessario per la continuità operativa dell'azienda, il mantenimento dei livelli occupazionali e l'aiuto alle imprese dell'indotto, si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo per salvaguardare la continuità operativa degli stabilimenti di Acciaierie d'Italia di Taranto, nonché degli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure, e per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e l'aiuto alle imprese dell'indotto, messi a rischio dalla disastrosa gestione di Arcelor Mittal;

se intenda procedere all'approvazione degli emendamenti depositati al disegno di legge di bilancio che prefigurano il passaggio, entro il 31 dicembre 2023, del controllo azionario di ADI da Arcelor Mittal ad Invitalia tramite la conversione del prestito di 680 milioni di euro, erogato con il decreto-legge n. 2 del 2023, in aumento di capitale;

se, al contrario, intenda procedere con l'attuazione del *memorandum* sottoscritto nel mese di settembre 2023 dal ministro Fitto e Arcelor Mittal finalizzato a garantire all'azienda lo stanziamento di risorse per oltre 2 miliardi di euro a valere sul REPowerEU e ad evitare per tale via qualsiasi impegno finanziari a carico di Arcelor Mittal, come dimostra l'esito dell'assemblea dei soci di ADI del 29 novembre 2023;

se, in relazione al suddetto utilizzo delle risorse del REPowerEU, il Governo abbia ottenuto l'assenso della Commissione europea.

(3-00809)

[FURLAN](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [FRANCESCHELLI](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 1° dicembre 2023 i commissari straordinari di Alitalia, azienda in amministrazione straordinaria, hanno comunicato al Governo e ai sindacati l'avvio delle procedure di licenziamento di 2.688 dipendenti Alitalia e di 55 dipendenti di Alitalia CityLiner;

i dipendenti si trovano in cassa integrazione a zero ore già dal 2021 ed il regime è stato prorogato fino ad ottobre 2024;

nella lettera Alitalia ha scritto di essere «impossibilitata al reimpiego dei lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione» e ha motivato la decisione parlando di una «situazione di eccedenza di personale». Solamente 172 dipendenti rimarranno per gestire le ultime fasi di liquidazione dell'azienda, che comincerà a gennaio 2024;

considerato che:

i dati di traffico presentati dall'ENAC nei primi giorni di novembre e relativi al terzo trimestre 2023, mostrano una fotografia di un mercato del trasporto aereo italiano in salute, registrando un incremento dell'11,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un più 4,2 per cento rispetto al terzo trimestre 2019 (anno pre-pandemia) nel comparto passeggeri;

performance ugualmente positive sono state registrate anche nel settore *cargo*;

una ricollocazione del personale, come si apprende dalle analisi dei sindacati sulla base dei dati di traffico e dei programmi previsti dal piano industriale di ITA con l'acquisizione di nuovi aeromobili, può avvenire entro il 2025,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete ed urgenti il Governo intenda assumere al fine di evitare il licenziamento di

2.724 lavoratrici e lavoratori del gruppo Alitalia;

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi per bloccare e far ritirare il provvedimento, mettendo in campo un piano condiviso di ricollocazione dei lavoratori, con concreti interventi di formazione e riqualificazione che assicurino il mantenimento o l'acquisizione di certificazioni adeguate all'impiego sulle macchine attualmente in flotta ad ITA e adeguate risorse per ammortizzatori sociali da prorogare alla scadenza, visti anche i dati in crescita del trasporto aereo e i programmi previsti dal piano industriale di ITA, che dovrebbe ottenere ulteriore impulso a seguito dell'ingresso di Lufthansa nel capitale della compagnia.

(3-00810)

MARTELLA - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

è notizia di questi giorni il decesso di un giovane migrante che viveva, assieme a molti altri, accampato presso il parcheggio del complesso Appiani, a pochi metri dalla Questura a Treviso, dove è da tempo presente una situazione di emergenza, su cui l'interrogante aveva tra l'altro già presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-00110, che ne evidenziava la problematicità e chiedeva di prospettare soluzioni adeguate a risolverla;

l'area dell'Appiani risulta essere ormai un dormitorio all'aperto, popolata da stranieri che sono in attesa di entrare nei percorsi di accoglienza, avendo già espletato le procedure necessarie per la richiesta di asilo e l'inserimento in un centro, nonché da migranti usciti dai percorsi dell'accoglienza poiché risultano titolari di un reddito inferiore ai 6.000 euro annui, o lavoratori precari e sfruttati che non possono permettersi di pagare un affitto;

come più volte denunciato, è una situazione nota da tempo ed è quanto mai urgente e necessario garantire un percorso di accoglienza per persone in difficoltà, che soprattutto in inverno si trovano ad affrontare condizioni disumane, vivendo all'addiaccio e senza alcuna rete di protezione sociale, che è garantita solamente dalle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio;

considerato che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza prevede, nella missione 5, componente 2, l'investimento 1.3 riguardante l'"*housing first*" e stazioni di posta per persone senza fissa dimora, progetto finalizzato ad aiutare le persone in condizione di grave deprivazione ad accedere con facilità ad alloggi temporanei, in appartamenti o in case di accoglienza, e offrire loro servizi completi sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorirne una piena integrazione sociale, con risorse destinate agli enti locali;

la tragica morte del giovane migrante ha riproposto in tutta la sua drammaticità, dunque, la gravissima situazione che interessa il parcheggio Appiani di Treviso, evidenziando ancora di più, se ve ne fosse bisogno, la necessità di individuare risposte immediate,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere al fine di attivare un protocollo con enti locali, istituzioni competenti e organizzazioni sociali per promuovere tempestivamente un percorso di accoglienza e integrazione per le persone che vivono nelle condizioni drammatiche del parcheggio del complesso Appiani di Treviso ed evitare che possano ripetersi episodi tragici come quello descritto.

(3-00811)

CALENDA - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nel 2018 il sito siderurgico di Piombino è stato acquisito dalla multinazionale indiana JSW con la prospettiva di un imponente rilancio produttivo. Gli impegni erano di due forni elettrici entro il 2022 e di un terzo impianto, per complessivi 1.500 occupati;

gli impegni non sono stati mantenuti e gli investimenti previsti non sono stati effettuati, malgrado JSW abbia continuato a ricevere significative commesse pubbliche, in particolare da RFI, per binari per l'armamento ferroviario;

al momento i circa 1.350 lavoratori dello stabilimento JSW di Piombino usufruiscono della cassa integrazione in deroga per aree di crisi complessa, che scadrà il prossimo 7 gennaio 2024;

nell'estate 2023 è stata annunciata la volontà da parte della *joint venture* Metinvest-Danieli di acquisire parte delle aree demaniali del sito industriale per sviluppare il progetto di una nuova acciaieria

elettrica, coerente con le norme europee. Il progetto darebbe nuovo slancio economico all'intero comprensorio della bassa provincia livornese e dell'alta provincia grossetana;
la "coabitazione" dei due soggetti industriali andrebbe costruita e armonizzata in base a quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 104 del 2023 relativo a programmi di investimento estero in Italia (non inferiori a un miliardo di euro), di preminente interesse strategico nazionale, con un commissario straordinario di governo cui sia affidato il coordinamento e l'azione amministrativa necessari alla rapida realizzazione degli interventi previsti;
in data 22 novembre 2023 è stata inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle organizzazioni sindacali, in accordo con la Regione Toscana, la richiesta di proroga della cassa integrazione in scadenza il 7 gennaio 2024. A oggi nella disponibilità della Regione Toscana ci sono fondi per coprire solo ulteriori tre mesi di cassa integrazione;
nei giorni scorsi il Ministero del lavoro ha negato l'incontro richiesto per discutere dell'istanza di proroga;
la proroga della cassa integrazione è funzionale ad armonizzare i due progetti JSW e Metinvest per il rilancio del sito siderurgico piombinese ed è necessaria per mettere in sicurezza i lavoratori in attesa che si definisca il nuovo assetto produttivo dell'area;
Piombino ha aiutato l'Italia quando si è trattato di trovare una soluzione all'emergenza energetica, accogliendo in tempi *record* il rigassificatore. Sarebbe ingiusto se ora l'Italia non desse una mano a Piombino per rilanciare l'industria siderurgica,
si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo intendano provvedere al rilancio industriale del sito siderurgico piombinese attraverso la "coabitazione" dei due soggetti industriali JSW e Metinvest-Danieli e perché il Ministro del lavoro si sia opposto finora alla proroga della cassa integrazione, che è un presupposto irrinunciabile per garantire una gestione ordinata della fase di transizione.

(3-00812)

[CASINI](#), [BAZOLI](#), [MANCA](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'Istituto penale per i minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna, composto da una sezione unica ed esclusivamente maschile, si articola in due reparti speculari sviluppati in un unico piano e ha una presenza media giornaliera di 40 ragazzi, raggiunta a seguito della riapertura di alcuni locali danneggiati dal sisma del 2012;

attualmente, come già avvenuto in passato, nell'Istituto sono presenti alcuni ragazzi che hanno maturato i requisiti per poter essere ammessi alla misura della semilibertà, ai sensi dell'articolo 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario;

secondo quanto disposto dal citato articolo 48 dell'ordinamento penitenziario "Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili";

la mancanza di una sezione autonoma ha avuto negli anni pesanti ricadute sui giovani detenuti, ostacolandone nei fatti la possibilità di poter usufruire della predetta misura;

il PNC, piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, prevede lo stanziamento di 30,6 miliardi di euro per la realizzazione di 30 interventi. In particolare, per la giustizia, sono stati stanziati 132,90 milioni di euro, suddivisi in due *sub*-investimenti;

gli interventi del *sub*-investimento 2, pari a 48,9 milioni di euro, sono stati destinati, su proposta del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC), agli istituti di alcune città e riguardano l'adeguamento strutturale, l'aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici su quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni e tra questi l'Istituto penale per i minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna;

tuttavia, non si hanno ancora notizie in merito alla costruzione di un'apposita sezione da destinare ai detenuti in regime di semilibertà nell'ambito dei predetti investimenti;

la mancata costruzione di spazi dedicati ai predetti detenuti finirebbe con il contraddire nei fatti quei principi educativi e di recupero sociale dei ragazzi, cui la giustizia minorile italiana ha saputo guardare

negli anni e per i quali è divenuta un modello anche tra i Paesi membri dell'UE, si chiede di sapere quando avranno inizio nell'Istituto penale per minorenni di Bologna i lavori relativi alla sezione autonoma dedicata ai giovani detenuti in regime di semilibertà, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 dell'ordinamento penitenziario.

(3-00813)

[TURCO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il nostro Paese ha necessità di investire sulla sicurezza e sulla manutenzione della rete infrastrutturale. Dalla crisi finanziaria globale del 2008 fino alla pandemia, la spesa italiana per le infrastrutture si è ridotta in media del 2,8 per cento all'anno (5 volte il tasso con cui il PIL è decresciuto nello stesso periodo), passando dai 65,3 miliardi di euro del 2008 ai 45,3 miliardi di euro del 2021, in attesa di mettere in campo i fondi destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il disegno di legge di bilancio per il 2024 destina oltre 11,63 miliardi di euro alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, a cui seguiranno altre risorse per opere accessorie;

secondo quanto emerso da uno studio condotto nel 2021 dal Centro Studi Divulga su dati riferiti al 2019, l'analisi dell'indice relativo alla qualità delle strade colloca l'Italia nella parte bassa della classifica europea (al 20° posto su 28) con una situazione migliore solo a quella di Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Lettonia, Malta e Romania;

nel 2022 i morti per incidenti stradali in Italia sono stati 20.669: una media di nove decessi al giorno. Il nostro Paese occupa un poco lusinghiero diciannovesimo posto in Europa;

considerato che:

in Puglia, secondo l'ISTAT, nel 2022 sono stati contati 9.286 incidenti stradali, in aumento del 2,2 per cento rispetto al 2021, con 226 morti e 14.256 feriti;

sempre secondo dati ISTAT sono evidenti le criticità della SS 16 Adriatica, lungo la quale si registra il maggior numero di incidenti (343 incidenti, 20 decessi e 641 feriti), e delle strade SS 7 (Appia Taranto-Brindisi, 69 incidenti, 1 morto e 134 feriti), SS 100 (Bari-Taranto, 16 incidenti, 6 morti e 60 feriti) e SS 172 (detta dei Trulli, Martina Franca - Taranto, 24 incidenti, 2 morti e 43 feriti);

l'entità economica delle conseguenze dei sinistri è calcolata, solo per tutto il territorio pugliese, in un miliardo di euro, cioè il 6,5 per cento del totale italiano, derivante dalle lesioni subite dalle vittime, il cui numero è superiore alla media nazionale;

in Puglia, e in particolare in provincia di Taranto, il 27 novembre 2023 si è consumata l'ennesima tragedia della strada, nel tratto della strada statale 100, che collega Mottola a San Basilio, costata la vita a cinque persone che tornavano a casa dopo una giornata di lavoro;

riguardo ai lavori di completamento e messa in sicurezza di questo tratto di strada statale (dal km 44+500 al 53+600 - San Basilio) e nei due snodi San Basilio-Mottola e Massafra-Taranto, si è registrato un rimpallo di responsabilità fra Regione Puglia e ANAS, con quest'ultima che non avrebbe la copertura finanziaria per garantire la sicurezza stradale;

ritenuto che a parere dell'interrogante la sicurezza non è un bene barattabile e, oltre a promuoverla con i comportamenti personali, occorre implementarla, soprattutto con una maggiore destinazione di fondi da parte del Governo alle opere infrastrutturali non utopistiche (ponte sullo Stretto di Messina), ma reali e quantomai urgenti, come le arterie stradali che non sono in grado di garantire totalmente l'incolumità degli automobilisti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, di concerto con il gestore ANAS, intenda investire nelle attività necessarie per garantire la messa in sicurezza delle strade statali e, in particolare, delle citate SS 100, SS 172 e SS 7;

se vi sia l'intenzione di intervenire con forza, affinché vengano reperiti nuovi fondi e sbloccati quelli esistenti per l'ulteriore allargamento e ammodernamento del tratto che va da San Basilio fino a Massafra, con spartitraffico centrale e la realizzazione delle quattro corsie sulla SS 7 tra Taranto e Massafra.

(3-00814)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGNI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la notte tra il 18 e il 19 novembre 2023, la comunità dei "Dodici raggi" (Do.ra) ha nuovamente deturpato il monte San Martino a Varese, piantando rune di legno e srotolando striscioni in memoria dei caduti nazifascisti che morirono sul posto nella prima battaglia della Resistenza nel 1943; una delegazione di circa 20 uomini con torce, fiaccole ed una corona sarebbe salita sul San Martino a mettere uno striscione, una runa e una corona; lo striscione recava la scritta "Sia posta gloria sul vostro volto";

la stessa delegazione, in occasione dello scorso 25 aprile, aveva fatto irruzione ad Azzate (Varese), interrompendo violentemente un'iniziativa antifascista con tanto di striscione di rivendicazione: "Nessuno si illuda si possa scordare il sangue versato per non tradire", e cori inneggianti a Benito Mussolini;

il gruppo di estrema destra "Do.Ra", comunità militante dei Dodici raggi, è un'organizzazione che, come riportato nel relativo sito *web*, "si batte per la rinascita dell'ordine naturale, ancorata senza nascondersi al fascismo e al nazionalsocialismo quali concezioni politiche che reggono i pilastri del mondo, scollegandosi dalle scorie della destra postbellica" ed ha aperto una sede nel comune di Azzate il 28 ottobre 2022, dopo la chiusura, nel 2017, della sede di Caidate di Sumirago (Varese) (recante il mosaico con il "sole nero" copiato dal castello del capo delle SS Himmler) a seguito di un'inchiesta della Procura di Busto Arsizio;

gli esponenti di estrema destra di Do.Ra non sarebbero nuovi a manifestazioni provocatorie e violente, basti pensare alle aggressioni ai danni del vicequestore di Varese risalenti al 4 novembre 2019, mentre il Consiglio comunale era riunito in occasione del voto sul conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, o ancora alle sistematiche violenze, intimidazioni e minacce rivolte al giornalista del quotidiano "la Repubblica" Paolo Berizzi; considerato che:

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito nazionale fascista; in attuazione di tale disposizione, la legge 20 giugno 1952, n. 645, punisce con reclusione e multa chiunque promuova, organizzi o diriga le associazioni, i movimenti o i gruppi con carattere fascista, o anche solo vi partecipi, o ne faccia propaganda;

tale legge, modificata poi dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, in particolare vieta il perseguire "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista" secondo precise modalità fra loro alternative, quali: l'esaltazione, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, il denigrare la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, la propaganda razzista, l'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista e da ultimo manifestazioni esteriori di carattere fascista;

è evidente, a parere dell'interrogante, che le attività compiute dal gruppo di estrema destra Do.Ra rientrino pienamente nelle condotte vietate dalla Costituzione, nonché dalle leggi citate;

peraltro, la legge n. 645 del 1952, all'articolo 3, prevede espressamente come nei casi straordinari di necessità e urgenza il Governo debba adottare il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni delle organizzazioni neofasciste,

si chiede di sapere:

se i cittadini di Azzate e comuni limitrofi debbano ormai sentirsi intimoriti nello svolgimento della libera iniziativa democratica prevista dalla Costituzione;

quali siano i motivi per i quali la Questura non sia intervenuta per tempo al fine di impedire i fatti riferiti;

se non si ritenga di dover procedere in tempi brevi all'adozione di un provvedimento di scioglimento e confisca dei beni dell'organizzazione neofascista "Do.ra".

(4-00874)

PAITA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

secondo organi di stampa, in data 21 novembre 2023, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste viaggiava sul treno Frecciarossa 9519, sulla tratta Torino-Salerno, diretto a

Caivano per un evento, da dove poi si sarebbe dovuto muovere nuovamente verso Roma, per registrare una trasmissione televisiva;

deviato sulla vecchia linea Roma-Napoli e con circa due ore di ritardo per via di un guasto sulla linea ad alta velocità, il treno, come confermato da Trenitalia, ha effettuato una fermata straordinaria presso la stazione di Ciampino;

sempre secondo organi di stampa, la fermata straordinaria sarebbe stata richiesta dal Ministro dell'agricoltura, "per motivi istituzionali", il quale ha confermato l'accaduto giustificando la propria richiesta sulla non conoscenza del ritardo del treno e sottolineando che, della fermata straordinaria, avrebbero potuto beneficiare anche gli altri passeggeri;

è evidente che la possibilità di beneficiare di una fermata imprevista in ragione di ritardi (all'ordine del giorno sulle tratte ferroviarie nell'ultimo anno) non rappresenti un'opzione concreta per tutti;

Ferrovie dello Stato, in una nota sulla vicenda, ha affermato il carattere "non eccezionale" dell'accaduto, sostenendo che negli ultimi sei mesi, sull'alta velocità, vi siano stati «207 casi di fermate straordinarie per coincidenza/riprotezione dei clienti derivanti da gestione anormalità o circolazione perturbata» e che la richieste di fermate straordinarie «sono valutate in funzione ai tempi di arrivo alla prima località di servizio utile ... in relazione alla fermata per servizio commerciale», ma anche in base alla sussistenza di «particolari esigenze, quali ad esempio di emergenza di ordine pubblico ecc.», in ogni caso valutando «caso per caso e, in relazione ai possibili impatti sulla circolazione dei passeggeri»;

non è chiaro quali siano le circostanze che hanno portato a effettuare le 207 fermate straordinarie richiamate dalla predetta nota, soprattutto alla luce dell'indeterminatezza e omnicomprensività che caratterizza le locuzioni «coincidenza/riprotezione» e «gestione anormalità o circolazione perturbata», all'interno delle cui fattispecie può farsi ricadere tanto un guasto tecnico (che impedisce *in toto* la circolazione del treno) quanto esigenze specifiche e personalissime, come quella che hanno portato il Ministro in indirizzo a richiedere la fermata straordinaria;

sempre secondo Ferrovie dello Stato, peraltro, «in questo specifico caso» la decisione di effettuare una fermata straordinaria presso la stazione di Ciampino «veniva comunicata a tutti i passeggeri a bordo treno tramite un annuncio audio», sulla base di una specifica richiesta della «sala operativa Trenitalia ... al Centro di Coordinamento della Circolazione di RFI»;

il fatto che la fermata straordinaria sia stata comunicata a tutti i passeggeri rappresenta un adempimento dovuto e ineludibile, mentre non si comprende quale siano le ragioni per cui la sala operativa di Trenitalia abbia deciso di richiedere la fermata straordinaria al Centro di coordinamento, né da chi sia pervenuta esattamente tale richiesta;

la nota di Ferrovie dello Stato afferma che la fermata straordinaria è stata disposta «in conformità al regolamento europeo 782 del 2021», secondo cui «nel caso in cui l'arrivo alla destinazione finale sia previsto con un ritardo superiore a 60 minuti, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio, il passeggero ha diritto al rientro al punto di partenza o ad altra località intermedia di sua scelta»;

l'articolo 18 del citato regolamento, tuttavia, non riconosce in alcun il diritto del passeggero «al rientro ... ad altra località intermedia di sua scelta», limitandosi a prevedere che, in presenza di ritardi pari o superiori ai 60 minuti, il passeggero possa solo: a) ottenere il rimborso, anche parziale, e avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza iniziale (non intermedio) non appena possibile; b) proseguire il viaggio secondo un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile, eventualmente anche a una data successiva, a discrezione del passeggero. Le ipotesi contemplate dalla normativa richiamata da Ferrovie dello Stato, pertanto, non contemplano l'ipotesi di una fermata straordinaria come quella descritta;

la generica e imprecisa nota di Ferrovie dello Stato, pertanto, non sconfessa l'utilizzo privato e discrezionale di un servizio di trasporto pubblico realizzato da una società a partecipazione pubblica per fini di pubblica utilità,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che la fermata straordinaria descritta in premessa e richiesta dal

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste abbia comportato, per il Frecciarossa 9519 dello scorso 21 novembre, una ulteriore deviazione dalla tratta (secondaria) a questo già assegnata per ragioni tecniche;

se risulti che qualcuno, e, nel caso, chi, abbia contattato Trenitalia o altra società del gruppo Ferrovie dello Stato per comunicare la richiesta avanzata dal Ministro dell'agricoltura e chi, conseguentemente, abbia deciso di disporre la fermata straordinaria presso la stazione di Ciampino;

se corrisponda al vero il fatto che, davanti alla richiesta di fermata straordinaria del Ministro dell'agricoltura, il capotreno abbia opposto il proprio diniego e quali siano le motivazioni addotte dalla sala operativa Trenitalia a corredo della richiesta di fermata straordinaria al Centro di Coordinamento della Circolazione di RFI, nonché le ragioni per cui la sala operativa abbia ritenuto necessario avanzare detta richiesta, nonostante il carattere tutt'altro che eccezionale del ritardo accumulato dal Frecciarossa 9519;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (quale soggetto competente per materia) fosse a conoscenza della richiesta del Ministro dell'agricoltura e se alcuna struttura del suo dicastero abbia avuto un qualche ruolo nella determinazione della fermata straordinaria;

quali siano le ragioni, i temi e le circostanze che hanno comportato le 207 fermate straordinarie riferite nella nota di Ferrovie dello Stato di cui in premessa;

se risulti quante volte e in quali occasioni i membri del Governo e i parlamentari abbiano richiesto fermate straordinarie dei treni su cui viaggiavano e che abbiano comportato deviazioni dall'itinerario previsto.

(4-00875)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il 3 novembre 2023, a seguito del noto incidente del 18 settembre in cui due comici russi hanno finto di essere il presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki e hanno interloquuto col Presidente del Consiglio dei ministri per circa mezz'ora, sono state annunciate le dimissioni del consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri Francesco Maria Talò;

ad oggi, con i conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese in corso, il piano d'azione comune con la Germania, la mancata aggiudicazione a Roma dell'edizione di Expo 2030, che a giudizio dell'interrogante costituisce un'indecorsa sconfitta, e la Cop28 di Dubai alle spalle, nonché la presidenza dell'Italia al prossimo G7 di gennaio all'orizzonte, il ruolo di consigliere diplomatico ricoperto da Talò risulta ancora vacante;

non si comprendono le ragioni per cui il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno non nominare il nuovo consigliere diplomatico, atteso che lo scenario internazionale e il continuo mutare degli assetti geopolitici suggeriscano di dotare la struttura governativa del massimo supporto possibile, anche al fine di garantire un corretto sistema di imputazione delle responsabilità,

si chiede di sapere se e quando il Presidente del Consiglio dei ministri intenda procedere alla nomina del proprio consigliere diplomatico, al fine di garantire stabilità, certezza e riconoscibilità alla struttura di supporto alla linea diplomatica del capo del Governo.

(4-00876)

[CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'estate del 2023 notizie di stampa hanno riportato la ormai nota vicenda dello stupro delle cugine di Caivano (Napoli);

fu uno scenario particolarmente agghiacciante quello delle violenze di gruppo, ripetute, sulle due cugine di 10 e 12 anni all'interno di un centro sportivo abbandonato del Parco verde di Caivano: le bambine subirono pressioni e ricatti oltre ad essere minacciate con un bastone;

le violenze furono oggetto anche di riprese video e nelle registrazioni gli investigatori ebbero modo di ascoltare anche le battute dei ragazzi, mentre si vantavano degli abusi; fu fatta persino una videochiamata per mostrare in diretta le violenze sessuali;

in questi giorni, sempre da notizie di stampa si apprende che per uno dei due maggiorenni indagati per gli stupri sarebbero stati concessi i domiciliari con braccialetto elettronico in un comune del Veneto, presso l'abitazione di un parente disposto ad ospitarlo;

i difensori dell'indagato hanno motivato la richiesta sostenendo che il ragazzo è «in precarie condizioni di salute psico-fisiche», affetto da «ritardo mentale di grado medio con difficoltà di apprendimento»: uno stato «che si sarebbe aggravato durante la detenzione» in cui ha inoltre sviluppato «uno stato depressivo»;

la decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord, che ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare avanzata dalla difesa del diciannovenne;

per il GIP gli abusi ripetuti ai danni delle due bambine «si sono innestati in un contesto territoriale di profonda incuria e abbandono e sono stati agevolati dal senso di appartenenza al gruppo criminale dei suoi membri, quasi tutti minorenni o poco più che maggiorenni»;

per questo motivo l'allontanamento del diciannovenne da Caivano, osserva il GIP, «appare elemento piuttosto rassicurante in ordine alla rescissione dei legami con il predetto contesto, inducendo a confidare in un'adeguata capacità autocontenitiva»;

considerato che per la Procura di Napoli Nord il diciannovenne sarebbe dovuto restare in carcere per via di «una personalità altamente violenta e trasgressiva» e per un suo «ruolo da protagonista nella vicenda delittuosa»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, nonché dell'*iter* che ha portato alla concessione del beneficio;

se intenda valutare eventuali accertamenti nel caso specifico, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare la correttezza dell'operato degli uffici preposti e assumere proprie iniziative finalizzate all'adeguata ed effettiva esecuzione delle misure cautelari.

(4-00877)

[CUCCHI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

il 2 novembre 1975 veniva ucciso, all'idroscalo di Ostia, Pier Paolo Pasolini. A 48 anni dalla tragica morte, pochi giorni fa, la Procura della Repubblica di Roma ha deciso di rigettare un'istanza motivata di riapertura delle indagini presentata il 3 marzo 2023 a sostegno della quale si era anche schierato l'ordine dei giornalisti del Lazio, oltre a numerosi esponenti del mondo della cultura;

a tutt'oggi l'unico condannato, a 9 anni e 7 mesi di reclusione, per il brutale assassinio risulta l'allora minorenne Giuseppe Pelosi, eppure già la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni, presieduto da Carlo Alfredo Moro, nel 1976 aveva riconosciuto la responsabilità di Pelosi insieme ad ignoti. Tuttavia su questi ultimi la magistratura non indagò mai effettivamente, grazie anche ad una sentenza di appello che riconobbe quale unico responsabile Giuseppe Pelosi;

sono numerosi gli elementi a sostegno dell'istanza di riapertura: innanzitutto le dichiarazioni rese da uno dei fondatori della "banda della Magliana" Maurizio Abbatino, rese in data 24 aprile 2022 alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere. Nel dettaglio risulta che Abbatino abbia confermato "di aver preso parte, da giovanissimo, ad un furto di pellicole cinematografiche che era stato commissionato dal proprietario di una bisca di cui ha anche fatto il nome (Franco Conte). Le dichiarazioni fornite sono sufficientemente puntuali, giacché Abbatino rammenta di aver accompagnato alcuni altri giovani in un luogo - che il testimone non è in grado di ricordare con esattezza, ma colloca approssimativamente nei dintorni di via Tiburtina - da cui sarebbero state sottratte tre grosse 'pizze' di girato. A dire di Abbatino, Franco Conte, che risulterebbe aver commissionato il furto delle pellicole, conosceva lo stesso Pasolini in quanto questi, occasionalmente, aveva frequentato il suo locale". Tra le pellicole rubate come è noto vi erano anche quelle del *film* "Salò o le 120 giornate di Sodoma", ultimo *film* girato da Pasolini; come emerso nel corso delle precedenti indagini Pasolini aveva interesse a recuperare quelle "pizze";

trovavano così conferma le dichiarazioni rese da Sergio Citti, ovvero che qualche giorno prima dell'omicidio di Pasolini, aveva appreso da Sergio Placidi, un appartenente alla malavita romana dell'epoca, che un gruppo di persone pretendeva una somma di denaro per la restituzione delle pizze del *film* e che il regista aveva fissato un incontro con queste persone il 1° novembre 1975. Placidi in data 4 aprile 2011 aveva negato tale episodio ma, nuovamente sentito in data 25 giugno 2011, aveva

riferito che effettivamente Citti si era rivolto a lui affinché si interessasse del recupero delle pellicole del *film* di Pasolini. Tale episodio doveva necessariamente essere messo in correlazione con quanto riferito da Gianfranco Sotgiu, ovvero da colui che già aveva reso dichiarazioni alla giornalista Oriana Fallaci nelle quali aveva confermato di aver udito dire a tre ragazzi testualmente: "Mi raccomando ho un appuntamento con Pasolini fatevi trovare lì"; a riprova vi sarebbe il fatto che sull'autovettura di Pasolini vennero rinvenute 30.000 lire (3 banconote da 10.000 lire) presso il posto di guida;

considerato che:

nonostante i numerosi elementi raccolti da ultimo anche dalla Commissione parlamentare, la magistratura non ha ritenuto opportuno accertare un movente diverso dell'omicidio, considerato che quello a sfondo sessuale attribuito a Pelosi è risultato superato dall'individuazione proprio dei 3 profili genetici e dallo svolgimento delle ulteriori indagini;

in particolare non è stata mai approfondita la pista del delitto politico nonostante il gran numero di circostanze portate all'attenzione degli inquirenti, fra le quali i risvolti delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Pavia sull'uccisione del presidente dell'ENI Enrico Mattei, che hanno indicato un collegamento con l'omicidio di Pasolini e il fatto che al momento della morte Pasolini stava scrivendo il romanzo "Petrolio", dove si affrontano figure controverse vicine alla P2, né gli articoli usciti poco tempo prima sul tema della strategia della tensione, del ruolo svolto dalla CIA in Italia, delle stragi di Brescia e Milano;

considerato che avverso il diniego opposto dalla Procura all'istanza presentata *ex art.* 414 del codice di procedura penale il nostro ordinamento non prevede, peraltro, alcun rimedio per la parte proponente, quindi l'omicidio Pasolini sembrerebbe dunque da catalogare nella lunga serie dei misteri italiani irrisolti,

si chiede di sapere se risulti che uno o più atti relativi all'omicidio di Pier Paolo Pasolini siano coperti dal segreto di Stato e se il Governo non intenda fornire alla magistratura ogni elemento utile in suo possesso al fine di ogni iniziativa di competenza volta a chiarire la tragica vicenda.

(4-00878)

[MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [BEVILACQUA](#), [CASTIELLO](#), [NAVE](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#), [ALOISIO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il comparto della pubblica amministrazione ha vissuto una stagione di forte compressione e di tagli, tendenzialmente lineari e indiscriminati;

la revisione della spesa pubblica ha più volte interessato lo Stato italiano, ad esempio con l'approvazione del decreto-legge n. 138 del 2011, adottato con urgenza in considerazione del quadro di instabilità finanziaria al quale il Paese è stato sottoposto in particolar modo dalle pressioni internazionali, oppure con l'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, meglio noto come "decreto salva Italia", attraverso il quale il Governo Monti introdusse, all'articolo 24, la "riforma Fornero" del sistema pensionistico, fino al varo di numerose disposizioni successive, quali quelle contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, e ancora nel decreto-legge n. 101 del 2013, per la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Governo Letta);

considerato che:

la disciplina di erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) o del trattamento di fine servizio (TFS), modificata ai sensi del combinato disposto dei provvedimenti citati, rappresenta oggi, di fatto, un elemento di oggettiva disparità tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato;

per i lavoratori del pubblico impiego, infatti, come specificato ampiamente dalle circolari dell'Istituto nazionale di previdenza sociale n. 73 del 5 giugno 2014 e n. 154 del 17 settembre 2015, a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, i tempi di attesa per l'erogazione del trattamento variano da un minimo di 105 giorni, in caso di decesso o inabilità del lavoratore, ad un massimo di oltre 2 anni per una serie di casi, tra i quali la pensione anticipata;

per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, invece, i tempi di attesa per l'erogazione del trattamento variano in base alla contrattazione collettiva: ad esempio, nel settore terziario si dispone

che venga erogato entro 30 giorni dal termine del rapporto, mentre nel settore del commercio il termine è fino al 45° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro;

l'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede le seguenti modalità e tempi di erogazione: a) un unico importo annuale se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a 50.000 euro; b) due importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima *tranche* è pari a 50.000 euro e la seconda è pari al corrispettivo mancante); c) tre importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 100.000 euro (in tal caso la prima e la seconda *tranche* sono entrambe pari a 50.000 euro, la terza è pari al corrispettivo mancante); considerato infine che:

con sentenza n. 130 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento fra TFR e TFS sollevata dal TAR Lazio in seguito ad un ricorso di un dipendente pubblico che aveva chiesto il riconoscimento del trattamento di fine servizio senza dilazioni e rateizzazioni, ritenendo che il pagamento rateale potesse ledere l'art. 36 della Costituzione. Con la pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio, componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici, poiché in contrasto con il principio della giusta retribuzione che si sostanzia non solamente nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione;

l'INPS prosegue con il versamento del TFR secondo i criteri dichiarati illegittimi dalla suddetta sentenza senza dare alcuna motivazione al riguardo,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, i Ministri in indirizzo intendano adottare per dare attuazione alle decisioni della Corte costituzionale e quali siano le motivazioni per cui ancora perduri la disparità di trattamento.

(4-00879)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00808 del senatore Verini ed altri, sullo svolgimento dell'assemblea di Forza Nuova a Orvieto il 2 dicembre 2023;

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00814 del senatore Turco, sulla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, in particolare in Puglia.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.